RACCOLTA

DELLE

LEGGI, DECRETI, RESCRITTI, REGOLAMENTI
CIRCOLARI ED ISTRUZIONI

DEI

CESSATI GOVERNI DELLE PROVINCIE ITALIANE

SULLE

PENSIONI DI SERVIZIO CIVILE E MILITARE

CON L'AGGIUNTA

DELLE LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI IN MATERIA DI PENSIONI DEL REGNO D'ITALIA

PUBBLICATA

con autorizzazione della Corte dei Conti

PER CURA

del Cav. DE-BERNARDI Dott. EMILIO
Ragioniere di detta Corte

E

Cav. D° FELICE GIOLITI
Reggente la Divisione Pensioni.

PARTE SECONDA DELLA RACCOLTA

PROVINCIE LOMBARDO-VENETE

SEZIONE 2ª — **Pensioni militari.**

FIRENZE
TIPOGRAFIA FODRATTI
Via San Zanobi, N. 88.

1870.

Digitized by Google

Digitized by Google

INDICE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	PAG.
	Provincie Francesi.	
	Governo della Repubblica Francese.	
1803 28 aprile	Legge sul modo d'ammessione dei militari alla pensione di ritiro o di riforma	1
	Provincie Lombardo-Venete.	
	Governo Italiano.	
1811 10 dicemb.	Decreto portante l'erezione d'una compagnia zappatori pompieri per la città di Milano	8
» 31 id.	Regolamento sulle competenze degli individui dell' armata italiana	8
	Governo Austriaco.	
1817 30 giugno	Notificazione relativa alle competenze che gode l'invalido dell'I. R. armata	11
1818 7 luglio	Risoluzione sovrana. — Alle vedove ed agli orfani ammogliatisi prima di essere ammessi al servizio attivo, compete pensione in base alle normali austriache . . .	13
1819 30 settemb.	Dispaccio aulico. — Si partecipa che le normali italiche sono conservate in vigore dal governo austriaco pel trattamento dei militari che prestarono servizio sotto il regno italico	14
1825 30 agosto	Dispaccio del consiglio aulico di guerra. — Si partecipa che gl'individui in congedo a tempo indeterminato debbono riportare il permesso al matrimonio	15
1834 4 ottobre	Disposizioni sul trattamento di vedove ed orfani di militari della già armata veneta ed italiana nel caso che le prime passassero a seconde nozze e le seconde si maritassero .	16
1843 6 ottobre	Dispaccio del dicastero aulico di polizia e censura. — Trattamento degli individui della guardia militare di polizia in Milano, non che delle loro vedove ed orfani . . .	16
	Provincie Lombarde ad eccezione di quella di Mantova.	
	Governo Provvisorio.	
1848 11 aprile	Legge sull'organizzazione della difesa della patria . .	17
» 17 id.	Decreto col quale si approva e si sanziona il regolamento organico che fa seguito alla legge sull'organizzazione della difesa della patria delli 11 aprile 1848 . . .	19

DATA	OGGETTO	PAG.
	Città di Venezia e sue dipendenze.	
	Governo Provvisorio.	
1848 29 marzo	Invito agli italiani ed agli stranieri di prendere servizio militare. -- Gli stranieri saranno con ciò fatti cittadini .	19
„ 24 dicemb.	Decreto. -- Gl'individui che hanno il loro stabile domicilio nel territorio dello Stato da oltre 6 mesi si ritengono cittadini per l'esercizio del diritto elettorale . . .	20
1849 5 gennaio	Circolare del comando superiore della città e fortezza ai comandi di tutte le legioni dei corpi e distaccamenti competenti l'armata di terra sul metodo da tenersi nelle elezioni dei rappresentanti dell'assemblea nazionale e sugli arruolati al servizio militare	20
„ 10 febbraio	Circolare del dipartimento della guerra. -- Disposizioni sul riordinamento del battaglione dei veterani nazionali . .	21
„ 5 giugno	Decreto. -- Disposizioni relative alle guardie civiche, ai militi non giurati, agli operai civili, i quali nel combattere o nel lavorare per la patria fossero feriti dal nemico e resi incapaci di servire o di esercitare l'arte propria, non che per le vedove, genitori e figli di alcuno d'essi morto per la difesa della patria	22
	Provincie Lombardo-Venete ad eccezione della città di Venezia e sue dipendenze.	
	Governo Austriaco.	
1849 7 gennaio	Sovrana risoluzione. -- Trattamento di pensione alle vedove ed orfani d'ufficiali morti sul campo di battaglia od in conseguenza di ferite riportate avanti il nemico . .	101
1849 12, 14, 18 agosto	Proclami del feld maresciallo conte Radetzky sul compromessi politici del lombardo-veneto	22
	Provincie Lombardo-Venete colla città di Venezia e sue dipendenze.	
	Governo Austriaco.	
1849 22 e 23 agos.	Processo verbale per la sommissione della città di Venezia al governo austriaco e relativi schiarimenti . .	22
„ 21 settemb.	Notificazione del governo civile e militare di Venezia. -- Tutti gl'I. R. ufficiali austriaci in attività, in pensione od in stato di quiescenza i quali presero le armi contro il legittimo loro sovrano dovranno essere immediatamente allontanati dagl'I. R. Stati	23
1850 6 aprile	Dispaccio ministeriale. -- Organizzazione degli operai del corpo meccanico dell'arsenale marittimo di Venezia. -- Diritto a pensione o provvigione	23

DATA	OGGETTO	PAG.
1851 5 giugno	Nota del ministero dell'interno sul trattamento di riposo a favore degl'inservienti di cancelleria presso i reggimenti di gendarmeria	24
1855 25 luglio	Ordinanza del comando supremo d'armata. — Normale di pensione per gli II. RR. generali ed uffiziali di stato maggiore e superiori dell'I. R. armata attivata col 1° gennaio 1856 (compresa la marina di guerra)	26
» 26 id.	Circolare del comando supremo d'armata. -- Come siano da calcolarsi le campagne di guerra	31
1856 17 maggio	Dispaccio del dicastero supremo di polizia relativo agli inservienti di cancelleria di gendarmeria. -- Trattamento in caso d'incapacità a prestare ulteriore servizio . .	25
1858 1 settemb.	Regolamento delle competenze di attività e del trattamento di riposo per l'I. R. armata austriaca di terra e di mare sussegoito dalle *massime fondamentali* pel trattamento delle vedove ed orfani di uffiziali superiori, uffiziali ed impiegati militari (1ª edizione)	32-102
1859 9 marzo	Sovrana risoluzione. -- Base della pensione per gli allievi contabili militari provenienti dai forieri o dagli aiutanti contabili	109
» 28 maggio	Sovrano rescritto. -- Si accorda che nel calcolo del servizio l'anno 1859 sia calcolato per doppio a tutti i militari posti sul piede completo di guerra.	109
	Provincie Lombarde ad eccezione di quella di Mantova	
	Governo Sardo	
1859 18 giugno	Decreto del governatore della Lombardia. — Si estendono alle provincie della Lombardia le leggi vigenti nelle provincie sarde sulla guardia nazionale	110
» 26 agosto	Regio decreto. — Istituzione di un collegio militare in conformità di quello d'Asti	110
» 10 novemb.	Trattato di Zurigo fra la Sardegna, la Francia e l'Austria .	111
1860 4 marzo	Regio decreto che ristabilisce nei gradi loro i militari privati d'impiego per titolo politico dal governo austriaco, e li ammette al conseguimento di una pensione . . .	111
Idem	Regio decreto che ammette le vedove e gli orfani dei militari privati d'impiego per titolo politico dal governo austriaco al conseguimento di una pensione o di un sussidio	112
Idem	Regio decreto che ristabilisce nel godimento delle pensioni annesse alle decorazioni di cui erano insigniti i militari che ne furono privati dal governo austriaco per motivi politici	113
» 9 aprile	Nota del ministero della guerra -- Disposizioni relative al grado a cui corrispondono nel regio esercito i capi e guide di finanza, i fuhrer, i feldwebel, ed i wachtmeister provenienti dalle truppe austriache	113

DATA	OGGETTO	PAG.
	Provincie Venete e Territorio di Mantova.	
	Governo Austriaco.	
1859 18 ottobre	Circolare del supremo comando d'armata. — Sovrana risoluzione relativa alle norme sulla cessazione del diritto a pensione degli ufficiali passati nel servizio civile ed ammogliati senza l'assenso dell'autorità militare od allontanati dal servizio per propria colpa, e come un pensionato militare possa, prima d'avere compiuti i dieci anni di servizio civile, ottenere maggior pensione	114
„ 21 novemb.	Rescritto sovrano. — Si danno norme sul procedimento per la commisurazione delle competenze di riposo agli ufficiali generali, parti militari ed impiegati militari . . .	114
„ 7 dicemb.	Norme per la concessione della gratificazione in caso di rinuncia alla pensione	56
1860 25 marzo	Norme sul computo delle prestazioni prima della cessazione dal servizio in dati casi	51
„ 19 luglio	Ordinanza del comando supremo d'armata. — Norme per la concessione della gratificazione alle vedove ed orfani di ex-militari nello stato patentali di invalidi o di riserva di invalidi i quali prima del 1° novembre 1858 hanno contratto matrimonio secondo il primo dei modi permessi . .	115
1861 30 agosto	Sovrana risoluzione. — Norme relative ai matrimoni nell'I. R. armata, compresi i rami d'amministrazione ai confini militari	116
1862 31 maggio	Ordinanza circolare del ministero della guerra. - Schiarimenti al § 20 delle norme sui matrimoni nell'I. R armata . .	124
1863 10 novemb.	Ordinanza circolare del ministero della guerra. — Si pubblica la seconda edizione, da avere effetto col 1° gennaio 1864, del regolamento delle competenze d'attività e del trattamento di riposo per l'I. R. armata di terra e di mare .	32-124
„ 31 dicemb.	Ordinanza circolare del ministero della guerra. — Documenti da allegarsi alle istanze per matrimonio di militari di truppa ad eccezione di quelli dei confini militari . .	127
1865 10 ottobre	Sovrana risoluzione. — Concessione dell'aumento di dieci anni di servizio ai classificati fra li mezzo-invalidi per ferite riportate in guerra	50
	Governo del Regno d'Italia.	
1866 1 agosto	Regio decreto col quale si mandano pubblicare nelle provincie italiane liberate dall'occupazione austriaca le leggi ed i decreti relativi alla guardia nazionale	129
„ 10 ottobre	Regio decreto. Si estendono e si pubblicano nelle provincie di Verona, di Mantova e di Venezia i decreti (fra i quali quello relativo all'istituzione della guardia nazionale) già promulgati per tutte le provincie italiane liberate dall'occupazione austriaca.	129

DATA	OGGETTO	PAG.
1866 14 ottobre	Regio decreto col quale il governo del re è autorizzato a dare piena ed intiera esecuzione al trattato di Vienna .	130
» 13 novemb.	Regio decreto relativo ai militari nativi delle provincie della Venezia e di Mantova stati dimessi per motivi politici, non che alle loro vedove ed orfani	130
» 12 dicembr.	Nota del Ministero della Guerra. — Tabella indicante la corrispondenza dei gradi ed impieghi di bassa-forza nei vari corpi dell'esercito austriaco con quelli dell'esercito italiano.	130
» 14 id.	Regio decreto che manda pubblicare nelle provincie della Venezia e di Mantova le leggi sulle pensioni militari e sulla riforma	134
idem	Regio decreto che manda pubblicare come sopra la legge 25 maggio 1852, n° 1376, sullo stato degli uffiziali e la legge 4 dicembre 1858, n° 3092, sull'avanzamento nell'armata di mare.	134
1867 17 febbraio	Regio decreto relativo ai cittadini delle provincie della Venezia e di Mantova requisiti od accettati nel servizio militare dal cessato governo austriaco dall'anno 1858 al 1866 inclusivo .	134
1868 1 marzo	Legge che convalida il R. decreto relativo ai militari delle provincie della Venezia e di Mantova privati d'impiego per causa politica	134
» 12 ottobre	Notizie sul trattamento delle vedove ed orfani d'individui appartenenti all'I. R. armata austriaca di terra e di mare.	145

ERRATA—CORRIGE.

Pag. 8, linea 2; invece di 31 settembre, *leggasi:* 31 dicembre 1811.
» 14, linea 39 e 42; idem.
» 16, linea 6; la moglie ed i figli che contrassero; *leggasi:* figli d'individui che contrassero ecc.
» 22, 23, linee 34 e 6; Sezione II; *leggasi:* Sezione I.
» 50, linea 1; Risoluzione 23 ottobre; *leggasi:* 10 ottobre 1865.
» 74, linea ultima; locale di contratto; *leggasi:* di controllo.
» 88, 94, linee 9, 11; Artiglieria stabile; *leggasi:* Stato maggiore d'artiglieria.
» 96, linea 1; Il vice-sergente di 1ª classe; *leggasi:* di 2ª classe.
» 115, linea 25; diretta al ministero degli affari esteri del regno d'Italia; *leggasi:* al ministero austriaco degli affari esteri
» 115, linea 28; a conoscenza a detta ambasciata; *leggasi:* a conoscenza della legazione italiana.
» 141, linea 12; Guardia nazionale. — Pubblicazione della relativa legge a Vicenza, Pag. 130; *leggasi:* Pubblicazione della relativa legge nelle provincie di Verona, Mantova e Venezia. Pag. 130.

Digitized by Google

GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE.

N° 2755. — *Legge sul modo d' ammessione dei militari alla pensione di ritiro o di riforma.*

28 *aprile* 1803.

Au nom du peuple français, Bonaparte, premier consul, proclame loi de la république le décret suivant, rendu par le corps législatif le 8 floréal, an 11, conformément à la proposition faite par le gouvernement le 28 germinal, communiqué au tribunal le lendemain.

Décret:

TITRE PREMIER.

Solde de retraite.

Art. 1. La solde de retraite est la récompense des services militaires. Elle s' acquiert, 1. par ancienneté de service: 2. par des blessures reçues en présence de l'ennemi: 3. par des infirmités provenant de blessures et des événemens de la guerre.

Art. 2. On peut obtenir la solde de retraite par ancienneté de service, après trente années de service effectif. Elle est réglée, pour chaque grade, à la moitié du maximum déterminé par les tableaux annexés à la présente loi.

Elle est augmentée pour chaque année ou campagne de guerre au-delà des trente années, du vingtième de l'autre moitié: ce qui donne le maximum à cinquante ans de service.

Art. 3. Les blessures qui donnent lieu à la solde de retraite, sont celles qui proviennent soit du fer soit du feu de l'ennemi, ou par suite d'un service requis ou commandé.

Si elles causent la perte totale de plusieurs membres ou de la vue elles donnent droit au maximum de la solde de retraite, quelle que soit la durée des services, et à la moitié en sus de ce traitement.

Lorsque les blessures causent la perte d'un membre, elles donnent également droit au maximum de la solde de retraite, quelle que soit la durée des services, et à un quart en sus de ce traitement.

Les blessures, ou infirmités résultant de blessures, qui, sans occasionner la perte d'un membre, sont cependant assez graves pour en ôter l'usage absolu, donnent droit à la moitié du maximum de la solde de retraite, quelle que soit la durée des services, et au vingtième de l'autre moitié par chaque année de service ou campagne de guerre.

Les infirmités résultant de blessures moins graves, ou provenant des fatigues et événemens de la guerre, et mettant dans l'impossibilité de continuer le service, donnent droit au quart du maximum de la solde de retraite, quelle que soit la durée des services: et après vingt années de service, campagnes comprises, au trentième des trois autres quarts par chaque année de service ou campagne de guerre au delà desdites vingt années.

Art. 4. Les années de service pour la solde de retraite, se comptent de l'âge de quatorze ans pour les tambours et trompettes, et de seize ans pour les autres militaires.

Art. 5. Les services d'un militaire qui se rendrait coupable de désertion, ne seront comptés que du jour où il sera admis à reprendre son activité : il ne pourra se prévaloir des services antérieurs à la désertion.

Art. 6. En temps de paix et pour les troupes levées en Europe, chaque année d'embarquement ou campagne de mer, ou de service hors d'Europe, est comptée pour dix-huit mois.

En temps de guerre, chaque campagne de douze mois, dans quelque pays que ce soit et pour toutes les troupes faisant partie des armées actives, est comptée pour deux années.

Néanmoins lorsqu'un militaire aura fait plus de cinq campagnes, chaque campagne au-delà de cinq sera comptée pour trois années.

On ne comptera comme campagne que le temps où les troupes, après avoir reçu l'ordre de se former sur le pied de guerre, auront été réunies en corps d'armée.

La campagne dans laquelle un militaire aura été blessé et mis hors de combat, lui sera comptée comme campagne entière, quoique ses blessures ne lui aient pas permis de la finir.

Art. 7. La solde de retraite affectée à un grade, exige au moins deux années de service effectif dans ce grade : si non elle se règle sur le grade immédiatement inférieur.

Sont exceptés de ces dispositions, ceux qui, pour cause de blessures graves, se trouvent dans le cas des § 2, 3 e 4 de l'article 3 ci-dessus.

Art. 8. Dans les grades qui se divisent par classes, la solde de retraite est la même pour les différentes classes.

Art. 9. La solde de retraite peut se cumuler avec tout autre traitement que la solde d'activité.

TITRE DEUXIÈME.

Pensions ou secours aux veuves et orphelins des militaires.

Art. 10. Les veuves des officiers, sous-officiers et soldats tués dans les combats ou morts dans les six mois des blessures qu'ils y auront reçues, sont susceptibles d'obtenir des pensions, en justifiant de leur mariage antérieurement aux blessures qui auront occasionné la mort desdits militaires.

Ces pensions sont réglées à raison du quart du maximum de la solde de retraite affectée au grade de leurs maris, pour les veuves des officiers et adjudants sous-officiers; et au tiers, pour les veuves des sous-officiers et soldats.

Art. 11. Les enfans orphelins desdits militaires ont également droit à un secours annuel. Ce secours est pour lesdits enfants, quelque soit leur nombre, de la somme à laquelle aurait été réglée la pension de leur mère. Il cesse d'être payé lorsque le plus jeune desdits enfants aura atteint l'âge de vingt ans accomplis.

TITRE TROISIÈME.

Traitement de réforme.

Art. 12. Le traitement de réforme pour les militaires qui y ont droit, est fixé à raison de la moitié du maximum de la retraite de leur grade.

Ce traitement peut se cumuler avec tout autre traitement que la solde d'activité.

Digitized by Google

TITRE QUATRIÈME.

Invalides.

Art. 13. Le nombre des militaires admis à l'hôtel national des invalides et dans les succursales dudit hôtel, sera réduit successivement, et autant qu'il sera possible, à trois mille: ceux qui y sont actuellement, auront néanmoins le choix d'y rester ou de se retirer dans leurs foyers.

Dans ce dernier cas, ils jouiront de la solde de retraite affectée à leurs grades respectifs par les tableaux annexés à la présente loi.

Art. 14. Nul officier, sous-officier ou soldat ne sera admis à l'avenir à l'hôtel national des invalides, à moins qu'il n'ait perdu un ou plusieurs de ses membres ou la vue par suite des événemens de la guerre, ou qu'il ne justifie de trente années de service militaire effectif et de soixante ans d'âge.

Art. 15. Les places qui viendront à vaquer à l'hôtel national des Invalides et dans les succursales, seront désormais accordées, deux tiers aux militaires en activité de service dans la ligne, et l'autre tiers aux vétérans nationaux et aux pensionnaires retirés avec la solde de retraite qui pourront y avoir des droits par leur âge et leurs infirmités.

Art. 16. Les retenues exercées sur les soldes de retraite en vertu des articles 49 et 50 de la loi du 28 fructidor an 7, continueront d'avoir lieu, tant sur les soldes de retraite accordées en vertu de ladite loi, que sur celles qui le seront d'après la présente: le montant en sera destiné à acquitter, jusqu'à due concurrence, les frais d'entretien et de nourriture des invalides de l'hôtel.

Collationné à l'original, par nous président et secrétaires du corps législatif. A Paris, le 8 floréal, an 11 de la république française.

Signé VIENOT-VAUBLANC, *président.*

MALLEIN, BLAREAU, BORIE, C. TERRASSON
Secrétaires.

Digitized by Google

N. 1 — Solde de retraite pour ancienneté de service.

GRADES	A 30 ans de service moitié du maximum — Lire o franchi	Au dessous de 30 ans un 20. de l'autre moitié par année ou campagne	A 50 ans le maximum
Général de division	3,000 »	150 »	6,000 »
Général de brigade	2,000 »	100 »	4,000 »
Adjudant commandant ou chef de brigade. .	1,200 »	60 »	2,400 »
Chef de bataillon ou d'escadron . . .	900 »	45 «	1,800 »
Capitaine.	600 »	30 »	1,200 »
Lieutenant	450 »	22 50	900 »
Sous-lieutenant	350 »	17 50	700 »
Adjudant sous-officier	300 »	15 »	600 »
Sergent-major ou maréchal-des-logis en chef .	182 50	9 12 1/2	365 »
Sergent ou maréchal-des-logis	136 87 1/2	6 84 7/10	273 75
Caporal ou brigadier	109 50	5 47 1/2	219 »
Soldat de toute arme et du train d'artillerie .	91 25	4 56 1/4	182 50
Inspecteur en chef aux revues	3,000 »	150 »	6,000 »
Inspecteur aux revues	2,000 »	100 »	4,000 »
Sous-inspecteur	1,200 »	60 »	2,400 »
Commissaire ordonnateur	1,800 »	90 »	3,600 »
Commissaire des guerres	900 »	45 »	1,800 »
Adjoint aux commissaires.	450 »	22 50	900 »
Officier de santé en chef	1,800 »	90 »	3,600 »
Idem de 1. classe	900 »	45 »	1,800 »
Idem de 2. classe	450 »	22 50	900 »
Idem de 3. classe	300 »	15 »	600 »

Digitized by Google

N. 2 — Solde de retraite pour blessures graves.

GRADES	Perte de deux membres — Le maximum et la moitié en sus	Perte d'un membre — Le maximum et le quart en sus	Blessures qui, sans causer la perte d'un membre, en ôtent l'usage absolu			Observations
			La moitié du maximum	De 20. de l'autre moitié par chaque année de service ou campagne	A 20 ans le maximum	
Général de division	9,000 »	7,500 »	3,000 »	150 »	6,000 »	
Général de brigade	6,000 »	5,000 »	2,000 »	100 »	4,000 »	
Adjudant-commandant ou chef de brigade	3,600 »	3,000 »	1,200 »	60 »	2,400 »	
Chef de bataillon ou d'escadron	2,700 »	2,250 »	900 »	45 »	1,800 »	
Capitaine	1,800 »	1,500 »	600 »	30 »	1,200 »	
Lieutenant	1,350 »	1,125 »	450 »	22 50	900 »	
Sous-lieutenant	1,050 »	875 »	350 »	17 50	700 »	
Adjudant sous-officier	900 »	750 »	350 »	15 »	600 »	
Sergent-major ou maréchal-des-logis chef	547 50	456 25	182 50	9 12 1/2	365 »	
Sergent ou maréchal-des-logis	410 62 1/2	342 18 3/4	136 87 1/2	6 84 1/10	273 75	
Caporal ou brigadier	328 50	273 75	109 50	5 47 1/2	219 »	
Soldat de toute arme et du train d'artillerie	273 75	228 12 1/2	91 25	4 56 1/2	182 50	
Inspecteur en chef aux revues	9,000 »	7,500 »	3,000 »	150 »	6,000 »	
Inspecteur aux revues	6,000 »	5,000 »	2,000 »	100 »	4,000 »	
Sous-inspecteur	3,600 »	3,000 »	1,200 »	60 »	2,400 »	
Commissaire ordonnateur	5,400 »	4,500 »	1,800 »	90 »	3,600 »	
Commissaire des guerres	2,700 »	2,250 »	900 »	45 »	1,800 »	
Adjoint aux commissaires	1,350 »	1,125 »	450 »	22 50	900 »	
Officier de santé en chef	5,400 »	4,500 »	1,800 »	90 »	3,600 »	
Idem de 1. classe	2,700 »	2,250 »	900 »	45 »	1,800 »	
Idem de 2. classe	1,350 »	1,125 »	450 »	22 50	900 »	
Idem de 3. classe	900 »	750 »	300 »	15 »	600 »	

N. 3 — Solde de retraite pour cause d'infirmités provenant soit de blessures, soit des événemens et fatigues de la guerre.

GRADES	Le quart du maximum	Après 20 ans de service, campagnes comprises, les trois autres quarts par chaque année de service ou campagne	A 50 ans le maximum
Général de division	1,500 »	150 »	6,000 »
Général de brigade	1,000 »	100 »	4,000 »
Adjudant commandant ou chef de brigade	600 »	60 »	2,400 »
Chef de bataillon ou d'escadron	450 »	45 »	1,800 »
Capitaine	300 »	30 »	1,200 »
Lieutenant	225 »	22 50	900 »
Sous-lieutenant	175 »	17 50	700 »
Adjudant sous-officier	150 »	15 »	600 »
Sergent-major ou maréchal-des-logis chef	91 25	9 12 1/2	365 »
Sergent ou maréchal-des-logis	68 43 1/4	66 84 11/30	273 75
Caporal ou brigadier	54 75	5 47 1/2	219 »
Soldat de toute arme et du train d'artillerie	45 62 1/2	4 56 1/4	182 50
Inspecteur en chef aux revues	1,500 »	150 »	6,000 »
Inspecteur aux revues	1,000 »	100 »	4,000 »
Sous-inspecteur	600 »	60 »	2,400 »
Commissaire ordonnateur	900 »	90 »	3,600 »
Commissaire des guerres	450 »	45 »	1,800 »
Adjoint aux commissaires	225 »	22 50	900 »
Officier de santé en chef	900 »	90 »	3,600 »
Idem de 1. classe	450 »	45 »	1,800 »
Idem de 2. classe	225 »	22 50	900 »
Idem de 3. classe	150 »	15 »	600 »

Digitized by Google

N. 4 — Traitement de réforme.

DÉNOMINATION DES GRADES	Traitement de réforme	*Observations*
Général de division	3,000 „	
Général de brigade	2,000 „	
Adjudant commandant ou chef de brigade . . .	1,200 „	
Chef de bataillon ou d'escadron	900 „	
Capitaine	600 „	
Lieutenant	450 „	
Sous-lieutenant	350 „	
Inspecteur en chef aux revues	3,000 „	
Inspecteur aux revues	2,000 „	
Sous-inspecteur	1,200 „	
Commissaire ordonnateur	1,800 „	
Commissaire des guerres	900 „	
Adjoint	450 „	
Officier de santé en chef	1,800 „	
Officier de santé de 1. classe	900 „	
Idem de 2 classe	450 „	
Idem de 3. classe	300 „	

Collationné à l'original, par nous président et secrétaires du Corps législatif.

A Paris, le 8 floréal, an XI de la République.

Signé: Vienot-Vaublanc, président: Borie — Mallein — Blareau — C. Terrasson, secrétaires.

Soit la présente loi revêtue du sceau de l'Etat, insérée au Bulletin des lois, inscrite dans les registres des autorités judiciaires et administratives et le grand juge, ministre de la justice, chargé d'en surveiller la publication.

A Saint-Cloud, le 18 floréal, an XI de la République.

BONAPARTE, 1er *Consul.*

Le Secrétaire d'Etat
Hugues B. Maret
et scellé du sceau de l'Etat.

Vu, le grand juge, Ministre de la justice
Regnier.

Digitized by Google

PROVINCIE LOMBARDO-VENETE.

GOVERNO ITALIANO.

Regolamento sulle competenze degli individui dell'armata italiana.
31 *settembre* 1811.

Con questo decreto si ebbe a dichiarare applicabile agl'individui dell'armata italiana la legge francese 28 aprile 1803.

N° 281. — *Decreto portante l'erezione d'una compagnia di zappatori-pompieri per la città di Milano.*
10 *dicembre* 1811.

NAPOLEONE I, Imperatore dei francesi e Re d'Italia, ecc.
Eugenio Napoleone di Francia, vicerè d'Italia, ecc.

A tutti quelli che vedranno le presenti, salute.

Noi in virtù dell'autorità che ci è stata delegata dell'altissimo ed augustissimo Imperatore e Re Napoleone I nostro onoratissimo padre e grazioso sovrano, abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO PRIMO

Organizzazione della compagnia degli zappatori-pompieri.

Art. 1° È stabilita in Milano una compagnia di zappatori-pompieri. Questa compagnia sarà in attività al primo febbraio 1812.

Art. 2° La detta compagnia è specialmente incaricata del servizio delle pompe d'incendio e dei soccorsi da darsi a tutti i luoghi attaccati dal fuoco.

Art. 3° Gli zappatori-pompieri sono, circa al personale ed al servizio, sotto gli ordini del prefetto di polizia, e circa all'amministrazione, sotto gli ordini del podestà di Milano.

Art. 4° La compagnia di zappatori-pompieri è organizzata come segue:

1 capitano.
1 tenente.
1 sergente maggiore.
3 sergenti.
1 caporale furiere.
6 caporali.
6 vice-caporali.
49 zappatori-pompieri.
1 tamburino.
1 guardamagazzino.
2 capi operai.

Totale 72

Il chirurgo e il quartier-mastro saranno gli stessi che pel battaglione delle guardie di Milano.

Art. 5° Oltre gli zappatori-pompieri assoldati potranno essere ammessi nella compagnia stessa 12 zappatori-pompieri soprannumerari.

TITOLO SECONDO

Condizione d'ammissione nella compagnia degli zappatori-pompieri e della loro promozione.

Omissis

TITOLO TERZO

Delle funzioni degli individui componenti il corpo degli zappatori-pompieri e della loro istruzione.

Omissis

TITOLO QUARTO

Omissis

TITOLO SESTO

Del soldo e delle masse.

Art. 22. Il trattamento annuo degli ufficiali, ed il soldo dei sott'ufficiali e zappatori-pompieri sono stabiliti come segue:

	Per anno	Per giorno
Capitano	L. 3000	
Tenente	„ 1800	
Sergente maggiore		L. 1 76
Sergente		„ 1 25
Caporale furiere		„ 1 25
Caporale		„ 1 25
Vice-caporale		„ 1 05
Zappatori-pompieri		„ 95
Tamburino		„ 1 05
Guardamagazzino	L. 1500	
Capo operaio		„ 1 15

Art. 23. Saranno corrisposti ai sott'ufficiali, zappatori-pompieri, e tamburino i seguenti assegni:

Di panizzazione per giorno, e per uomo		L. „ 23
Di legne per giornata d'estate		„ „ 3
Id. id. d'inverno		„ „ 7
Sott'ufficiali	di casermaggio per giornata d'estate	„ „ 7
	id. id. d'inverno	„ „ 8
Zappatori-pompieri	di casermaggio per giornata d'estate	„ 3 5
	id. id. d'inverno	„ 4
Assegno generale		„ 14

Art. 24. Gli zappatori-pompieri soprannumerari saranno alloggiati e vestiti come i pompieri assoldati, ma non percepiranno soldo alcuno.

Art. 25. Il capitano sarà obbligato ad avere sempre un cavallo da sella, e riceverà per questo una indennità di una lira per giorno.

Art. 26. Il soldo di presenza dei sott'ufficiali, zappatori-pompieri e tamburino sarà impiegato come segue:

Alla massa di biancheria e calzatura	Cent. 20
All'ordinario	„ 40
Ritenuta per *ritirata e pensioni*	„ 5

Il di più sarà messo alla loro disposizione come danaro di saccoccia.

Omissis

Art. 30. Sarà fatto ogni mese sopra il soldo di lire 1500 e al di sopra una ritenuta di 5 centesimi per lira, e di 5 centesimi per giorno sopra il soldo dei sott'ufficiali e zappatori-pompieri.

Questa ritenuta formerà un fondo per soldo di ritiro, pensioni e soccorsi a favore di quelli che ne saranno suscettibili e delle loro vedove ed orfani come sarà determinato qui appresso:

Omissis

TITOLO OTTAVO

Disposizioni generali.

Art. 35. La compagnia degli zappatori-pompieri della città di Milano sarà formata mediante reclutamento volontario sotto la direzione del prefetto di polizia.

1° Fra i pompieri civili che saranno riconosciuti idonei:

2° Fra i sott'ufficiali e soldati dell'armata muniti di congedo in buona forma, e che riuniranno inoltre le condizioni prescritte dall'art. 4°;

3° Fra tutti i cittadini indistintamente che riuniranno le dette condizioni.

Omissis

Art. 45. Gli ufficiali e zappatori-pompieri non avranno diritto ad una pensione di ritiro che dopo trent'anni di servizio effettivo, pei quali sarà contato il tempo d'attività all'armata, o nella compagnia degli zappatori-pompieri.

La pensione potrà però essere accordata avanti i trent'anni a coloro che in seguito di accidenti, di ferite o malattie fossero incapaci di continuare il loro servizio.

Art. 46. La pensione degli ufficiali e degli zappatori-pompieri sarà regolata comparativamente col soldo dietro le basi stabilite dalle *leggi* e dai *regolamenti militari*.

Art. 47. Le vedove ed i figli degli individui che muoiono nell'esercizio delle loro funzioni avranno diritto a delle pensioni dietro le basi e proporzioni determinate dalle leggi e dai regolamenti militari.

Art. 48. I fondi derivanti dalle ritenute determinate dall'art. 30 del presente decreto per ritiro e pensioni saranno versati ogni mese nella cassa del Monte di pietà che ne pagherà l'interesse del cinque per cento; il frutto sarà tutt'i sei mesi accumulato ai capitali.

Art. 49. L'ammontare netto del soldo di tutt'i gradi durante le vacanze d'impiego che non eccederanno un mese sarà riunito al fondo di ritiro.

I ritiri che saranno accordati saranno pagati sui frutti, e se occorre sui capitali depositati sul Monte di pietà.

Digitized by Google

L'amministrazione del Monte di pietà invierà ogni anno al podestà un conto generale dei fondi versati alla cassa.

Art. 50. Lo stato di situazione inviato dalla cassa del Monte di pietà, ed il prospetto motivato dei ritiri che sarà stato fatto dal prefetto di polizia; lo stato e l'ammontare dei soldi dei ritiri esistenti ci saranno inviati, ed approvati da Noi in Consiglio di Stato.

Art. 51. I ministri dell'interno e della guerra sono incaricati, ciascuno in ciò che lo concerne, dell'esecuzione del presente decreto che sarà inserito nel bollettino delle leggi.

Dato in Milano, il 10 dicembre 1811.

EUGENIO NAPOLEONE.

GOVERNO AUSTRIACO

Notificazione relativa alla competenza che gode l'invalido della I. R. Armata.

30 *giugno* 1817.

Ci sono solamente tre classi di completamente invalidi militari:

a) Invalidi con patenti stampate (conosciute sotto il nome di attestati patentati di sovvenimento, e per questo vengono denominati invalidi patentati). Tali individui non vivono in una casa d'invalidi, ma bensì fuori, in una provincia austriaca, e in un paese adattato alle loro circostanze. Essi sulla loro patente ricevono la paga giornaliera in quel luogo specificato nello assegno, per conto dell'erario, e cercano (quanto lo possono permettere le loro forze e cognizioni), di guadagnarsi fuori qualche cosa, con lavori poco faticosi, affine di migliorare il sostentamento della loro vita. Quando questo loro non riesce più, sia per mancanza di forze, sia perchè il sovvenimento dei loro parenti, conoscenti e benefattori, ha cessato, sta nella loro volontà di presentarsi per essere accolti in una casa d'invalidi, contro la consegna della loro patente; ivi il loro ricorso verrà verificato e proceduto secondo le prescrizioni;

b) Invalidi, collocati nelle case d'invalidi. A questa classe vengono assegnati coloro i quali, per la loro età avanzata, per le loro gravi ferite e altri difetti, non possono più procacciarsi nulla per la loro sostentazione, e non hanno parenti, amici o protettori sotto il quale aiuto potrebbero vivere. Per questi pensa l'erario nelle case d'invalidi in ragione di tutti i bisogni;

c) Invalidi, i quali vivono fuori delle case degli invalidi, ma che non sono muniti di patente da sovvenimento, ma bensì di una patente riservata; colla quale loro è assicurato il diritto a sovvenimento erariale nel caso che si certificasse, che non potrebbero farne senza. Gli invalidi di questa classe ordinariamente si sovvengono da se stessi per molto tempo, e spesso per tutto il resto della loro vita, oppure coll'aiuto di parenti, amici e protettori, e senza un sussidio dell'erario. Coloro poi i quali per circostanze, non potessero più fare a meno dell'aiuto dell'erario, hanno il diritto di farne domanda riferendosi al loro attestato riservato. Dalla rispettiva casa di invalidi, dopo verificate le circostanze sollevate, essi saranno muniti di patenti, entrano nell'unito *godimento patentale*, oppure se anche con questo loro non sarebbe sovvenuto sufficientemente e ci sarebbe subito posto in una casa d'invalidi, ivi sarebbe collocato colle competenze stabilite;

a a) La competenza degli invalidi con patente consiste puramente nella paga in denari. A questa, che attualmente non viene pagata in moneta di convenzione ma bensì in carta monetata,

verrà aggiunto il 150 per cento in carta monetata dall'erario; così, p. e., un simile invalido alla paga giornaliera di 4 kreuzer, riceve un'aggiunta di 6 kreuzer, dunque in totale 10 kreuzer al giorno.

L'ammontare netto della paga giornaliera degli invalidi, dunque senza aggiunta di pro conto, è la seguente:

	Secondo il piede di sovvenimento		
	Se Tedesco		O Ungherese
Per il sergente di fanteria	10	kreuzer	7
„ sergente di cavalleria	10		7
„ i. r. cadetto	10		7
„ caporale o guidone di fanteria	6		5
„ id. di cavalleria	6		5
„ Porta stendardo	6		5
„ tamburo di corpo o di reggimento	6		5
„ scelto	5		4
„ comuni di fanteria e di cavalleria	4		3
„ tamburo	4		3
„ falegname	4		3
„ tiratore di foriere	4		3
„ ordinanza	4		4
„ tromba di stato maggiore di cavalleria	10		7
„ tromba di squadrone	10		7
„ sotto medico di campo	16		14
„ foriere	16		14
„ veterinario del corpo del treno d'armata	24		22
„ capo fabbro di cavalleria	20		18
„ fabbro	20		18
„ sotto-fabbro	16		14
„ sellaio, frenaio o sarto di cavalleria	10		7
„ cacciator maggiore	10		7
„ id. minore	6		5
„ capo pattuglia, tromba e semplice cacciatore	4		3
„ sergente d'artiglieria	15		10
„ fuochista d'artiglieria	15		10
„ munizioniere d'artiglieria	15		10
„ caporale d'artiglieria	12		10
„ bombardiere, cannoniere d'artiglieria	6		5
„ sotto-cannoniere d'artiglieria	4		3
„ mastro ai ponti d'artiglieria	20		14
„ servo ai magazzeni di polveri d'artiglieria	10		7
„ sotto-mastro ai ponti dei pontonieri	20		14
„ sergente dei minatori	20		14
„ mastro	20		14
„ banderale	13		11
„ capo minatore	12		10
„ minatore anziano	10		7
„ minatore giovane	6		5

		Secondo il piede di sovvenimento	
		Se tedesco	O ungherese
Per il mastro zappatore		13 kreuzer	11
" banderale zappatore		12	10
" capo zappatore		10	7
" zappatore anziano		5	4
" zappatore giovane		5	4
" capo caporale di trincea		10	7
" sotto-caporale di trincea		6	5
" capo-mastro operaio	dell'artiglieria	20	14
" sotto-mastro operaio	dell'artiglieria	13	11
" operai lavoranti	dell'artiglieria	10	7
" capo-mastro	dell'economia di vestiario	10	7
" sotto-mastro	dell'economia di vestiario	6	5
" lavoranti anziani	dell'economia di vestiario	5	4
" milite	dell'economia di vestiario	4	3
" mastro funaio	di marina	20	14
" mastro carpentiere	di marina	20	14
" mastro operaio	del treno d'armata	16	14
" lavoranti operai	del treno d'armata	10	7
" lavoranti operai dei pontonieri		10	7
" mastro-fornaio di 1ª classe		15	15
" id. di 2ª "		12	12
" capo fornaio		9	9
" fornaio comune		6	6
" muratore	dai magazzeni	13	12
" garzone muratore	dai magazzeni	10	7
" garzone cottaio	dai magazzeni	10	7
" garzone carpentiere	dai magazzeni	10	7

a b) Un invalido accolto in una casa d'invalidi, ivi riceve tutto quello descritto qui appresso dall'uno al dieci:

1. La paga giornaliera, però senza un'aggiunta di pro conto.

2. Una razione giornaliera di pane, la quale ben cotto pesa 13 1|4 libbre.

3. Un sussidio in denaro, per potersi comperare in ogni circostanza una mezza libbra de'la Bassa Austria di carne di vitello al giorno.

Se p. e. la libbra costa 30 kreuzer, allora il sussidio giornaliero ammonta a 12 kreuzer, perchè 3 kreuzer della paga sono destinati al medesimo scopo.

4. Un assegno per i viveri in proporzioni del valore delle altre vettovaglie; questo ammontò p. e. nel maggio 1817.

Nella casa d'invalidi di Vienna, 10 kr. al giorno per uomo.
id. id. di Praga, 6 1|2 id.
id. id. di Pettau, 8 id.
id. id. di Fyrnau, 7 1|2 id.

5. In unione ai suoi camerata il legname necessario per cucinare e scaldare, le candele necessarie e la biancheria da letto, cioè: un sacco di paglia, il quale viene rinnovato quante volte lo è necessario, un cuscino, due lenzuola, i quali vengono lavati ogni mese, una coperta di estate e una d'inverno, le quali saranno sempre tenute pulite e saranno cambiate.

6. L'uniforme gratuita, cioè:
Il cappello ogni due anni;
Il vestito, ogni quattro anni;
Il corpetto colle maniche, ogni due anni.

Ogni anno
- I pantaloni di panno;
- Un paio di scarpe, con un paio di suole e tacchi con 10 kreuzer d'indennità di fattura
- Due gattiere;
- Due camicie;
- La cravatta:

Un paio di uose e la giacchetta di traliccio ogni anno e mezzo, e la bisaccia di traliccio secondo il bisogno;

Il vestito e la giacchetta verranno raddobbati ogni anno senza spesa.

7. Gli utensili di cucina necessari.

8. Aiuto gratuito del medico o delle medicine.

9. Il tabacco da fumo, per grazia di S. M. a un prezzo minore di quello ordinariamente messo in vendita.

10 Finalmente anche per piccoli bisogni, i quali costerebbero all'uomo, ci pensa l'erario.

a c) L'invalido con l'attestato di riserva, fintanto che non ne fa uso, non costa nulla all'erario; perchè si veste, si nutrisce da se stesso. Se per circostanze venisse il caso di aver bisogno dell'erario, e che queste circostanze fatali si confermano, allora l'attestato di riserva gli vien tolto, e rimesso invece o una patente di sovvenimento, in seguito alla quale viene trattato come descritto in *a)*; oppure, se questa non gli basta, accolto in una casa d'invalidi, ove verrà trattato come descritto in *b)*.

Con questa descrizione delle competenze sarà facile di trovare, quanto è da offrirsi a un sovvenitore privato il quale vorrebbe prendere un invalido a proprie spese, affinchè facendo un confronto colla competenza sistematica venga a stare se non meglio però anche non peggio.

Dall'I. R. Consiglio di guerra della Corte. Vienna, 30 giugno 1817.

Dispaccio aulico. — Si partecipa che le normali italiche sono conservate in vigore dal Governo austriaco pel trattamento dei militari che prestarono servizio sotto il regno italico.

30 *settembre* 1819.

Coll'aulico dispaccio 1817, n° 56684-4459 diramato colla circolare del governo di Lombardia 30 settembre 1819, n° 13781-4779, al § 9 venne stabilito: che,

Nell'applicazione della prescrizione del cessato regno d'Italia: quanto ai militari devono principalmente osservarsi:

B) Il regolamento 31 settembre 1811 emanato sulle competenze degli individui della cessata armata italiana (1);

C) La normale di pensione della marina italiana del 18 novembre 1808 (2).

(1) I soldati del regno d'Italia con soldo di ritiro per decreto del ministero italiano di guerra 31 settembre 1811, sono da trattarsi come i soldati della medesima categoria dell'impero francese; cioè: secondo la legge 28 aprile 1803, e ciò come anche venne dichiarato dal comando generale in Verona, con nota 4 aprile 1842, n° 545.

(2) Vedi sezione 3a. Pensioni di marina.

Risoluzione sovrana. — Alle vedove ed agli orfani degli uffiziali italiani ammogliatisi prima di essere ammessi al servizio attivo, compete pensione giusta le normali austriache.

7 *luglio* 1818.

N. 854. — Ordine dell'eccelso comando generale nell'Illiria del 17 agosto 1818.

Sua Maestà l'imperatore dietro rapporto fattogli dal consiglio aulico in riguardo al trattamento dovuto alle vedove ed orfani di quegli uffiziali italiani che erano già da prima congiunti in matrimonio allorchè vennero ammessi al servizio attivo di S. M., con suprema *sua determinazione dei 7 luglio* 1818, si è degnata con straordinaria sua clemenza di accordare che simili vedove ed orfani abbiano diritto alla pensione normale giusta la competenza accordata dal sistema austriaco.

Viene fatto noto al signor colonnello questo supplemento all'ordine dei 8 aprile del corrente anno, pag. 680, nonchè a supplemento di quello del 1° luglio del corrente anno, pag. 1202, acciò serva non solo a propria sua cognizione, ma lo ponghi a cognizione eziandio di quegli individui a cui tali ordini riguardano, nonchè per l'opportuna norma nei casi che potessero avvenire per la morte di questi uffiziali già maritati allorchè furono ammessi al servizio di S. M., coll'osservazione che in seguito di una istruzione del consiglio aulico di guerra in data del 21 del mese passato n° 4777, sotto di questa espressione ufficiale, si comprendono anche quelle partite militari le quali secondo il sistema austriaco avrebbero dovuto depositare all'atto del loro matrimonio la cauzione, e che vennero senza alcuna condizione, essendo già maritati, ammessi al servizio attivo di S. M.

Del resto poi, in seguito della qui citata clementissima determinazione, si sott'intende da se medesimo che da questi uffiziali della fu armata italiana ed ammessi al servizio di S. M. già maritati non si esigerà per le loro mogli, nè un deposito in avvenire della cauzione, nè uno scritto di rinuncia alla pensione.

L'I. R. consiglio aulico di guerra vive nella fiducia che questi uffiziali della fu armata italiana ammessi al servizio di S. M., riconosceranno in questa disposizione una nuova prova della clemenza di S. M., e troveranno in essa un forte stimolo onde servire con fervoroso attaccamento; si ripromette inoltre questo comando generale dai signori colonnelli, che essi porranno tutta la loro cura perchè questi uffiziali i quali sono specialmente legati alla sovrana clemenza con vincoli indissolubili di gratitudine, gli si mostrino in modo evidente ed efficace riconoscenti.

Gratz, li 17 agosto 1818.

Per impedimento del comandante generale
MAZZUCCHELLI *tenente maresciallo.*

N° 2368. — *Dispaccio del Consiglio Aulico di guerra. — Si partecipa che gli individui in congedo a tempo indeterminato debbono riportare il permesso al matrimonio.*

30 *agosto* 1825.

A tutti i Comandi militari.

Sono di nuovo elevati dei dubbi per parte di un'autorità militare circa la comunicazione dei permessi di matrimonio al superiorato di campo, e precisamente di quei permessi che vengono rilasciati a favore d'individui che si trovano in congedo a tempo indeterminato per contrarre

Digitized by Google

matrimonio di 2ª classe. Tale autorità era d'avviso che nei permessi di matrimonio non si avesse a comprendere che l'indicazione dell'individuo a favore del quale viene rilasciato e della sposa, non occorrendo gli altri dati delle denunzie o pubblicazioni e della celebrazione del matrimonio, e che neppure occorresse che questi permessi di matrimonio fossero vidimati dal superiore di campo della provincia (o dal cappellano militare del rispettivo reggimento o corpo) perchè la moglie ed i figli che contrassero matrimonio di 2ª classe non sono sottoposti alla giurisdizione militare, ma invece a quella civile, e che perciò non essendo necessario per questa classe di matrimonio alcuna pubblicazione da parte dell'autorità ecclesiastica militare ne sarebbe inutile l'indicazione nei registri dei matrimoni militari.

Questa opinione è assolutamente erronea; l'*individuo in congedo* a tempo indeterminato sta sempre per la sua persona sotto la giurisdizione militare gli *occorre sempre* per contrarre *valido matrimonio il permesso della sua autorità militare; durante il suo congedo* non cessa di appartenere alla giurisdizione spirituale dell'autorità ecclesiastica militare del suo reggimento o corpo od altrimenti del superiorato di campo della rispettiva provincia. Da ciò ne consegue che per la validità del matrimonio dell'individuo che si trova in congedo a tempo indeterminato occorre, come se fosse in attività di servizio, che le pubblicazioni siano fatte dalla competente autorità ecclesiastica militare sotto l'osservanza della formalità di legge e che soltanto col consenso della stessa autorità, ed in causa di effettiva dimissione, possa essere celebrato il matrimonio dall'autorità ecclesiastica non militare.

Come corollario ne deriva quindi che l'atto di matrimonio, quantunque rilasciato da una autorità ecclesiastica non militare, dev'essere inscritto sul registro dei matrimoni dell'autorità ecclesiastica militare.

Per l'esatta osservanza poi di tutte le leggi e norme relative al matrimonio in generale ed in particolare del matrimonio dei militari, e specialmente per l'esatta osservanza delle disposizioni sui matrimoni che si contraggono avanti autorità ecclesiastiche non militari si fa espresso riferimento all'ordinanza circolare del 30 dicembre 1818, nº 3529, e ciò tanto più che con questa si tende ad evitare matrimoni non validi ed a presentare ad ogni richiesta la più precisa dimostrazione dello stato celibe o coniugale e delle circostanze di famiglia del militare.

Ciò si partecipa a tutti i comandi generali perchè sia portato a notizia delle competenti autorità estensivamente anche al superiorato di campo.

Disposizioni sul trattamento di vedove e di orfani di militari della già armata veneta ed italiana nel caso che le prime passassero a seconde nozze, e le seconde si maritassero.

4 *ottobre* 1834.

Inserte nella sezione I, pensioni civili, pag. 104.

Dispaccio del dicastero aulico di polizia e censura. — Trattamento degli individui della guardia militare di polizia in Milano nonchè delle loro vedove ed orfani.

6 *ottobre* 1843.

Inserto nella sezione I, pensioni civili, pag. 241.

Digitized by Google

PROVINCIE LOMBARDE
ad eccezione di quella di Mantova.

GOVERNO PROVVISORIO.

Legge sull'organizzazione della difesa della patria.

11 *aprile* 1848.

Un popolo d'eroi inerme e senz'altro aiuto che il proprio coraggio, cacciò lo straniero dalle nostre contrade. Questo popolo accorre da ogni parte intorno alla bandiera d'Italia: torme innumerevoli di volontari sorgono da questa sacra terra, e quasi si direbbe che ognuno si rechi ad onta di esser secondo alla chiamata: Tutti chiedono organizzazione, armi, condottieri, tutta la nazione domanda di gettarsi sul nemico comune, domanda la costituzione d'una possente milizia cittadina a guarentigia dell'indipendenza e della libertà.

Perciò il governo a compiere questo voto ed a regolarizzarne l'esecuzione nei limiti dei mezzi e del bisogno:

Considerando che il servizio delle armi a difesa della patria è la più sacra delle imposte, ma insieme la più gravosa; che quindi è dovere di tutti i cittadini e giustizia che ognuno senza distinzione alcuna concorra personalmente alla salvezza comune:

Considerando che questo dovere, portato dalla necessità, deve regolarsi in modo da recare il minor disturbo possibile all'ordinario andamento dei lavori e delle transazioni sociali.

Considerando che un esercito formato sopra basi più strette di quelle dell'obbligo universale, e distinto dal rimanente delle milizie cittadine, diventa necessariamente una casta privilegiata ed estranea al corpo della società;

Considerando che il rimpiazzo è una piaga che corrompe ed indebolisce l'esercito ed è fonte dei più turpi mercimonii e di soprusi d'ogni genere, e che un corpo nel quale questo male abbia presa radice è per esperienza inferiore in disciplina ed in forza morale ad uno nel quale ogni individuo porta il sentimento della propria dignità e la coscienza del proprio dovere;

Considerando peraltro che alcune esenzioni sono reclamate dalla giustizia e dall'utilità stessa dello Stato;

Considerando finalmente che i corpi speciali, i quali esigono una istruzione più lunga e più difficile, richiedono condizioni d'esistenza affatto diverse da quelle del rimanente dell'esercito;

Il governo provvisorio, ritenuta l'urgenza delle attuali circostanze e salve le disposizioni successive della legale rappresentanza della nazione.

DECRETA:

I. Ogni cittadino dai 18 ai 60 anni è chiamato a servire personalmente la patria colle armi. Il popolo armato prende il nome di guardia nazionale.

II. Il contingente attivo che forma l'esercito è tratto dalle classi della guardia nazionale che comprendono i cittadini dai 20 ai 25 anni.

III. I cittadini della guardia nazionale delle classi dai 20 ai 40 anni possono essere dichiarati mobili per sussidio dell'esercito nell'interno dello Stato.

Le classi della guardia nazionale dai 18 ai 20 anni e dai 40 ai 60 non possono essere obbligate a prestar servizio fuori del proprio comune.

Digitized by Google

IV. Alla guardia nazionale non mobile è affidata la sicurezza interna dello Stato; all'esercito ed alla guardia nazionale all'uopo mobilizzata è affidata la difesa contro i nemici esterni.

Nei tempi ordinarii la guardia delle fortezze e delle caserme è confidata all'esercito, quella dei comuni alla guardia nazionale.

Nei tempi di guerra l'esercito è impiegato in campagna, la guardia nazionale mobilizzata concorre alla difesa dello Stato anche contro i nemici esterni, ma non può essere impiegata fuori del territorio.

V. Il regolamento della guardia nazionale determinerà tassativamente i titoli per cui possono venire dispensati annualmente dal servizio ordinario delle guardie i cittadini che per età, per salute o per situazione economica credessero di domandare la dispensa.

VI. La guardia nazionale non mobilizzata dipende dal ministero dell'interno.

L'esercito e la guardia nazionale mobilizzata dipendono dal ministero della guerra.

VII. I cittadini della guardia nazionale dai 18 ai 30 anni sono riuniti ogni anno per gli esercizii durante il tempo necessario, e nel mese il più opportuno, avuto riguardo ai lavori dell'agricoltura.

Quelli dai 30 ai 40 non lo sono che in ogni tre anni.

VIII. I cittadini della guardia nazionale chiamati all'esercito prestano servizio attivo, con obbligo di restare sotto le bandiere durante tre anni dalla data della rispettiva chiamata.

Hanno diritto a congedo dopo il primo anno quei cittadini che si occupano di studi superiori.

IX. In tempo di pace lo Stato non terrà in piedi che il minor numero di truppe possibile, ciò che permetterà di rinviare in congedo dopo il primo anno di servizio il superfluo del contingente con norme di equità e giustizia.

X. I cittadini armati, quando servono nell'esercito e nella guardia nazionale mobilizzata sono mantenuti, stipendiati ed equipaggiati dallo Stato.

Gli uffiziali e sott'uffiziali che entrano nei quadri dell'esercito sono stabili e sono rimunerati cogli onorari che si fisseranno ulteriormente.

XI. Non è ammessa l'esistenza di alcun corpo privilegiato, ma bensì quella dei corpi speciali necessari.

XII. I corpi speciali, come cavalleria, treno, artiglieria, pionieri, ecc., si reclutano fra i cittadini dai 20 ai 25 anni, che per godere dei vantaggi offerti dall'entrare in detti corpi si sottopongono ad un servizio più lungo dell'ordinario triennale. La durata per le diverse armi sarà determinata da ulteriori disposizioni.

XIII. Sono esenti dal servizio dell'esercito: i figli unici, gl'individui necessari come sostegno della propria famiglia; gl'impiegati dello Stato; gli ecclesiastici del culto cattolico aventi gli ordini maggiori, ed i ministri degli altri culti. Le prime tre categorie però fanno parte della guardia nazionale a norma della rispettiva età, ma non potranno essere adoperate che entro i limiti del proprio comune.

XIV. Il dovere di rispondere alla chiamata della guardia nazionale è sospeso per gli allievi degli studi teologici regolarmente inscritti nella matricola tenuta dall'ordinario diocesano.

XV. Due fratelli non potranno esser chiamati a servire contemporaneamente nell'esercito.

XVI. Sono esclusi gl'inabili per difetti fisici che saranno determinati da apposito regolamento e i condannati pei delitti da indicarsi nel medesimo.

XVII. La guardia nazionale che fornisce il contingente dell'armata è divisa in cinque classi. Ogni classe o parte di classe è chiamata a formare l'esercito di mano in mano che il bisogno dello Stato lo richiede, e per modo che l'una classe non possa essere requisita se non dopo che l'antecedente sia stata esaurita.

XVIII. Per la scelta dei gradnati della guardia nazionale è stabilito il principio elettivo. Gli ufficiali generali però sono nominati dal governo sopra terna proposta da corpo degli uffiziali,

Digitized by Google

XIX. I bass'uffiziali dell'esercito fino al grado di sergente inclusivamente sono nominati dal colonnello; dal grado di sergente sino al grado di colonnello inclusivamente sono nominati dal ministro; gli uffiziali generali sono nominati dal governo.

XX. Vi sono delle compagnie di espiazione pei delitti che saranno determinate ulteriormente. I refrattari sono incorporati in queste compagnie e per essi è raddoppiata la durata del servizio.

XXI. Le pensioni cui possono aver diritto gl'invalidi dell'esercito attivo saranno determinate con apposito regolamento.

Milano, l'11 aprile 1848.

CASATI, *Presidente*

Borromeo — Durini — Litta — Strigelli — Giulini — Beretta — Guerrieri — Turroni — Moroni. — Rezzonico — Ab. Anelli — Carbonera — Grasselli.

Correnti, *segretario generale.*

Decreto col quale si approva e sanziona il regolamento organico che fa seguito alla legge sull'organizzazione della difesa della patria delli 11 aprile 1848.

17 *aprile* 1848.

REGOLAMENTO PER LA GUARDIA NAZIONALE

Omissis

Mobilizzazione della Guardia Nazionale.

Omissis

Art. 186. Allorquando la guardia nazionale è mobilizzata ed unita all'esercito diviene subordinata al ministero della guerra e soggetta alle regole e discipline militari.

Invito agli Italiani ed agli stranieri di prendere servizio militare. Gli stranieri con ciò saranno fatti cittadini.

29 *marzo* 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA VENETA

AVVISA:

La repubblica organizza l'esercito. Essa invita a prender servizio sotto il tricolore suo vessillo, i valorosi italiani che militarono ai tempi di Napoleone e poi. S'insinuino al ministero della guerra: accolti avranno grado rispondente al merito, ed onorevole stipendio. Stranieri, che volessero combattere la santa battaglia dell'indipendenza italiana, saranno pure accolti, e con ciò fatti cittadini.

Viva l'Italia.

Venezia, li 29 marzo 1848.

Il Presidente
MANIN.

Il Segretario
I. Zennari

Digitized by Google

Signor Solera

La presente copia d'altrui mano tratta, concorda con quella inserita nella *Gazzetta di Venezia*, foglio ufficiale della repubblica veneta, del giorno 30 marzo 1848, n° 73, alla 1ª colonna 1ª facciata, offerto per la collazionatura.

Dalla giunta municipale, Venezia 22 aprile 1848.

Il Sindaco
FORNARI.

N° 56-8542. — *Decreto — Gl'individui che hanno il loro stabile domicilio nel territorio dello Stato da oltre sei mesi si ritengono cittadini per l'esercizio del diritto elettorale.*

24 *dicembre* 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Considerando che le nostre condizioni politiche richieggono l'esistenza d'una permanente assemblea di rappresentanti, la quale, fornita di mandato illimitato, possa ad ogni bisogno venire prontamente convocata.

Decreta:

Omissis

3° Si ritengono cittadini per l'esercizio del diritto elettorale;

a) Quelli i quali hanno il loro stabile domicilio nel territorio dello Stato, da oltre sei mesi, e non hanno conservata altra cittadinanza;

Omissis

Venezia, 24 dicembre 1848.

MANIN — GRAZIANI — CAVEDALIS.

N° 61. — *Circolare del comando superiore della città e fortezza, ai comandanti di tutte le legioni dei corpi e distaccamenti competenti l'armata di terra.*

5 *gennaio* 1849.

Colla quale vengono comunicate alcune parti dell'istruzione pubblicata il giorno 1° gennaio risguardante il metodo da tenersi nelle elezioni dei rappresentanti dell'assemblea nazionale.

Omissis

Per l'articolo 3° devesi ritenere che arruolati al servizio militare sotto le bandiere di questo Stato, s'intendono tutti i militi dipendenti direttamente dal comando in capo e perciò dal governo provvisorio, e quindi il battaglione lombardo, il battaglione napoletano ed altri che appartengono a queste categorie.

Omissis

Venezia, 5 gennaio 1849.

Il tenente colonnello capo dello stato maggiore
F. FONTANA.

Digitized by Google

N° 1151. — *Disposizioni sul riordinamento del battaglione dei veterani nazionali.*

10 *febbraio* 1849.

Circolare del Dipartimento della guerra. — Intendenza generale dell'armata.

Ai comandi militari, ai commissari di guerra ed al battaglione dei veterani nazionali.

Per riorganizzare il battaglione dei veterani, e meritamente provvedere al collocamento degli invalidi militari, viene disposto quanto segue:

1° I militari veterani che s'attrovano nell'armata di terra della Venezia, e quelli che per ferite riportate dal nemico, o per disagi che hanno sofferto non possono più sostenere le fatiche della guerra, hanno diritto, allorchè sono di buona condotta, di essere ammessi nel battaglione de' veterani nazionali;

2° Nissuno potrà essere ammesso nel suddetto battaglione quando non ne sia giudicato meritevole da una commissione composta da un ufficiale superiore della città e dei forti, dal commissario di guerra della piazza, e dal protomedico militare o chi per esso, e coll'approvazione del ministro della guerra;

3° In pendenza della formazione di apposita casa degli invalidi saranno distinti gl'individui del battaglione dei veterani in due classi cioè in veterani ed invalidi reali;

4° I primi sono impiegati nel servizio sanitario marittimo ed in servigi di guardia della città, per cui saranno completamente armati; i secondi saranno esentati da simile servizio e sottanto impiegati come ordinanze d'ufficio, od anche lasciati inoperosi quando per avanzata età e per le loro imperfezioni meritassero tali riguardi;

5° Gli ufficiali ammessi al battaglione dei veterani dovranno esser suscettibili al servizio interno del corpo, e quelli la cui avanzata età o le loro forze fisiche li rendessero incapaci di sostenere ulteriori servizi, saranno normalmente pensionati;

6° Si avrà cura di non ammettere in forza del suddetto battaglione se non quei soli ufficiali, la cui condotta morale e i prestati loro distinti servigi, li renderanno meritevoli di un simile collocamento;

7° Tanto gli ufficiali quanto la truppa dal sergente maggiore in giù, d'ambe le classi indicate all'articolo 3° avranno il trattamento della linea, però sul piede di pace;

8° Onde analogamente provvedere per quelli che sono ora nell'attuale battaglione de' veterani, viene riunita una commissione composta del signor tenente colonnello Francesco Fontana, signor commissario di guerra ff. d'ordinatore Giacomo Hochkofler e chirurgo di legione signor Sentello, per classificare gli individui tutti facienti attualmente parte del suddetto battaglione;

9° Quelli che a senso dei principii contenuti nel presente decreto, vi hanno diritto, saranno tenuti in forza del battaglione, e gli altri saranno, o rimandati ai corpi attivi ovvero licenziati, non dovendo godere tale trattamento che coloro i quali se lo sono meritato.

Venezia, li 10 febbraio 1849.

L'Intendente generale
MARCELLO.

CAVEDALIS.

Digitized by Google

N° 8649-3612. — *Disposizioni relative alle guardie civiche, ai militi non giurati, agli operai civili, che nel combattere o nel lavorare per la patria fossero feriti dal nemico e resi incapaci di servire o di esercitare l'arte propria, e provvedimenti per le vedove, genitori e figli di alcuno di essi rimasti morti per la difesa della patria.*

5 *giugno* 1849.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Decreta:

Art. 1° Le guardie civiche, i militi non giurati, gli operai civili che nel combattere, o nel lavorare per la difesa della patria fossero feriti dal nemico, e divenissero incapaci di sostenere le fatiche della guerra o d'esercitare l'arte propria, saranno ammessi nel battaglione dei veterani nazionali.

Art. 2° Quelli che volessero convivere con la propria famiglia conseguiranno tuttavia lo stipendio dei veterani, con l'obbligo, in quanto ne fossero capaci, di prestare servizio, in parità degli altri.

Art. 3° La vedova, i genitori, e i figli d'una guardia civica, d'un milite non giurato, o di un operaio civile, morto per la difesa della patria, in quanto perciò si trovassero in istato miserabile, e finchè questo durerà, otterranno il sussidio giornaliero di centesimi quaranta per testa.

Art. 4° Il trattamento degli ufficiali della civica, e d'altri uffiziali non giurati, se fossero feriti, ed il trattamento delle famiglie loro, se restassero morti, saranno determinati di volta in volta secondo le circostanze.

Art. 5° Le presenti disposizioni eccezionali non alterano punto le leggi che sono in vigore sulle pensioni degli altri corpi di militi e di operai organizzati, nella riserva di sistemare le une e le altre a tempo opportuno.

Venezia, 5 giugno 1849.

MANIN.

PROVINCIE LOMBARDO-VENETE

colla città di Venezia e sue dipendenze.

GOVERNO AUSTRIACO.

Proclami del feld-maresciallo conte Radetzky sui compromessi politici nel Regno Lombardo-veneto.

12 14 18 22 *e* 23 *agosto* 1849.

Inserti nella sezione II, pensioni civili, a pagine 214, 215, 217, 218, 219.

Digitized by Google

Notificazione del Governo civile e militare di Venezia. Tutti gli I. R. ufficiali austriaci in attività, in pensione od in stato di quiescenza i quali presero le armi contro il legittimo loro sovrano, dovranno essere immediatamente allontanati dagli I. R. Stati.

21 *settembre* 1849.

Inserto nella sezione II, pensioni civili, pag. 220.

N° 2318. — *Dispaccio ministeriale. — Organizzazione degli operai del Corpo meccanico dell'arsenale marittimo di Venezia. — Diritto a pensione o provvigione.*

6 *aprile* 1850.

a) Per fatto della rivoluzione sviluppatasi specialmente nell'arsenale di Venezia, l'organizzazione del corpo meccanico in vigore fino al 22 marzo 1848 deve considerarsi come abolito. Sua Maestà concede tuttavia che per quegli individui che da servigi prestati anteriormente all'anno 1848 dedurre potessero un diritto a pensione o provvisione, possa di volta in volta dal comando superiore della marina venire invocata in via di grazia una speciale decisione.

b) Non avranno per l'avvenire diritto a pensione o provvigione che i soli capi maestri, maestri e sotto maestri, che di nuovo verranno ammessi in servizio, e quegli individui che verranno stabilmente accettati per la custodia e sorveglianza dell'arsenale, cioè i portieri e guardiani. Tutti gli altri operai da accettarsi a norma degli eventuali bisogni non avranno diritto a provvigione che allora soltanto quando la loro invalidità derivi da uno sventurato avvenimento in servizio; circostanza che dovrà essere in modo valido ed attendibilmente comprovata.

c) La mercede attualmente corrisposta agli operai dell'arsenale viene accresciuta e fissata per l'avvenire come segue:

Pei capi maestri, fiorini 50 mensili;
Pei maestri, fiorini 45 mensili;
Pei sotto maestri, fiorini 40 mensili, esclusa però la competenza dell'alloggio accordato dal cessato sistema; la quale attualmente viene abolita;
Pegli aiutanti, fiorini 1 carantani 20 al giorno;
Pegli operai di 1ª classe, fiorini 1 carantani 10 al giorno;
Pegli operai di 2ª classe, fiorini 1 al giorno;
Pegli operai di 3ª classe, carantani 50 al giorno;
Pegli operai di 4ª classe, carantani 40 al giorno;
Pei garzoni di 1ª classe, carantani 24 al giorno;
Per quelli di 2ª classe, carantani 12 al giorno;
Per le velaie, carantani 30 al giorno;
Capo guardiano notturno, fiorini 25 mensili;
Sotto capo guardiano notturno, fiorini 22 mensili;
Guardiani notturni, fiorini 20 mensili;
Facchini civili, carantani 24 al giorno;
Servi di magazzino, fiorini 20 mensili,

Dovranno però colla sovraindicata mercede tanto i maestri quanto gli operai di Venezia recarsi pure ai lavori di Trieste e Pola, come pure negli altri stabilimenti dell'impero d'Austria senza obbiezioni, ogni qualvolta vi fossero comandati, come essi devono già in forza della determinazione del 23 settembre 1825, n° 2352, assoggettarsi all'imbarco sopra gli imperiali e reali legni da guerra per l'esercizio della loro professione, durante il quale però come pel passato, godranno oltre la paga di sistema anche la panatica.

d) Affine poi di animare e maggiormente incoraggire gli operai S. M. si è degnata di concedere che possano ai medesimi dopo un lungo servizio venir accordati degli aumenti a vita proporzionati ai prestati servigi.

e) Dal momento dell'accettazione in servizio in un imperiale e reale arsenale e per la durata del medesimo gli operai saranno esenti da ogni servizio militare, tranne quello a cui per l'esercizio della loro professione sono tenuti a bordo degli imperiali e reali legni da guerra o stabilimenti della marina austriaca; cessando poi dal servizio suddetto, rientrano essi negli obblighi del servizio militare secondo la loro età, ed a tenore delle leggi di coscrizione militare.

Per la nomina dei maestri da rimettersi al servizio e per la scelta degli operai, che a norma dei bisogni potranno venire appuntati, nonchè per la divisione dei medesimi nelle diverse classi verrà in seguito provveduto. Dopo seguita la suddetta nomina e scelta sarà fatto conoscere il giorno da cui avranno da decorrere le sovra stabilite competenze.

f) Gli statuti generali per l'accettazione dei garzoni ed operai, la loro distribuzione in classi, la loro promozione, il licenziamento, gli aumenti ecc. verranno successivamente pubblicati.

N° 11988-987. — *Nota del Ministero dell'Interno sul trattamento di riposo a favore degli inservienti di cancelleria presso i reggimenti di gendarmeria.*

5 *giugno* 1851.

Al maresciallo barone di Kempen.

Sul quesito proposto nel 9 marzo a. c. n° 2909 in punto al trattamento degli inservienti di cancelleria, che si trovano presso i reggimenti di gendarmeria in caso di loro incapacità a prestare ulteriore servizio, d'intelligenza col ministero della guerra trovasi di stabilire quanto segue:

a) Giusta il tenore dell'ordinanza circolare del preesistito consiglio aulico di guerra 20 febbraio 1844, n° 468, gl'invalidi o mezzo invalidi, i quali dietro loro domanda passano dal servizio attivo militare a prestare servizio presso dicasteri od uffici in qualità d'inservienti o d'ausiliari, sono da tenersi in evidenza nello stato dei reggimenti, come in permesso, sino a che abbiano compiuti dieci anni in servizio civile:

b) Col rescritto del consiglio aulico di guerra 10 luglio 1844, n° 1672, fu pure determinato che ai mezzo invalidi i quali ottengono degli impieghi civili senza una certa assicurazione del loro mantenimento, dovrà accordarsi un permesso provvisorio, onde assumere le funzioni di tale impiego, e se vengono, senza loro colpa licenziati da tale impiego senza alcun mantenimento, essi dovranno dopo il ritorno nel rispettivo loro corpo militare essere regolarmente sottoposti alla prescritta visita medica militare di superarbitrio. Se in questa visita vengono dichiarati invalidi reali si dovrà, pel motivo che durante il permesso essi non hanno abbandonato il servizio militare, e che senza interruzione erano impiegati al servizio dello Stato, assegnare ai medesimi le competenze normali degli invalidi a loro dovute a carico del fondo degli invalidi militari.

c) All'incontro saranno da comprendersi nello stato di riserva d'invalidi li militari reali invalidi i quali conseguirono bensì un pubblico impiego, ma nel caso della loro susseguente inabilità al servizio non avrebbero alcun diritto a pensione, o l'avrebbero soltanto dopo il decorso di vari anni di servizio.

Di conformità alle norme sovraindicate anche gl'inservienti di cancelleria presso i reggimenti di gendarmeria provenienti dall'armata, dallo stato patentale d'invalidi o dallo stato di riserva d'invalidi hanno diritto ad un assicurato mantenimento il quale consiste per un servizio al di sotto di dieci anni nelle competenze di reale invalido, e per un servizio maggiore di dieci anni nella pensione o provvigione commisurata secondo le normali civili di pensione.

Per la costante applicazione delle suddette direttive, viene a cessare la necessità di ulteriori provvedimenti per gli inservienti di cancelleria della gendarmeria che si rendessero invalidi.

In proposito trovasi soltanto di aggiungere che per gli inservienti di cancelleria presso la gendarmeria provenienti dall'armata o dalle case degli invalidi, i quali fossero applicati in posti loro idonei, più vantaggiosi non solo in confronto dell'assegno d'invalido, come reali invalidi, o della tenua mercede per bassi servizii come infermieri nella qualità di mezzo invalidi, ma anche perchè detti posti hanno assicurato il loro migliore benessere, si potrà in questo caso prolungare per quanto sarà possibile il loro migliore benessere in riguardo del loro puntuale servizio, e quindi procurare dopo dieci anni di servizio un più vantaggioso provvedimento.

Relativamente agli inservienti di cancelleria, che si trovano presso l'ispezione generale di gendarmeria si osserva che pel loro trattamento sono applicabili le norme in vigore per gl'inservienti presso i dicasteri.

Finalmente, onde poter prendere una deliberazione a riguardo degli inservienti di cancelleria, i quali conseguirono detti posti provenendo dal civile e non già dall'armata, dallo stato patentale d'invalido, o dallo stato di riserva d'invalido, vorrà V. E. far redigere un esatto elenco dei suddetti inservienti di cancelleria presso tutti i sedici reggimenti di gendarmeria, ed indi trasmetterlo a questo ministero con quelle osservazioni che emergeranno del caso.

N° 5672-1372 — *Dispaccio dell'I. R. Dicastero supremo di polizia relativo agli inservienti di cancelleria di gendarmeria.*

17 *maggio* 1856.

Al Comando dell'I. R. gendarmeria provinciale.

Relativamente al quesito fatto col rapporto 10 novembre p. p., n° 13521, sul trattamento degli inservienti di cancelleria di gendarmeria in caso di loro incapacità a prestare ulteriore servizio, d'intelligenza col comando superiore dell'armata e col ministero delle finanze viene partecipato a cotesto comando ecc. ecc. per opportuna notizia ed osservanza che per li suddetti inservienti di cancelleria provenienti dal militare (dei quali quelli presso l'ispezione generale hanno diritto a pensione, e quelli presso li reggimenti di gendarmeria possono avere soltanto la giornaliera provvigione) in caso di loro morte, od in caso di loro incapacità a prestare ulteriore servizio, devono valere tutte quelle norme che furono emanate pei militari che passarono in stabile servizio civile.

Di conseguenza:

1° Quelli inservienti di cancelleria di gendarmeria, i quali dal servizio militare attivo passarono in questo servizio civile e furono definitivamente assunti come inservienti di cancelleria benchè in quest'ultima qualifica non abbiano servito dieci anni compiuti in caso di loro pensione o di provvigione sono da trattarsi secondo le norme civili.

Digitized by Google

Si dovrà quindi aggiungere ai loro anni di servizio militare anche il servizio civile e a relativa pensione o provvigione, da calcolarsi in ragione di tutto il complessivo servizio, sarà da commisurarsi in base alle norme civili di pensione o provvigione.

In caso che il passaggio dal servizio militare al suddetto servizio civile seguisse immediatamente, non si dovrà fare differenza se il suddetto individuo militare sia passato volontariamente nel suddetto servizio civile dopo di avere compiuto il servizio militare cui era obbligato o se invece il medesimo sia già stato riconosciuto reale o mezzo invalido giacchè fino al suddetto passaggio ebbe a servire nella truppa;

2° Quegli individui militari che come reali o mezzo invalidi non passano immediatamente dal servizio militare al servizio civile, ma solo dopo di essere rimasti più o meno a lungo nello stato d'invalidi, sono capaci di ottenere una pensione o provvigione civile soltanto dopo un servizio civile di dieci anni.

Se poi divengono essi incapaci al servizio prima di avere compiuti i dieci anni di servizio civile, riacquistano il diritto alla provvigione d'invalidi od all' assegnamento di riposo militare che godevano all'epoca in cui passarono al servizio civile.

Quando però essi vengono pensionati dopo compiuti dieci anni di servizio civile, in questo caso si devono valutare anche gli anni di servizio militare per la commisurazione della pensione o provvigione civile escludendo però il tempo passato nello stato d'invalidi.

3° Finalmente per quegli individui che abbandonarono il servizio militare, o presero da loro stessi, od ottennero il congedo, è chiaro che per essi gli anni di servizio militare, quando in seguito passarono al servizio civile, non devono essere valutati per la pensione o provvigione.

Questi sono quindi da trattarsi unicamente in base alle loro prestazioni civili, come del pari gli inservienti di cancelleria della gendarmeria che furono nominati senz'aver prima prestato servizio militare.

Con ciò viene derogato il dispaccio del ministero dell'interno 5 giugno 1851, n° 11988, in quanto non sia conforme a queste disposizioni.

Per quanto poi concerne la vedova di Antonio Aouslih, inserviente di cancelleria nel 1° reggimento di gendarmeria, avuto riguardo che il di lei marito ebbe a prestare un continuo servizio di oltre quattordici anni, cioè nove nel militare e cinque nell'ultima sua qualifica, trovasi di concedere alla stessa la giornaliera provvigione di *otto* carantani commisurata sullo stipendio del di lei marito in annui fiorini 144 per la durata dello stato vedovile, con decorrenza dal giorno della soppressione del suddetto stipendio e sotto l'osservanza delle vigenti condizioni e cautele di legge.

Si retrocedono gli allegati dei rapporti 10 novembre p. p. e 2 febbraio a. c. n° 1352-855 e 1135-856.

Normale di pensione per gl'II. RR. Generali ed Ufficiali di stato maggiore e superiori dell'I. R. armata austriaca attivata col 1° gennaio 1856 compresa la marina di guerra.

25 *luglio* 1855.

N° 1424. — Ordinanza del Comando supremo d'Armata.

In relazione al sovrano ordine d'armata n° 20 del 23 luglio 1855 (foglio delle ordinanze dell'armata n° 34) viene pubblicata la seguente normale di pensione approvata con veneratissima sovrana risoluzione 23 luglio 1855 per gl'II. RR. generali e per gli ufficiali di stato mag-

giore e superiori, avvertendosi che detta normale di conformità ad ordine di S. M. I. R. apostolica entrerà in vigore col 1° gennaio 1856.

Con successiva ordinanza si faranno poi conoscere le determinazioni circa l'applicazione di questa normale di pensione ai generali, ufficiali di stato maggiore e superiori che si trovassero già presentemente in stato di pensione.

In assenza di S. A. I. R. l'Arciduca
Il primo aiutante generale d'armata
CONTE GRÜNN
Luogotenente maresciallo.

NORMALE DI PENSIONE

per gl'II. RR. Generali ed Ufficiali di Stato Maggiore e Superiori.

§ 1° — *Chi abbia diritto alla competenza di pensione.*

Tutti i generali, ufficiali di stato maggiore e superiori, che prestano lodevole servizio, hanno diritto alla competenza di pensione in caso venisse constatato che siansi resi incapaci senza loro colpa a continuare in servizio.

§ 2° — *Modo di constatare l'incapacità al servizio e sul trasferimento allo stato di riposo.*

(V. rescritto 22 aprile 1857, n° 1703, ed ordinanza 21 novembre 1859, n° 16122, serie 1ª, f. 1).

L'incapacità a prestare ulteriore servizio viene constatata mediante la visita medica militare di super-arbitrio.

In seguito a domanda si potrà dopo cinquant'anni di prestato servizio ottenere il trasferimento nello stato di riposo e conseguentemente la correspettiva pensione senz'essere sottoposti alla visita di super arbitrio.

I generali sono esenti dalla visita di super-arbitrio.

Il grado di capacità o d'incapacità a prestare ulteriore servizio viene giudicato da S. M. I. R. apostolica.

§ 3° — *Cosa s'intende per pensione.*

La pensione è un annuo assegno di provvedimento commisurato in danaro, concesso in conseguenza del trasferimento nello stato di riposo, ed il cui percepimento ha luogo in dodici rate mensili.

§ 4° — *Massime fondamentali per la commisurazione della pensione.*

La commisurazione della pensione si fa in base dello stipendio d'attività da ultimo goduto dall'individuo trasferito nello stato di riposo ed in proporzione del servizio dal medesimo prestato con riguardo altresì alle campagne di guerra ed alle ferite che avesse riportate avanti il nemico.

§ 5° — *Commisurazione della pensione.*

Ai generali spetta in pensione per li primi dieci anni di servizio il decimo dell'ultimo stipendio goduto.

Col principio di ogni successivo quinquennio di servizio si aumenta la pensione di un altro

decimo, di modo che l'importo della pensione coll'incominciare il nono quinquennio di servizio cioè coll'incominciare del 41° anno di servizio, ammonta ad otto decimi dell'intiero stipendio d'attività.

Gli II. RR. generali hanno diritto alla pensione nell'importo dell'intiero stipendio d'attività dopo 50 anni di prestato servizio.

Onde stabilire la misura della pensione per le cariche dal colonnello sino al grado inferiore degli ufficiali di stato maggiore e superiori si dovrà anzitutto dedurre la base della pensione dallo stipendio da ultimo goduto dall'individuo collocato nello stato di riposo.

La base della pensione per le cariche dal colonnello sino al grado inferiore degli ufficiali di stato maggiore e superiori è di 200 *fiorini*.

L'importo che risulta dopo dedotta la base della pensione, sarà da dividersi in *dieci* parti eguali.

La base della pensione coll'aggiunta di uno di detti decimi costituisce il minimo della pensione per un servizio al di sotto di cinque anni.

Coll'aumentare del tempo di servizio si fa maggiore l'importo della pensione, dimodochè coll'incominciare d'ogni nuovo quinquennio di servizio si aumenta di uno dei suddetti decimi, e coll'incominciare del nono quinquennio di servizio si aggiungono alla pensione gli altri due decimi, e quindi col principio del 41° anno di servizio la pensione stessa raggiunge l'intiero importo dell'ultimo stipendio goduto.

Quest'ultimo importo costituisce il massimo della pensione per ogni carica, per cui non potrà mai esservi pensione che sia maggiore dell'importo suddetto.

§ 6° — *Servizio utile nella commisurazione della pensione.*

Deve ritenersi come utile nella commisurazione della pensione il servizio prestato:

a) Nell'I. R. armata in effettivo servizio militare od in qualsiasi ramo d'amministrazione militare;

b) Nell'amministrazione civile dello Stato. In quest'ultimo caso perchè si possa avere riguardo al servizio civile è necessario che sia immediatamente senz'interruzione susseguito dal servizio militare, e che per il medesimo competa diritto ad un trattamento normale di pensione o di provvigione a carico dello Stato.

§ 7° — *Servizio che non è utile nella commisurazione della pensione.*

È da escludersi nella commisurazione della pensione il tempo trascorso:

a) Nello stato di pensione o d'invalido;

b) In permesso col trasferimento nello stato sopranumerario;

c) Negli istituti militari di educazione come allievo, o nelle compagnie di scuola come frequentante.

A riguardo per altro dei frequentanti negli altri istituti militari di educazione sarà da valutarsi in pensione il periodo di tempo passato come frequentante negli istituti suddetti.

Finalmente

b) Non potrà essere valutato il periodo di servizio susseguito da interruzione per egresso dal servizio militare con rinuncia ai benefici militari.

§ 8° — *Calcolo delle campagne nella commisurazione delle pensioni.*

Nella commisurazione della pensione ogni campagna di guerra fatta in servizio è da aggiungersi per un anno (anno di campagna) al periodo di servizio ordinario, tanto nel caso che sia stata fatta la campagna dal principio sino alla fine, quanto che sia stata fatta soltanto in parte.

Quali epoche saranno da ritenersi come campagne di guerra, sarà determinato di caso in caso mediante sovrano ordine d'armata.

Due o più campagne fatte nell'istesso anno solare non aumentano il servizio che per un anno,

Digitized by Google

§ 9° — *Calcolo delle ferite nella commisurazione della pensione.*

Quelli che per ferite riportate avanti il nemico od in conseguenza delle medesime divenissero reali invalidi avranno commisurata la pensione come avessero servito 10 anni di più.

Chi in conseguenza di ferite riportate avanti il nemico avrà perduto un braccio, un piede o l'uso di questi membri, sarà collocato a riposo con un grado immediatamente superiore, e colla pensione annessa a questo grado superiore, nella commisurazione della quale saranno altresì da aggiungersi dieci anni al servizio effettivamente prestato.

Chi per ferite riportate avanti il nemico perdesse due dei suddetti membri o l'uso dei medesimi, o divenisse intieramente cieco avrà, senz'alcuno riguardo al periodo di servizio, oltre il grado immediatamente superiore anche la pensione massima annessa a questo grado.

§ 10. — *Calcolo del periodo di prigionia di guerra nella commisurazione della pensione.*

Nella commisurazione della pensione per quelli rimasti prigionieri di guerra sarà calcolato quello solo come anno di campagna di guerra in cui vennero fatti prigionieri.

Una prigionia di guerra di maggiore durata non conterà che come semplice servizio.

§ 11. — *Ricovero nelle case degli invalidi e cura dei dementi.*

(V. Norme per constatare la demenza, 2 settembre 1864, e sul collocamento definitivo a riposo degli uffiziali dementi. — V. Ordinanza 17 febbraio 1864).

Gli uffiziali di stato maggiore e superiori divenuti reali invalidi in servizio e di conseguenza trasferiti nello stato di pensione possono venire ricoverati, secondo il numero delle piazze, nelle case militari d'invalidi.

Nella scelta degli individui da ricoverarsi nelle case militari d'invalidi si avrà anzitutto riguardo a quelli rimasti feriti avanti il nemico in ragione della maggiore gravità della ferita, indi ai dementi ed a quelli che in altro modo si resero invalidi in servizio con preferenza ai gradi inferiori d'uffiziale ed al maggior tempo di servizio nell'armata.

Per quei dementi, la pensione dei quali non è sufficiente a coprire le spese di cura durante il loro ricovero in un istituto dei pazzi, l'erario sosterrà la differenza giusta le speciali norme vigenti.

§ 12. — *Decorrenza della pensione.*

La pensione decorre dal primo del mese immediatamente successivo a quello in cui avvenne il collocamento nello stato di pensione.

§ 13. — *Scadenza delle singole rate di pensione.*

Le singole rate mensili (§ 3°) scadono nel giorno 25 del mese, e non possono essere esatte prima di questo giorno.

§ 14. — *Cessazione della competenza di pensione.*

Cessa la pensione e conseguentemente rimane soppressa tostochè il titolare non è più in istato di pensione.

Se l'egresso dallo stato di pensione avviene per la riassunzione del servizio attivo militare o per il passaggio ad impiego civile dello Stato, in questo caso la pensione è da sopprimersi in quel giorno che immediatamente precede a quello del godimento delle competenze d'attività o dello stipendio civile.

In tutti gli altri casi competerà la pensione per l'intiero mese, nel quale si ebbe a verificare l'egresso dallo stato di pensione.

Digitized by Google

§ 15. — *Scelta del domicilio del pensionario.*

Al pensionario è libera la scelta del domicilio in qualunque parte del territorio dell'I. R. Stato. Dimorando però all'estero non si potrà godere la pensione se non in seguito ad espressa concessione di S. M. I. R. Apostolica.

§ 16. — *Trasporto di domicilio e permesso.*

Potrà sempre trasportarsi il domicilio da una ad altra provincia dello Stato, ed assentarsi temporariamente dal scelto domicilio con riserva del percepimento della pensione.

Per una temporaria dimora all'estero dovranno i pensionari ottenere l'autorizzazione dal comando supremo d'armata, il quale per altro non potrà concedere un permesso duraturo oltre tre anni.

Per una dimora più lunga all'estero occorre l'approvazione di S. M. I. R. Apostolica.

§ 17. — *Competenze di pensionari chiamati a prestare provvisoriamente servizio.*

Se individui nello stato di pensione venissero chiamati a prestare *provvisoriamente* servizio, in questo caso per la durata delle loro prestazioni riceveranno oltre la pensione la differenza delle competenze inerenti alla carica di servizio.

§ 18. — *Diritto ad essere ricoverati negli ospedali militari.*

I pensionati in caso di loro malattia hanno diritto d'essere ricoverati negli ospedali militari verso però pagamento delle spese di cura determinate in ragione del grado. Però l'accettazione dei medesimi negli ospedali militari verrà richiesta di caso in caso alla competente autorità militare locale, dalla quale verrà accordata a norma della capacità degli ospitali suddetti.

§ 19. — *Competenze dei pensionari in caso di arresto disciplinare o d'inquisizione.*

In caso d'arresto disciplinare o d'inquisizione non viene sospeso il pagamento della pensione. Durante l'arresto d'inquisizione la pensione continua sino all'emanazione della sentenza e cessa soltanto allorquando venisse pronunciata la perdita del grado.

§ 20. — *Diffalchi di pensione per debiti erariali o privati.*

La pensione può essere colpita da sequestro e conseguentemente soggetta ad esecuzione per debiti erariali o privati soltanto sino all'importo di un terzo in caso che la pensione superi li 400 fiorini, e soltanto sino ad un quarto in caso che non raggiunga l'importo suddetto.

§ 21. — *Tassa di carattere ed esazione della medesima.*

Col trasferimento nello stato di pensione con un grado superiore si dovrà pagare la tassa di carattere.

La tassa di carattere colpisce la pensione, e viene introitata col diffalcarsi dalla medesima il relativo importo in dodici eguali rate mensili, decorribili dal primo mese del pagamento della pensione stessa. Se la pensione avesse a cessare prima della compiuta esazione della tassa di carattere, in questo caso saranno da depurarsi le rate rimaste non introitate.

§ 22. — *Rinuncia alla pensione.*

Ogni pensionario è libero di rinunciare al suo grado ed all'ulteriore percepimento della pensione verso gratificazione per una volta tanto nell'importo di due annate.

§ 23. — *Passaggio in servizio civile.*
(V. Nota circolare 12 ottobre 1859, n° 13157.)

I servizi militari sono da calcolarsi anche in caso di passaggio in servizio civile.

Se un individuo che dal servizio *militare attivo* fosse passato in servizio civile ed in seguito

Digitized by Google

per qualsiasi causa non avesse pensione o l'avesse in un importo minore di quello che in ragione del prestato servizio gli competerebbe giusta la presente normale di pensione, non avrà il medesimo alcun diritto di pretesa verso l'erario militare.

Se invece un individuo che dallo stato di pensione militare fosse passato in servizio civile, ed in seguito al di lui ricollocamento a riposo giusta le normali civili non gli competesse pensione od invece una minore di quella che già godeva, sarà il medesimo riposto nello stato di pensione militare, e gli si dovrà di nuovo commisurare la pensione con riguardo al periodo passato in servizio civile.

§ 24. — *Perdita del* diritto *a pensione.*

(V. Nota circolare 12 ottobre 1859, n° 13157.)

Si perde il diritto a pensione:

a) Per egresso volontario dallo stato di attività di servizio o di pensione;

b) Per rinuncia alla pensione verso gratificazione (§ 22);

c) Per incapacità fisica a continuare in servizio derivata da propria colpa;

d) Per passaggio dal servizio effettivo militare in quello civile dello Stato;

e) Per congedo dal servizio in via politica;

f) Per destituzione dal grado inflitta con sentenza di giudizio di guerra;

g) Il pensionario passato in servizio civile dello Stato perde il diritto d'essere riammesso nello stato di pensione militare quando:

1° Contraesse matrimonio senza permesso della competente autorità militare;

2° Fosse allontanato dal servizio per sua colpa debitamente comprovata sempre che però non si tratti d'eventuale incapacità a coprire il posto civile.

N° 1425. — *Risoluzione sovrana. — Provvedimenti sulle campagne di guerra degli anni 1848 e 1849 e per quelle avvenire.*

26 *luglio* 1855.

Circolare del Comando Superiore dell'Armata.

S. M. I. R. Ap. s'è difatti degnata d'accordare, che non già le campagne soltanto, che potessero essere fatte nell'avvenire, ma quelle eziandio che ebbero effetto dal cominciare del glorioso regno della M. S. si in Italia che in Ungheria possono contare ciascuna per due anni di campagna a favore di tutti i pensionati militari, cosicchè nella liquidazione della pensione possa al tempo ordinario del servizio venire aggiunto un altro anno a quell'individuo, che siasi trovato sul piede di guerra nel 1848; oppure nel 1849 soltanto; mentre a colui che fosse stato sul piede di guerra in ambidue i detti anni, ne devono essere calcolati due in più.

Per quanto al calcolo del tempo di servizio, si deve senz'altro far uso d'una eguale espressione ed indicarlo per modo che sotto l'indicazione di *tempo* (durata) *di servizio*, non debba quind'innanzi essere intesa, che la durata ordinaria del servigio, e le campagne, cui avesse preso parte il pensionando, abbiano invece da essere accennate particolarmente, p. e. *ventinove anni di servigio, nei quali sono comprese due campagne;* caso questo nel quale la pensione va commisurata sopra anni trentuno.

Omissis.

Il Primo Aiutante Generale dell'Armata
CONTE GRÜNN *Ten. Mar.*

Digitized by Google

REGOLAMENTO DELLE COMPETENZE D'ATTIVITÀ

E DEL TRATTAMENTO DI RIPOSO

per l' I. R. Armata austriaca compresa la Marina di guerra

entrato in vigore il 1° gennaio 1864.

1° *settembre* 1858.

II. Edizione ufficiale. — Vienna 1863.

Ordine d'Armata n° 27 (per la prima edizione).

Lo statuto pubblicato col mio ordine sovrano del 25 gennaio 1857 determina le basi, per l'organizzazione e per lo stato della mia armata, e questo regolamento contiene le disposizioni sulle competenze della medesima e su quanto può ad essa occorrere in denaro ed in natura nei diversi rapporti di servizio in attività e nello stato di riposo.

Mentre io rimetto questo regolamento alla mia armata dichiaro che dal 1° novembre 1858, dovrà ritenersi come legge esclusiva sulle competenze in denaro ed in natura e su quanto è in essa contemplato circa le occorrenze della mia armata, la quale, come sinora, formerà sempre anche in avvenire oggetto delle mie speciali cure.

Siccome poi dal momento in cui entrerà in vigore questo regolamento dovrà ritenersi qual legge circa alle competenze solo quanto in esso si contiene, così io comando che anche tutte le variazioni ed aggiunte che emergessero in seguito necessarie per nuove esigenze di servizio, siano pubblicate nell'istessa estensione e forma del presente regolamento onde poterle aggiungere ed inserire nel testo del regolamento, e così formare un'unica norma complessiva sulle competenze.

Laxemburg, 1° settembre 1858.

FRANCESCO GIUSEPPE.

N° 3643. — *Ordinanza Circolare del Ministero della Guerra.*
10 *novembre* 1863.

(Per la seconda edizione ufficiale).

Per le variazioni verificatesi nell'organizzazione dell'armata ebbe il regolamento delle competenze emanato col sovrano ordine d'armata 1° settembre 1858, n° 27, a subire delle modificazioni le quali, emanate in successive singole ordinanze, rendeva difficile di ora conoscere le norme complessive che sono in vigore circa le competenze stesse.

Ad ovviare quindi a questo inconveniente S. M. I. R. A. si è graziosamente degnata di autorizzare una seconda edizione di detto regolamento nella quale siano anche comprese tutte le relative variazioni sinora emanate.

Mentre in esecuzione di tale sovrana autorizzazione si pubblica la seconda edizione ufficiale di detto regolamento, si trova di determinare, che la medesima dovrà aver vigore col 1° gennaio 1864 e che da quest'epoca sarà da ritenersi come legge in luogo della prima edizione del 1858.

Nel richiamare del resto alla più esatta osservanza la prescrizione contenuta nel terzo alinea del sovracitato sovrano ordine d'armata 1° settembre 1858, viene fatto il più rigoroso dovere a tutti quelli, ai quali incombe la sorveglianza dell'esecuzione delle norme sulle competenze, di mantenere il presente regolamento sempre completo coll'aggiungervi tutte quelle norme che venissero successivamente emesse in argomento.

CONTE DEGENFELD
Maresciallo d'Artiglieria.

Digitized by Google

CAPITOLO PRIMO.

Delle competenze d'attività.

SEZIONE I. — *Delle competenze secondo il grado di generale, di ufficiale di stato maggiore e superiore, di parte ed impiegato militare, di sotto parte militare e d'inserviente d'armata.*

§ 1. — *Enumerazione delle competenze dei generali, degli ufficiali di stato maggiore e superiori, delle parti militari, degli impiegati militari, delle sotto parti militari e degli inservienti d'armata.*

La base delle competenze dei generali, degli ufficiali di stato maggiore e superiori, delle parti militari, degli impiegati militari, delle sotto parti militari e degli inservienti d'armata sta *nello stipendio.*

Al diritto di stipendio va annesso anche il diritto alla competenza d'alloggio.

Secondo le diversità dei gradi e secondo le varie circostanze di servizio s'ha diritto, oltre lo stipendio, anche alle seguenti competenze accessorie:

Foraggio,
Pauschale per il cavallo,
Legna d'ardere per l'inverno,
Servitore d'ufficiale,
Soprassoldo di funzione,
Soprassoldo di servizio,
Soprassoldo di lavoro,
Emolumenti di fortezza e soprassoldi di mobilizzazione.

Nei soprassoldi di mobilizzazione si comprendono:

Le diete,
Il soprassoldo di viaggio,
Il soprassoldo di marcia, ed il soprassoldo di campagna.

§ 2. — *Stipendio.*

Lo stipendio è un annuo assegno in denaro effettivo, commisurato a norma della diversità dei gradi, fisso in tempo sì di pace che di guerra, e da pagarsi in dodici eguali rate mensili.

SCHEMA. — *Allegato* I.

Dallo schema, allegato I, si rileva in quale misura siano sistemizzati gli stipendi annessi ai vari gradi dei generali, degli uffiziali di stato maggiore e superiori, e delle parti militari, come pure degli impiegati militari, delle sotto parti militari e degli inservienti d'armata.

Lo stesso schema dimostra in quale classe delle diete siano comprese le cariche dei generali, degli ufficiali di stato maggiore e superiori, delle parti militari e degli impiegati militari.

§ 3. — *Caratteristica dello stipendio.*

Ogni singola rata mensile dello stipendio forma per se stesso un tutto indivisibile, e come tale compete anticipatamente al titolare al primo del mese senza riguardo alle variazioni che si verificassero circa il suo stato nel mese stesso.

Non si fa quindi luogo a conteggio ed a pagamento di stipendio in ragione di alcuni giorni del mese.

La rata competente riscossa anticipatamente al primo del mese non è da rifondersi all'erario da parte del titolare se prima dell'espiro del mese stesso venisse posto fuori di servizio; se poi il medesimo non avesse al primo del mese riscosso la rata già scaduta, potrà esigerla in seguito.

Omissis

§ 26. — *Decorrenza e cessazione dello stipendio.*

Il diritto dello stipendio annesso al grado od all'impiego non incomincia che dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui avvenne la nomina alla carica od all'impiego.

In caso di aumento di stipendio nell'istesso grado, lo stipendio maggiore non decorre del pari che dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avvenne la promozione.

Cessa lo stipendio coll'ultimo giorno del mese durante il quale si verificò l'egresso dal servizio, qualunque sia il modo che sia avvenuto.

Omissis

§ 40. — *Competenze della gendarmeria chiamata a prestare servizio in tempo di guerra.*

Se un distaccamento di gendarmeria venisse chiamato a prestare servizio di campagna, in questo caso gli ufficiali superiori del medesimo, sino a che l'armata è ancora sul piede di pace, hanno diritto allo stipendio, al soprasoldo di gendarmeria, al pauschale pel cavallo ed all'assegno di montura per l'ordinanza d'ufficiale e ciò nella misura sistemizzata per la gendarmeria; tostochè però l'armata fosse posta sul piede di guerra competerà a detti ufficiali oltre lo stipendio (verso però contemporanea soppressione del soprassoldo di gendarmeria) il soprassoldo di campagna, il foraggio, il pauschale pel cavallo nell'istessa misura stabilita per la cavalleria, come pure l'assegno di montura per l'ordinanza d'ufficiale.

Dallo schema, allegato 7, si rileva la misura delle competenze in denaro e di foraggio per gli ufficiali di stato maggiore e superiori di gendarmeria. Schema-Allegato 7.

§ 41. — *Competenze degli individui posti in disponibilità.*

Le competenze dei generali, degli ufficiali di stato maggiore e superiori che si trovano nello stato di disponibilità variano secondo che i medesimi furono posti in disponibilità.

a) Per causa di servizio senza loro domanda;

b) In seguito a loro domanda

Ad *a*) Le competenze dei *generali* posti in disponibilità per causa di servizio consistono:

1° Nello stipendio sistematico diffalcato del 10 per cento.

2° 3° 4° (Competenze accessorie).

Omissis

Gli ufficiali di stato maggiore, e superiori, le parti militari e gli impiegati militari posti in disponibilità per causa di servizio hanno diritto durante la loro posizione in disponibilità a percepire in intiero le loro competenze annesse al grado, compreso il foraggio, ecc.

Omissis

Ad *b*) Le competenze dei generali, degli ufficiali di stato maggiore e superiori posti in disponibilità *in seguito a loro domanda* consistono:

1° Nello stipendio sistematico diffalcato del 10 per cento;

2°, 3° (Competenze accessorie).

Omissis

Digitized by Google

§ 42. — *Competenze degli individui applicati come* soprannumeri.

Gli individui, i quali dietro ordine speciale fossero destinati a coprire in via di soprannumero un grado od una carica oltre lo stato prescritto, od oltre la pianta sistematica, avranno diritto a tutte le competenze annesse al nuovo grado od all'avuta carica.

Omissis

Quelli che in seguito ad un permesso per un anno fossero trasferiti nello stato soprannumerico hanno diritto alle competenze solo allorquando giusta il § 46 sono rientrati in effettivo servizio.

§ 43. — *Competenze degli individui* applicati *in attivo servizio dallo stato d'armata o di pensione; o provvisoriamente* comandati *a prestare servizio dallo stato di pensione*, o *formalmente* chiamati *a prestare servizio dallo stato di pensione.*

Tutti gli ufficiali d'ispezione di fabbricati, e del pari gli ufficiali applicati negli archivi di guerra, come pure quelli destinati da archivisti e dirigenti gli uffici di spedizione dello stato maggiore generale, o destinati negli uffici di protocollo e di spedizione del ministero della guerra, dei comandi generali provinciali (pel comando della fortezza di Magonza) e del tribunale d'appello militare, e finalmente gli ufficiali applicati nei lavori di concetto presso il ministero della guerra, comandi generali provinciali (comando della fortezza di Magonza) *in quanto appartengono allo stato dell'armata*, hanno in massima diritto a tutte le competenze d'attività annesse al loro grado effettivo ad eccezione soltanto della competenza di foraggio e del pauschale di cavallo in tempo di pace, *in quanto invece appartenessero allo stato di pensione* non hanno diritto che alla differenza della pensione allo stipendio d'attività annesso al loro grado effettivo senz'altra competenza.

Se poi questi ultimi fossero applicati presso un comando d'armata mobilizzato in questo caso spetteranno loro tutte le competenze d'attività annesse al loro grado effettivo secondo che il quartiere principale d'armata, cui prestano servizio, si trovi in piede di pace o di guerra.

Gli individui dello stato d'armata applicati agli stati maggiori di corte non hanno diritto durante la loro destinazione che allo stipendio d'attività corrispondente al loro grado effettivo escluse le competenze accessorie.

Gli individui che dallo stato di pensione venissero comandati a prestare provvisoriamente servizi diversi di quelli sopra indicati hanno diritto al compenso delle spese di viaggio dal loro domicilio al luogo di servizio comandato, al soprassoldo di viaggio, ed inoltre alla differenza della pensione a tutte le competenze d'attività annesse al loro grado effettivo secondo che il corpo cui furono destinati è in piede di pace o di guerra. Terminato il servizio comandato hanno diritto alle spese di viaggio dal luogo di servizio al quello del domicilio come pure al soprassoldo di viaggio.

A quelli poi che venissero *formalmente riassunti in attività di servizio* dallo stato di pensione spetteranno tutte le competenze di attività annesse al loro grado effettivo, oltre il compenso delle spese di viaggio dal luogo del domicilio del pensionario a quello cui fu destinato, come pure il soprassoldo di viaggio.

Per la decorrenza, continuazione e cessazione delle competenze indicate in questo paragrafo dovranno osservarsi le massime generali stabilite nel regolamento.

Se l'individuo richiamato formalmente in servizio in caso di guerra venisse di nuovo trasferito nello stato di pensione, in questo caso avrà diritto al compenso delle spese di viaggio sino al suo domicilio, al soprassoldo di viaggio, come pure alla differenza di tre mesi della pensione allo stipendio d'attività, la quale sarà corrisposta in una sola volta, non tenuto calcolo del mese in cui fu riammesso in pensione.

Digitized by Google

§ 44. — *Competenze degli individui in permesso, e precisamente di quelli in permesso per motivi di malattia, per circostanze di famiglia, per motivi loro particolari od allo scopo di conseguire un impiego civile.*

Se in *tempo di pace* venisse accordato il permesso d'assentarsi dal servizio, o venisse concesso il prolungamento del medesimo sia per malattia o per circostanze di famiglia, o per motivi particolari od affine di conseguire un impiego civile il titolare avrà diritto durante il permesso od il prolungamento del medesimo, di continuare a godere tutte le sue competenze sul piede di pace, come furono commisurate per il suo luogo di guarnigione o d'impiego compreso pure l'eventuale soprassoldo di funzione o di servizio.

Lo stesso diritto compete pure a colui che per uno dei motivi suddetti ottenesse un permesso d'assentarsi dal corpo d'armata *in piede di guerra.*

Omissis

§ 45. — *Tassa per i permessi per motivi di famiglia o per affari particolari.*

Chi conseguisce un permesso per motivi di famiglia per un periodo maggiore di otto settimane, o per affari particolari per un periodo d'oltre 14 giorni dovrà pagare la tassa di permesso.

L'importo della tassa è in proporzione dello stipendio e consiste nella quarta parte dello stipendio mensile per ogni intiera settimana che eccede i termini suddetti.

Omissis

Per i permessi feriali dei professori e degli addetti agli istituti militari d'educazione non si esige alcuna tassa di permesso.

§ 46. — *Permessi per un anno.*

In caso di permesso per un anno, da non concedersi che in via eccezionale e soltanto quando vi fossero soprannumerari del medesimo grado, si fa luogo al trasferimento dell'individuo nello stato soprannumerico colla contemporanea soppressione di tutte le competenze

Per questo permesso non si esige alcuna tassa.

Omissis

§ 49. — *Competenze degli individui che si trovano in arresto disciplinare o d'inquisizione.*

Per l'arresto disciplinare, e per un arresto d'inquisizione o per un'inquisizione a piede libero non viene a cessare il godimento di tutte le competenze inerenti al grado compresa la soprapaga di medaglia.

Omissis

Dovranno perciò continuare le competenze sino all'emanazione della sentenza e cesseranno secondo le norme stabilite in questo regolamento per la soppressione delle competenze nel caso che nella sentenza fosse pronunciata la perdita del grado

Omissis

§ 53. — *Sequestro dello stipendio per debiti verso lo Stato o verso i privati.*

Lo stipendio può essere sottoposto a sequestro per rifusione di debiti verso lo Stato e verso i privati, sino all'importo di un terzo quando oltrepassa i 400 fiorini all'anno, e soltanto sino al 1/3 quando arriva o fosse minore di 400 fiorini. Le altre competenze d'attività non possono essere sottoposte a sequestro.

Digitized by Google

Gli individui che dallo stato di riposo venissero comandati a prestare temporaneo servizio soggiaceranno del pari durante questo periodo alla riduzione del loro stipendio nelle stesse proporzioni in caso di rifusione di debiti verso lo Stato o verso i privati.

§ 54. — *Tassa di servizio e misura della medesima.*

Per ogni promozione ad un grado maggiore con soldo ed in generale per ogni aumento di soldo o per il conseguimento della soprapaga d'anzianità sarà da corrispondersi all'erario una tassa di servizio la quale consiste nel terzo di ogni aumento di soldo.

I soldi fino a trecento quindici fiorini sono esenti da tassa. Le competenze accessorie non sono pure soggette a tassa.

Per il conferimento di un posto in via provvisoria non è da pretendersi la tassa di servizio, e soltanto sarà da esigersi allorquando si facesse luogo alla nomina od alla promozione in via definitiva.

§ 55. — *Tassa di carattere e misura della medesima.*

Per il conferimento di titoli ad *honores* sarà da pagarsi la tassa di carattere.

La tassa di carattere è pel titolo di tenente	fiorini	24
Capitano d'infanteria o di cavalleria	„	36
Maggiore	„	60
Tenente colonnello	„	84
Colonnello	„	120
Maggiore generale	„	192
Luogotenente maresciallo	„	240
Generale di artiglieria o di cavalleria	„	300
Maresciallo	„	600

Le parti militari e gl'impiegati militari, in caso di conseguimento di titoli ad *honores*, dovranno pagare la stessa tassa secondo la corrispondente classe delle diete.

Omissis

SEZIONE II. — *Delle competenze ordinarie degli individui di truppa.*

§ 58. — *Enumerazione delle competenze ordinarie degli individui di truppa.*

Le competenze ordinarie degli individui di truppa dal sergente d'infanteria, dei cacciatori, di cavalleria e d'artiglieria sino al soldato comune, come pure dal maestro di 1ª classe in giù, si distinguono in quelle che sono concesse in ogni circostanza di servizio, ed in quelle che si accordano soltanto in certi rapporti di servizio.

Alle prime appartengono: la paga, il vitto, il pane, l'alloggio, il vestiario, ed il tabacco da fumare.

Alle altre: le soprapaghe di servizio, di mobilizzazione, di lavoro, di sanità e d'anzianità.

§ 59. — *Competenza di paga, e corresponsione della medesima.*

La paga è un assegno giornaliero in effettivo danaro in ragione del grado.

La paga si corrisponde anticipatamente agli individui di truppa nel 1°, 6°, 11°, 16°, 21° e 26° giorno d'ogni mese.

Omissis

Misura della competenza di paga. — Schema allegato 8.

Dallo schema allegato 8 si rileva la misura della competenza di paga per ciascun grado secondo il corpo di amministrazione cui appartiene l'individuo di truppa.

Omissis

§ 99. — *Soprapaga d'anzianità.*

Tutti gl'individui di truppa assistiti di paga, i quali dopo avere terminati i loro anni di servizio militare, sia obbligatorio, sia di surrogato, continuassero a servire nell'esercito senza incontrare una nuova ferma, e che avessero bene meritato nel già prestato servizio, hanno diritto per tutto il tempo che rimarranno in servizio, oltre il loro obbligo, a percepire una soprapaga di anzianità di nove soldi al giorno.

Sono esclusi dal percepimento di questa soprapaga gl'individui che furono o che si trovassero nello stato correzionale di una compagnia disciplinare, come pure gl'individui di truppe in godimento di un assegno d'invalido e quegli individui di truppa mezzo invalidi che fossero comandati a prestare servizio di custode, di guardia od in altra qualità in una casa d'invalidi. Non compete pure la soprapaga d'anzianità a quelli, che congedati per finita capitolazione rientrassero in servizio come volontari.

Il pagamento della soprapaga d'anzianità viene fatto contemporaneamente colla paga, ed in nessun caso sarà mai tenuto l'individuo a rifondere ciò che gli fu corrisposto anticipatamente.

Omissis

§ 100. — *Decorrenza e cessazione della paga.*

a) La competenza di paga decorre pei nuovi assentati quando non venissero contemporaneamente rilasciati in permesso, dal giorno dell'arruolamento;

b) Per quelli che ritornano dal permesso, pei disertori e prigionieri di guerra, dal giorno che si ripresentano al corpo.

Cessa la paga col giorno in cui l'individuo di truppa viene in qualunque modo posto fuori dello stato di servizio attivo.

Omissis

§ 103. — *Decorrenza e cessazione della soprapaga d'anzianità.*

La competenza della soprapaga d'anzianità decorre in tempo di pace dal giorno in cui l'individuo di truppa, (sempre ritenuto che abbia bene meritato nel già prestato servizio) avrebbe diritto di essere posto nella riserva o congedato, cioè dal 1° luglio successivo al termine del servizio militare obbligatorio o di surrogato.

Gl'individui di truppa, che in tempo di pace venissero richiamati dalla riserva a prestare servizio, hanno diritto alla soprapaga d'anzianità dal giorno dell'arrivo al corpo di truppa; per gl'individui però della riserva, i quali in tempo di pace venissero *richiamati* in servizio per *ordine sovrano* nell'eventualità di una guerra, decorrerà la competenza della soprapaga soltanto da quel giorno in cui giusta le vigenti norme sono da riguardarsi come tacitamente in continuazione di servizio.

Se per circostanze di guerra venissero sospesi i congedi, gl'individui, i quali prima di questa sospensione erano in godimento di questa soprapaga, continueranno a percevera senza diminuzione; gl'individui però che rientrassero in servizio dopo la sospensione di congedi, sia per il richiamo sotto le armi sia volontariamente, non potranno avere la soprapaga d'anzianità, se non dopo tolta la sospensione dei congedi, continuando però a prestare servizio.

Il diritto al percepimento della soprapaga d'anzianità si estingue: col congedo dal servizio

militare; colla punizione in una compagnia disciplinare; col passaggio nel trattamento d'invalidi; col reingaggio come surrogato (in caso però di finita capitolazione di reingaggio si repristina la soprapaga continuando a prestare servizio);

Col passaggio dalla competenza di paga a quella di stipendio (in caso che si ritornasse senza colpa nel godimento della competenza di paga si repristinerà la soprapaga d'anzianità);

Si estingue inoltre il diritto alla soprapaga d'anzianità in tutti quei casi nei quali da un giudizio di guerra venisse pronunciata la perdita della medaglia del valor militare e dell'annessavi soprapaga.

§ 104. — *La paga sarà sempre da corrispondersi nell'importo fissato per quel corpo o per quel ramo d'amministrazione cui è addetto l'individuo di truppa.*

L'individuo di truppa dovrà sempre percepire la paga in quell'importo che è prescritto per quel corpo di truppa o per quel ramo d'amministrazione cui è addetto.

La paga maggiore goduta in un corpo o ramo d'amministrazione non dà diritto alla conservazione della medesima in caso di trasferimento in un altro corpo o ramo d'amministrazione con paga minore.

§ 105. — *Competenze dei promossi*

Ai promossi competono i maggiori emolumenti annessi al nuovo grado conseguito da quel giorno di paga immediatamente successivo al giorno della pubblicazione della promozione nel battaglione cui appartiene.

Se la pubblicazione avviene nello stesso giorno della paga, il maggiore emolumento non decorre che da quello successivo.

Omissis

§ 106. — *Competenze dei degradati.*

Al degradato, che all'atto della degradazione si trovasse nel pieno godimento delle sue competenze, si corrisponderà la paga dell'inflittogli grado inferiore dal primo giorno di paga immediatamente successivo a quello della degradazione.

Omissis

Se il degradato all'atto della degradazione fosse in godimento della paga degli arrestati (§ 107), gli competeranno la paga e le soprapaghe annesse all'inflittogli grado inferiore, dal giorno immediatamente successivo a quello in cui venisse rilasciato dall'arresto.

I degradati *in via temporaria*, dopo terminato il periodo della degradazione, hanno diritto alle maggiori competenze dal giorno in cui rientrarono nel precedente loro grado superiore.

§ 107. — *Competenze degli arrestati.*

Agli individui di truppa assistiti di paga compete, per la durata di un arresto penale o di inquisizione e senza alcun riguardo al grado, al corpo, od al ramo d'amministrazione, la paga di tre soldi al giorno, decorribile dal giorno di paga immediatamente successivo a quello dell'arresto.

Omissis

Agli arrestati non compete il pagamento della soprapaga d'anzianità.

Per quei giorni nei quali gli arrestati sono tenuti a pane ed acqua cessa la relativa competenza e va in favore dell'erario; se però all'arrestato incombesse di risarcire qualche danno privato, la competenza non corrisposta pei giorni di pane ed acqua va a costituire un fondo per far luogo al compenso suddetto.

Digitized by Google

Agli individui di truppa rilasciati dall'arresto compete la paga annessa al loro grado dal giorno del ritorno al rispettivo corpo.

Se un individuo in arresto d'inquisizione venisse assolto dalla fattagli imputazione, in questo caso gli spetteranno le competenze d'attività per tutto il tempo dell'arresto verso imputazione degli emolumenti percetti durante la detenzione.

Per un arresto disciplinare in camera, in caserma, non si fa luogo a riduzione di competenze.

Omissis

§ 108. — *Misura delle competenze per i soldati comuni nelle compagnie disciplinari.*

I soldati comuni delle compagnie disciplinari, ad eccezione delle compagnie disciplinari degli invalidi, hanno diritto alla paga di tre soldi al giorno come gli arrestati.

Omissis

§ 111. — *Competenze degli individui di truppa della gendarmeria comandati presso un'armata.*

Gl'individui di truppa di un distaccamento di gendarmeria destinati presso un'armata mobilizzata, dal momento in cui cominciano a prestare il nuovo servizio e rispettivamente dal punto in cui sono chiamati all'armata, continuano ancora a godere della paga sistemizzata in via ordinaria, ma però, verso cessazione dell'importo di sussistenza di gendarmeria, hanno diritto alle altrui competenze fissate in questo regolamento per gl'individui di bassa forza delle truppe di campagna, colla sola eccezione della competenza di montura.

Invece della competenza di montura competerà agli individui di truppa di gendarmeria, anche durante prestazione di servizio presso l'armata, il pauschale di massa che verrà aumentato in tempo di guerra del 15 per cento.

Dall'allegato 10 si rilevano le competenze di paga e di pauschale di massa degli individui di truppa di gendarmeria . — Shema allegato 10.

§ 114. — *Competenze degli individui di truppa in permesso.*

I soldati comuni ed i sotto caporali, e gl'individui ad e si assimilati, durante il loro permesso, sia che fosse stato concesso per breve tempo o fino al richiamo sotto le armi, non hanno alcun diritto alle competenze di mantenimento.

Omissis

I sott'uffiziali, e gl'individui ad essi assimilati non hanno, durante il loro permesso accordato fino al richiamo sotto le armi, alcun titolo alle competenze di mantenimento.

Omissis

Se i sott'uffiziali partissero in permesso per un breve periodo, cioè per un tempo determinato, *che non potrà essere maggiore di due mesi*, hanno diritto a continuare nel godimento della paga annessa al loro grado.

Omissis

Oltrepassandosi il periodo di permesso, od in caso di prolungamento del medesimo oltre i due mesi, cessa il godimento della paga.

Se ad un sott'uffiziale o ad un individuo ad esso assimilato venisse accordato il permesso *per un periodo maggiore di due mesi*, si corrisponderà al medesimo anticipatamente la paga per 30 giorni senz'alcun ulteriore compenso sino al ritorno al corpo.

Omissis

La soprapaga d'anzianità durante il permesso sarà da trattarsi secondo le massime stabilite per la competenza di paga.

Digitized by Google

§ 115. — *Competenze degli individui in permesso per conseguire un impiego civile.*

Gl'individui di truppa, assistiti di paga in permesso per un periodo non maggiore di sei mesi all'oggetto di fare la pratica in un impiego civile cui aspirano, continueranno, durante questo permesso, a godere della paga inerente al rispettivo loro grado.

Omissis

§ 117. — *Repristino della paga agli individui di truppa che dal permesso si rendono al corpo.*

Gl'individui di truppa che dal permesso ritornano al corpo hanno diritto al repristino delle loro competenze dal giorno della loro presentazione al servizio.

§ 118. — *Competenze degli individui di truppa graduati al loro ritorno al corpo dal permesso o dalla riserva.*

Se sotto ufficiali, sotto caporali, e soldati semplici assistiti però della paga di dieci soldi al giorno, od individui ad essi assimilati, ritornassero volontariamente al corpo dal permesso avuto sino al richiamo sotto le arme o dalla riserva, e non vi fossero posti sistemizzati disponibili secondo il loro grado, in questo caso non potranno avere che la paga minima di un comune (sei soldi) o la paga annessa al grado inferiore disponibile fino a che saranno repristinati nel loro grado.

Omissis

Se poi li suddetti individui venissero espressamente richiamati sotto le armi in questo caso saranno loro da corrispondersi le competenze annesse al loro grado dal giorno che si saranno presentati al corpo.

Omissis

§ 120. — *Diritti dei militari in permesso e di riserva che ritornano al corpo.*

I militari in permesso e di riserva che ritornano al loro corpo per prestare servizio dovranno presentarsi alla sezione militare più vicina al loro domicilio dalla quale giusta la fatta presentazione verrà disposto per l'immediato repristino delle relative competenze.

§ 121. — *Le competenze non soggiacciono ad alcun diffalco.*

Le competenze degli individui di truppa non potranno soggiacere a diffalco per qualunque siasi motivo.

Omissis

SEZIONE VI — *Delle competenze per casi e circostanze speciali di servizio.*

§ 210. — *Importo di corredo per quelli promossi ad ufficiali superiori e per quelli nominati a cappellani di ospitale di campo, o sotto parti militari ed inservienti d'armata.*

Agli individui che dallo stato militare di truppa o da una carica di sotto parte venissero promossi ad ufficiali superiori compete per il primo acquisto della montura un importo di corredo. Quest'importo è commisurato per la cavalleria in 170 fiorini, per i reggimenti d'artiglieria (compreso il reggimento d'artiglieria di costa), per il corpo dei pionieri, per le truppe di sanità e per il treno in 120 fiorini, e per le altre specie di truppe e per gli altri rami d'amministrazione in 80 fiorini.

Digitized by Google

Agli allievi delle accademie militari promossi ad ufficiali superiori, i quali hanno le competenze di sortita secondo le norme prescritte per questi istituti di educazione, non compete l'importo di corredo.

Ai cappellani di campo, i quali in caso di marcia dei battaglioni di confine o d'attivazione degli ospitali di campo fossero destinati a prestare servizio presso i medesimi, competerà all'atto della loro assunzione l'importo di corredo di fiorini 125.

Per la prima nomina a sotto parte militare o ad inserviente d'armata competerà all'individuo, per l'acquisto dell'uniforme o del vestiario, l'importo di corredo di fiorini 16 da corrispondergli per intiero in una sol volta.

§ 211. — *Importo dell'assetto di guerra.*

Ai generali, agli ufficiali di stato maggiore e superiori, alle parti militari e finalmente alle sotto parti militari ed agli inservienti d'armata, quando ricevono la destinazione o prestano servizio di campagna in tempo di guerra, compete l'importo di assetto di guerra senz'alcuna differenza che siano destinati a tali prestazioni dall'attività di servizio, o comandati a ciò provvisoriamente dallo stato di pensione.

Alla prima chiamata per la campagna compete il pieno assetto di guerra (§ 213) e per una guerra di lunga durata il semplice assetto per ogni nuovo anno di guerra (§ 212).

§ 212. — *Semplice importo di assetto di guerra.*

Il semplice importo di assetto di guerra viene commisurato nelle seguenti somme fisse e precisamente:

Per un maresciallo	in fiorini	2400
Per un generale d'artiglieria o di cavalleria	„	1200
Per un luogotenente maresciallo e maggiore generale	„	400
Per i colonnelli	„	200
Per i tenenti colonnelli e maggiori	„	100
Per i capitani d'infanteria e di cavalleria di 1ª e 2ª classe	„	60
Per gli ufficiali subalterni	„	40
Per le sotto parti militari e gl'inservienti d'armata	„	30

Le parti militari e gl'impiegati militari dell'undecima classe delle diete in su hanno diritto al semplice assetto di guerra nella misura che compete agli ufficiali delle stesse classi delle diete.

Alle parti ed agli impiegati militari della duodecima classe delle diete compete l'assetto di guerra nell'istesso importo degli ufficiali subalterni.

§ 213. — *Pieno importo di assetto di guerra.*

A quegli individui ai quali alla prima chiamata per la campagna occorre di provvedersi di cavalli, vetture, mezzi di trasporto, si corrisponderanno per ciò speciali assegni, che col semplice importo costituiscono il pieno assetto di guerra.

Questi speciali assegni si distinguono:

a) In assegno per acquisto dei cavalli;
b) Id. id. di vetture;
c) Id. id. mezzi di trasporto.

Omissis

§ 220. — *Soprasoldo personale.*

La concessione di soprassoldi personali è riservata esclusivamente alla sovrana risoluzione di S. M. I. R. Apostolica.

Digitized by Google

Qualunque sia il motivo pel quale venne concesso ad un individuo in attività di servizio il soprassoldo personale, si riterrà questo concesso a vita (§ 276) a meno che non sia stato diversamente disposto nella sovrana concessione la quale deve aversi per norma in ogni singolo caso.

I soprassoldi personali sono da corrispondersi come gli stipendi e contemporaneamente con questi; li medesimi decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello della concessione, e durano sino a che cessa lo stipendio o la pensione cioè sino alla fine del mese in cui viene a morire il titolare.

Il soprassoldo personale può essere colpito di sequestro per debiti verso lo Stato o verso privati, sino all'importo di un terzo quando non oltrepassa l'importo di 400 fiorini all'anno, o di un quarto quando arrivasse o fosse minore di 400 fiorini.

§ 221. — *Soprassoldo d'anzianità per i capitani d'infanteria e di cavalleria in prenotazione per essere promossi maggiori.*

Ai capitani d'infanteria e di cavalleria più anziani nei reggimenti, corpi, nelle amministrazioni e negli istituti, i quali in forza di sovrana risoluzione sono prenotati per un posto di maggiore in tempo di pace, compete dal primo giorno del mese successivo a detta sovrana risoluzione, ed in generale sino a che rimangono in attività di servizio senza promozione, oltre lo stipendio di fiorini 948 il soprassoldo d'anzianità di 120 fiorini all'anno da pagarsi in eguali rate mensili e contemporaneamente collo stipendio.

In caso che detti capitani d'infanteria e di cavalleria in godimento del soprassoldo d'anzianità venissero trasferiti nello stato di riposo sarà da commisurarsi la loro pensione sullo stipendio e sul soprassoldo e quindi sopra l'assegno di fiorini 1068 (§ 276). Se all'incontro venisse la nomina effettiva a maggiore in tempo di pace, in questo caso colla decorrenza delle competenze di maggiore viene a cessare il soprassoldo di anzianità.

§ 222. — *Gratificazione agl'individui chiamati a prestare servizio temporaneamente.*

Agl'impiegati ed a quelli che non appartengono alla categoria degli individui di truppa, i quali furono chiamati a prestare temporaneo servizio nell'armata, e che alla cessazione del bisogno furono licenziati da tale servizio, compete, a titolo di gratificazione, l'importo di tre mesi di paga ed il compenso delle spese di viaggio fino al loro domicilio.

Omissis

§ 228. — *Soprapaga della medaglia del valor militare.*

Agl'individui che si trovano in possesso della medaglia d'oro o d'argento di 1ª classe del valor militare compete la soprapaga della medaglia del valor militare.

Questa soprapaga consiste in un importo giornaliero secondo la diversità dei gradi e delle medaglie, come si rileva dallo schema n° 21.

La soprapaga della medaglia compete ai possessori della medesima sempre nell'istessa misura che fu concessa.

Uno stesso individuo può contemporaneamente godere la soprapaga per la medaglia d'oro e per quella d'argento.

Il pagamento della soprapaga di medaglia viene corrisposto per gl'individui di truppa anticipatamente colla paga e negli stessi periodi mensili (§ 100); per quelli invece assistiti di soldo posticipatamente alla scadenza di ciascun mese.

La soprapaga della medaglia decorre dal giorno della concessione della medesima e continua fino alla morte del titolare, semprechè rimanga nel nesso dell'armata e non ne rimanga privato per causa di pena.

Digitized by Google

Qualunque sia il motivo della sortita dal nesso dell'armata, ha per conseguenza l'immediata cessazione della soprapaga di medaglie contemporaneamente colla paga o stipendio; però gli individui i quali passano immediatamente dall'armata al servizio civile dello stato continueranno a percepire la soprapaga sino che dopo una non interrotta carriera potranno essere in qualche modo provveduti dallo Stato.

Il trasferimento nello stato di riserva viene considerato, in quanto alla competenza della soprapaga della medaglia, come una sortita dall'armata, colla conseguenza perciò della cessazione della soprapaga; in caso però che un possessore della medaglia del valore militare, nello stato di riserva, venisse richiamato sotto le armi o ritornasse volontariamente al corpo, avrà diritto al repristino della medaglia dal giorno della sua presentazione al corpo.

Se un possessore della medaglia del valor militare, che ebbe a perdere la relativa soprapaga per essere sortito dal nesso dell'armata, rientrasse di nuovo nell'armata, in questo caso avrà diritto al repristino della medesima dal giorno che rientrò in servizio.

Agli ammalati, a quelli che si trovano in permesso di breve durata, a quelli rimasti prigionieri di guerra, compete la continuazione della soprapaga.

Omissis

SEZIONE VII. — *Delle speciali competenze in alcuni istituti d'armata.*

A) — Negli istituti di educazione.

Soprassoldo d'anzianità ai professori dell'accademia medico-chirurgica Giuseppina, come pure al direttore degli studi, ai professori ed agli assistenti nell'istituto veterinario.

§ 238. — *Soprassoldo d'anzianità ai professori dell'accademia medico-chirurgica Giuseppina ed al direttore degli studi, ai professori ed agli assistenti nell'istituto veterinario.*

Ai professori dell'accademia medico-chirurgica Giuseppina ed al direttore degli studi, ai professori ed assistenti nell'istituto veterinario, in caso di continuata prestazione di servizio in detti istituti competono, oltre lo stipendio dei soprassoldi d'anzianità di dieci in dieci anni, le quali consistono pel direttore degli studi dell'istituto veterinario e pei professori di entrambi detti istituti in annui fiorini 400, e per gli assistenti dell'istituto veterinario in fiorini 200, per cui ai suddetti individui ogni dieci anni di continuato servizio nel ramo istruzione avranno un aumento di assegno di 400, e rispettivamente di 200 fiorini.

La concessione di questo soprassoldo d'anzianità è riservata al ministero della guerra, e verificandosi il caso dovrà essere richiesta alla suddetta autorità; il pagamento del medesimo dovrà effettuarsi contemporaneamente collo stipendio, e varranno in proposito le norme prescritte nel § 3° circa la caratteristica dello stipendio.

I suddetti soprassoldi d'anzianità, in caso che il titolare venisse trasferito nello stato di riposo, dovranno tenersi in calcolo oltre lo stipendio nella commisurazione della pensione (§ 276).

Omissis

SEZIONE VIII. — *Delle competenze agl'individui non appartenenti allo stato d'armata.*

Omissis

§ 266. — *Assegno d'alimentazione alle famiglie degli uffiziali, delle parti militari, degli impiegati militari, delle sotto parti militari, degli inservienti d'armata rimasti prigionieri di guerra.*

In caso che generali, uffiziali di stato maggiore e superiori, parti militari ed impiegati militari rimanessero prigionieri di guerra, competerà alle loro famiglie (per famiglia s'intenderà soltanto la moglie ed i figli legittimi che si trovano sotto la cura paterna) un assegno d'alimentazione corrispondente alla normale pensione vedovile, e nell'istesso caso alle famiglie delle sotto parti e degl'inservienti d'armata competerà un assegno d'alimentazione sul terzo dello stipendio, semprechè questo terzo di stipendio raggiunga o superi l'importo di annui fior. 100. Se invece questo terzo di stipendio non raggiungesse l'importo di 100 fiorini, in allora sarà da assegnarsi alle famiglie delle sotto parti e degli inservienti d'armata, rimasti prigionieri, l'assegnamento d'alimentazione di 100 fiorini fino a che durerà la prigionia del marito o padre.

Questo assegno d'alimentazione, in caso che la moglie fosse morta o giudizialmente separata dal marito, passerà ai figli che si trovassero sotto la cura del padre.

Ritornando il marito o padre dalla prigionia di guerra, dal giorno in cui il medesimo rientrerà nel godimento delle sue competenze a carico dell'erario, cesserà l'assegno d'alimentazione, come del pari ove il suddetto avesse a morire in prigionia di guerra.

§ 267. — *Competenze delle famiglie degli individui di truppa che contrassero matrimonio di 1ª classe.*

Alle mogli ed ai figli degli individui di truppa, assistiti di paga, i quali contrassero matrimonio di 1ª classe, compete in tempo di pace l'alloggio ed il letto a carico erariale, e durante una marcia, se esse dovessero seguire i loro mariti, avranno l'alloggio in comunione; se i padri divenissero ammalati o fossero arrestati, competerà alle mogli ed ai figli, per la durata della malattia o dell'arresto, il pane, e precisamente alle mogli in una porzione, ed ai figli in mezza porzione al giorno per capo, od il corrispondente importo in denaro.

Omissis

§ 269. — *Competenza del trimestre funerario e della gratificazione alle famiglie dei defunti militari.*

Morendo in attività di servizio od in prigionia di guerra un generale, un uffiziale di stato maggiore o superiore, od un individuo qualsiasi compreso in una delle classi delle diete, compete alla superstite famiglia (per famiglia s'intende unicamente la moglie ed i figli legittimi che si trovassero ancora sotto la cura paterna), il trimestre funerario nell'importo di tre mesate dell'ultimo stipendio goduto dal defunto. All'incontro gli assegni di provvedimento a favore delle famiglie non decorreranno mai se non dopo tre mesi dalla morte del capo di famiglia.

Rendendosi defunti in attività di servizio od in prigionia di guerra sotto parti militari od inservienti d'armata, competerà alle superstiti loro famiglie la gratificazione di 50 fiorini, ed alle famiglie degli individui di truppa assistiti di paga che contrassero matrimonio di 1ª classe e che non si trovassero in permesso fino al richiamo sotto le armi (congedo a tempo indeterminato), competerà una gratificazione nell'importo di trenta fiorini.

La suddetta gratificazione alle vedove ed agli orfani delle sotto parti militari e degl'inservienti d'armata non dà titolo per uno stabile provvedimento, il quale per altro, ove competesse, dovrà decorrere dal punto in cui venne a cessare lo stipendio del marito o padre.

Il trimestre funerario e rispettivamente la gratificazione sarà da corrispondersi alla famiglia avente diritto subito dopo la morte del capo di famiglia, e se fosse possibile nel giorno immediatamente successivo al verificatosi decesso; compete alla vedova ed ai figli nel solo caso che la medesima fosse già premorta o fosse stata divisa dal marito. All'infuori di questi individui non potrà mai concedersi il trimestre funerario.

Nei casi di dubbio se un figlio alla morte del padre abbia ancora da considerarsi come sotto la cura paterna spetterà il decidere al comando generale della provincia con speciale riguardo alla circostanza se al figlio sia o no stato concesso qualche provvedimento.

Digitized by Google

Sul trimestre funerario e sulla gratificazione non potrà aver luogo alcun diffalco, quantunque lo stipendio del defunto fosse stato soggetto a sequestro. Il trimestre funerario e la gratificazione saranno da corrispondersi da quella cassa sulla quale era assegnato lo stipendio del defunto.

§ 270. — *Durata della competenza d'alloggio per le famiglie dei militari defunti.*

Alle famiglie superstiti dei militari defunti, i quali all'epoca della loro morte erano in godimento di un alloggio in natura, continuerà l'uso del medesimo sino al prossimo termine della scadenza dell'affitto secondo gli usi del luogo. Però se per circostanze di servizio occorresse l'alloggio prima della scadenza del termine suddetto, si corrisponderà alla famiglia l'equivalente in denaro.

Omissis

Digitized by Google

TRATTAMENTO DI RIPOSO PEI MILITARI

CAPITOLO SECONDO.

Delle competenze di trattamento di riposo.

SEZIONE I. — *Delle competenze di trattamento di riposo dei generali, degli uffiziali di stato maggiore e superiori, delle parti militari, degli impiegati militari, delle sotto parti militari e degli inservienti d'armata.*

§ 274. — *Modi di provvedimento degli uffiziali di stato maggiore e superiori, delle parti militari, degli impiegati militari, delle sotto parti militari, degl'inservienti di armata in caso d'incapacità a prestare servizio.*

I generali, gli uffiziali di stato maggiore e superiori, le parti militari, gl'impiegati militari, le sotto parti militari (ad eccezione degli assistenti d'ospitale, i quali hanno, in caso d'invalidità la paga d'invalidi o l'assegno patentale di 20 soldi di nuova valuta al giorno), come pure gli inservienti d'armata, in caso d'incapacità a prestare ulteriore servizio hanno di regola diritto ad essere collocati *in istato di pensione*, ed in via d'eccezione ad essere trasferiti *nello stato di mantenimento nelle case degli invalidi militari.*

Secondo che si verifica l'uno o l'altro caso sono da distinguersi anche li provvedimenti spettanti agl'individui delle categorie suddette.

A) — Competenze nello stato di pensione.

§ 275. — *Agli individui collocati nello stato di pensione compete la pensione.*

I generali, gli uffiziali di stato maggiore e superiori, le parti militari, gl'impiegati militari e gl'inservienti d'armata collocati in istato di pensione riceveranno come competenza unicamente la pensione.

La pensione consiste in un annuo assegno, commisurato in denaro, da pagarsi in dodici eguali rate mensili.

§ 276. — *Basi per la commisurazione della pensione.*

La pensione è da commisurarsi sull'ultimo stipendio goduto (base delle competenze § 1°), e secondo il tempo del servizio prestato dall'individuo trasferito in istato di pensione.

Si dovrà altresì avere riguardo alle fatte *campagne* ed alle *ferite* riportate avanti il nemico.

Le competenze accessorie (§ 1°) e le razioni in natura degli impiegati addetti alla razza dei cavalli militari non sono da calcolarsi nella commisurazione della pensione.

Il soprassoldo personale conseguito in attività di servizio (§ 220) non può essere preso in calcolo nella commisurazione della pensione e compete il continuo godimento del medesimo, oltre la pensione normale, semprechè nella sovrana risoluzione colla quale venne concesso il soprassoldo suddetto non sia stato diversamente prescritto.

Il soprassoldo invece d'anzianità dei maggiori, dei capitani di reggimento, di corpo, d'infanteria o di cavalleria, o presso istituti d'educazione, prenotati per essere promossi a tenenti colonnelli, a maggiori (§ 221), come pure il soprassoldo d'anzianità dei professori nell'accademia medico-chirurgica Giuseppina, e del direttore e dei professori nell'istituto veterinario militare (§ 238) dovrà calcolarsi in aggiunta allo stipendio nella commisurazione della pensione.

I sergenti d'infanteria, cavalleria ed artiglieria, addetti agli istituti militari di educazione come maestri, aiuti ai maestri d'equitazione, i quali durante il loro servizio si rendessero invalidi in detti istituti, saranno da pensionarsi come sergenti di stato maggiore di 1ª classe.

§ 277. — *Misura della pensione.*

a) — Per li generali e per le parti militari della 5ª classe delle diete.

Ai generali ed alle parti militari della classe 5ª delle diete spetta in pensione per li primi *dieci anni di servizio* il decimo dell'ultimo stipendio goduto.

Col principio di ogni successivo quinquennio di servizio si aumenta la pensione di un altro decimo, di modo che l'importo della pensione coll'incominciare l'undecimo quinquennio di servizio, cioè coll'incominciare il 51° anno di servizio raggiunge l'intiero importo dello stipendio, che è il massimo della pensione, oltre il quale non potrà mai verificarsi aumento.

§ 278. — *Misura della pensione.*

b) — Per gli uffiziali, per le parti militari e per gl'impiegati militari dalla 6ª sino alla 12ª classe inclusiva delle diete.

Onde stabilire la misura della pensione per gli uffiziali di stato maggiore e superiori, come per le parti militari e per gl'impiegati militari dalla 6ª sino inclusivamente alla 12ª classe delle diete, si dovrà anzitutto in ogni singolo caso dedurre la base della pensione dallo stipendio da ultimo goduto dagli individui suddetti.

La base della pensione importa 210 fiorini.

L'importo che risulta, dopo dedotta la base della pensione, sarà da dividersi in dieci parti eguali.

La base della pensione coll'aggiunta di uno di detti decimi costituisce il minimo della pensione per un servizio al disotto di cinque anni.

Coll'aumentare del tempo di servizio si fa maggiore l'importo della pensione, in modo che coll'incominciare di ogni nuovo quinquennio di servizio si aumenta di uno dei suddetti decimi, e coll'incominciare del nono quinquennio di servizio si aggiungono alla pensione gli altri due decimi, e quindi col principio del 41° anno di servizio la pensione stessa raggiunge l'intiero importo dell'ultimo stipendio goduto.

Quest'importo costituisce il massimo della pensione per ogni carica, per cui non vi potrà mai essere una pensione maggiore dello stipendio suddetto.

§ 279. — *Misura della pensione.*

c) — Per le sotto parti militari e per gl'inservienti d'armata.

Il calcolo della pensione per le sotto parti militari e per gl'inservienti d'armata è da farsi come è indicato nel § 278 colla sola differenza che per gl'individui di questa categoria la base della pensione è da ritenersi in 105 fiorini, la quale perciò in ogni singolo caso sarà da dedursi dallo stipendio da ultimo goduto.

Quanto residua dallo stipendio, dedotta la base della pensione, si divide in dieci parti, le quali si aggiungono alla base della pensione in proporzione dell'aumento del servizio coll'istesso modo come fu prescritto nel paragrafo precedente.

§ 280. — *Servizio utile per la pensione.*

Deve ritenersi utile per la commisurazione della pensione il servizio prestato:

a) Nell'I. R. armata in effettivo servizio militare od in qualsiasi ramo d'amministrazione militare;

b) Nell'amministrazione civile dello Stato.

Digitized by Google

In questo caso però, perchè possa aversi riguardo al servizio civile, è necessario che sia immediatamente, senz'interruzione susseguito dal servizio militare, e che per il medesimo competa diritto ad un trattamento normale di pensione o di provvigione a carico dello Stato;

c) Il tempo durante il quale il militare rimase in istato di pensione in caso di giudiziaria inquisizione, allorachè però fosse stato dichiarato innocente del crimine o delitto di cui fu imputato, o non si fosse fatto luogo a procedere a termini di legge.

§ 281. — *Servizio che non è utile nella commisurazione della pensione,*

È da escludersi nella commisurazione della pensione il tempo trascorso:

a) Nello stato di pensione o d'invalido.

A questi uffiziali pensionati però, i quali fossero adoperati come uffiziali d'ispezione di fabbricati, o negli archivi di guerra, o come archivisti e dirigenti gli uffici di spedizione dello stato maggiore generale, ed infine negli uffici di protocollo e di spedizione del ministero della guerra, dei comandi generali (comando militare della fortezza di Magonza) e del tribunale d'appello militare, o finalmente fossero adoprati nei lavori di concetto presso il il ministero della guerra, comandi generali (comando militare della fortezza di Magonza), od altrimenti fossero provvisoriamente comandati a prestare servizio in altri posti sistemizzati, il tempo passato in questo servizio (§§ 43 e 290) sarà da calcolarsi come per gli uffiziali d'armata in attività di servizio.

b) In permesso col trasferimento nello stato soprannumerario;

c) Nel periodo d'esperimento per essere nominato praticante od alunno;

d) Negl'istituti militari d'educazione come allievo, o nelle soppresse compagnie di scuole come frequentante.

A riguardo per altro dei frequentanti negli altri istituti militari d'educazione sarà da valutarsi per la pensione il periodo di tempo passato negli istituti suddetti, finalmente;

e) In caso che un individuo lasciasse il servizio militare, oppure sortisse per congedo datogli in via politica, o per destituzione dal grado inflittogli con sentenza di giudizio di guerra, non si potrà mai porre in calcolo per la pensione il servizio prestato anteriormente all'egresso dal servizio, e di conseguenza non potrà neanco essere valutato se l'individuo stesso all'atto dell'egresso venisse riassunto in servizio.

Il servizio poi prestato anteriormente a congedo potrà essere calcolato nella commisurazione della pensione nel solo caso che il reingresso in servizio sia immediato senz'interruzione.

§ 282. — *Calcolo delle campagne nella commisurazione della pensione.*

Nella commisurazione della pensione ogni campagna di guerra fatta in servizio, è da calcolarsi per un anno (anno di campagna) in aggiunta al periodo di servizio ordinario, tanto nel caso che sia stata fatta la campagna dal principio sino alla fine, quanto che sia stata fatta soltanto in parte.

Quali epoche siano da ritenersi come campagne di guerra e rispettivamente come anni di campagna, ciò sarà da determinarsi di caso in caso mediante sovrano ordine d'armata.

Due o più campagne fatte nello stesso anno solare non aumentano il servizio che per un anno (1).

§ 283. -- *Calcolo delle ferite nella commisurazione della pensione.*

Quelli che per ferite riportate avanti il nemico ed in conseguenza delle medesime divenissero reali o mezzo invalidi avranno commisurata la pensione come se avessero servito 10 anni di più.

(1) Per la campagna del 1866. V. Ordinanza 17 settembre 1866, inserta nella Raccolta delle leggi sulle pensioni della marina austriaca.

Con sovrana risoluzione del 23 ottobre 1865 venne deciso che l'aumento di 10 anni di servizio sia da calcolarsi non soltanto per ferite riportate avanti il nemico, ma anche a quelli che per le stesse cause fossero classificati fra li mezzo invalidi, nel caso venissero rimessi a riposo.

Chi in conseguenza di ferite riportate avanti il nemico avrà perduto un braccio, un piede o l'uso di uno di questi membri sarà collocato a riposo *con un grado immediatamente superiore* e colla pensione annessa a questo grado superiore, nella commisurazione della quale saranno altresì da aggiungersi dieci anni al servizio valutabile.

Chi per ferite riportate avanti il nemico perdesse due dei suddetti membri o l'uso dei medesimi o divenisse intieramente cieco, avrà, senz'alcun riguardo al suo periodo di servizio, oltre il *grado immediatamente superiore* anche la pensione massima annessa a questo grado.

Il grado maggiore conseguito per ferite riportate avanti il nemico sarà da considerarsi come *grado effettivo*.

Ove le disposizioni contenute in questo paragrafo fossero da applicarsi a sottotenenti ed a capitani d'infanteria e di cavalleria di 2ª classe s'intenderà per *grado loro immediatamente superiore* quello di sottotenente e di capitano d'infanteria e di cavalleria di 1ª classe.

Queste disposizioni non sono del resto applicabili a quegli uffiziali i quali prima di essere pensionati e precisamente mentre si trovavano nello stato d'incapacità a prestare ulteriore servizio per ferite riportate avanti il nemico, fossero già stati promossi al grado superiore *ad honorem* giusta le vigenti norme di avanzamento.

Per questi ufficiali non si dovrà che collocarli a riposo, col grado effettivo senza far luogo all'aumento dei dieci anni di servizio (per semplici ferite) e rispettivamente alla promozione al grado superiore (per perdita di un membro o di cecità) e solo nel caso che la competenza di pensione inerente al grado maggiore conseguito per ferita risultasse inferiore di quella inerente al precedente minor grado col contemporaneo aumento dei dieci anni di servizio, sarà da concedersi quest'ultima pensione.

Nei casi poi di constatata perdita di un membro o dell'uso del medesimo dovrà aggiungersi l'aumento dei dieci anni al servizio effettivo prestato, e nei casi di constatata perdita di due membri o dell'uso del medesimi, o di verificatasi cecità competerà a detti ufficiali la pensione massima inerente al grado effettivo come è prescritto per gli altri individui da collocarsi a riposo per ferite riportate avanti il nemico.

Risoluzione sovrana. — Concessione dell'aumento di 10 anni di servizio ai classificati fra li mezzo invalidi per ferite riportate avanti il nemico.

10 *ottobre* 1865.

Ordinanza del Comando supremo d'Armata 23 ottobre 1865, nº 3359, div. 1ª.

S. M. I. R. Ap. con sovrana risoluzione 10 corrente ottobre si è graziosamente degnata di concedere che l'aumento di 10 anni di servizio sia da calcolarsi non soltanto a quelli rimasti invalidi per ferite riportate avanti il nemico, ma anche a quelli che per le stesse cause fossero qualificati fra li mezzo invalidi, e che tale beneficio competa a questi ultimi non soltanto fino a che conseguissero un posto sedentario, ma anche nel caso eventuale che dal posto sedentario venissero rimessi a riposo.

Digitized by Google

Di conseguenza nell'alinea 1° del § 283 del regolamento delle competenze a — reali invalidi — s'intenderà invece sostituito — reali o mezzo invalidi. —

§ 284. — *Calcolo del periodo di prigionia di guerra nella commisurazione della pensione.*

Nella commisurazione della pensione dei rimasti prigionieri di guerra sarà calcolato per anno di campagna soltanto l'anno in cui vennero fatti prigionieri.

Una prigionia di guerra che avesse una durata più lunga sarà da calcolarsi come semplice servizio.

Omissis

Norme sul computo delle prestazioni prima della cessazione dal servizio in detti casi.

Vienna, 25 *marzo* 1860.

Ordinanza del Comando supremo d'Armata. — N° 2342, div. 1ª.

L'ultimo alinea del § 284 del regolamento sulle competenze è da ritenersi modificato come segue:

Finalmente:

e) Allorquando un individuo sortisse dal servizio militare per abbandono del medesimo, per congedo, per licenziamento in via d'ufficio o per destituzione dal grado in forza di sentenza di giudicato di guerra, non gli saranno mai calcolate nella commisurazione della pensione le prestazioni anteriori a tale egresso dal servizio, e non saranno del pari calcolate nemanco nel caso che il medesimo individuo all'atto dell'egresso fosse di nuovo riassunto in servizio.

§ 285. — *Decorrenza della pensione.*

La pensione incomincia a decorrere dal primo del mese immediatamente successivo a quello in cui avvenne il collocamento nello stato di pensione.

§ 286. — *Modalità per il pagamento della pensione.*

Ogni singola rata mensile di pensione (§ 275) costituisce una rata mensile di competenza indivisibile, la quale spetta ed è da esigersi dal titolare anticipatamente al primo giorno d'ogni mese e per l'intiero mese senza alcun riguardo alle variazioni di Stato che potessero verificarsi nel titolare nel corso del mese stesso.

Non si farà luogo a conteggio di pensione per parti di mese.

In caso che nel conteggio della quota mensile di pensione sull'importo annuale si avessero delle frazioni di soldo, si dovranno trascurare le frazioni stesse e di conseguenza dovrà sempre farsi la quitanza, il pagamento ed il conteggio in cifre di fiorini e di soldi intieri.

§ 287. — *Cessazione della pensione.*

Cessa la pensione e conseguentemente è da sopprimersi tosto che il titolare non è più in istato di pensione.

Digitized by Google

In ogni caso gli competerà la pensione per l'intiero mese nel quale si ebbe a verificare la causa dell'egresso dallo stato di pensione.

Chi lascia trascorrere un anno senza esigere la pensione perde il diritto alle rate arretrate; il titolare però che per più di dodici mesi non riscuote la pensione potrà pretendere gli arretrati delle ultime dodici rate decorribili da quel mese nel quale si presentò per avere la pensione.

§ 288. — *Permesso per la scelta e trasporto del domicilio del pensionario.*

Il pensionario può domiciliare in qualunque parte del territorio dell'I. R. Stato. Per stabilire però il domicilio in Vienna occorre la superiore approvazione per gli ufficiali dal capitano d'infanteria o di cavalleria ai gradi inferiori.

Potrà sempre trasportarsi il domicilio in un altro luogo delle provincie dello Stato come pure esentarsi temporariamente dal scelto domicilio con riserva del percepimento della pensione.

§ 289. — *Percepimento della pensione stando all'estero e permesso per recarvisi.*

Non potrà godersi la pensione stando stabilmente all'estero se non in seguito ad espsessa concessione di S. M. I. R. A.

Per una *temporanea* dimora all'estero dovranno i pensionari ottenere il permesso dal ministero della guerra, il quale per altro non potrà concedere un permesso per il periodo maggiore di tre anni. Per una dimora più lunga all'estero occorre l'approvazione di S. M. I. R. A.

Durante il permesso di temporanea dimora all'estero rimane riservato al titolare il diritto di esigere la pensione semprechè però ritorni negli II. RR. Stati alla scadenza del permesso.

§ 290. — *Competenze dei pensionari comandati a prestare provvisoriamente attivo servizio.*

Le competenze dei pensionari comandati a prestare provvisoriamente attivo servizio sono indicate nel § 43.

Ove poi un pensionario avesse prestato servizio provvisorio comandato per una durata tale che l'aumento del tempo passato in detto servizio, od il calcolo delle campagne fatte durante il medesimo, come pure delle ferite riportate, gli dessero un aumento alla già avuta pensione in questo caso si dovrà procedere ad una nuova liquidazione.

§ 291. — *Diritto per essere ricoverato nelle case degli invalidi.*

Gli ufficiali superiori e le sotto parti militari che si trovano in istato di pensione possono venire ricoverati nelle case degli invalidi militari (§ 301) in proporzione delle piazze sistemizzate, semprechè però essi sieno reali invalidi e quindi si trovino in istato definitivo di riposo.

Sono esclusi da questo favore quelli che si trovano in istato *temporaneo* di riposo.

§ 292. — *Diritto ad essere ricoverati negli ospedali militari.*

I pensionati in caso di loro malattia hanno diritto ad essere ricoverati negli ospedali militari verso pagamento delle spese di cura giusta la tariffa e sotto le stesse condizioni stabilite pei militari in attività di servizio.

§ 293. — *Trattamento degli ex militari divenuti pazzi.*

Gli ex-militari pensionati divenuti pazzi ogni volta che venisse riconosciuto necessario il ricovero dei medesimi in qualche istituto, dovranno essere accolti in un istituto provinciale dei pazzi, e durante la loro malattia dovranno essere tenuti in evidenza da una casa d'invalidi (§ 301 *c*).

Digitized by Google

§ 294. — *Competenze dei pensionari che si trovano in arresto disciplinare e sotto inquisizione giudiziaria.*

Si continuerà il pagamento della pensione ad onta che l'ex-militare sia in arresto disciplinare e sotto inquisizione giudiziaria, sia che per questa si trovi in arresto od a piede libero.

Il tribunale che procede all'inquisizione deciderà di caso in caso se durante l'inquisizione stessa avrà a corrispondersi al pensionario l'intiera pensione o solamente un giornaliero assegno d'alimentazione rimanendo in questo caso depositato il residuo della pensione.

Se in seguito alla procedura giudiziaria debba rimanere estinta la pensione ciò sarà indicato nella sentenza che verrà emessa dal competente tribunale militare di guerra.

§ 295. — *Soprapaga dei pensionari per la medaglia del valore militare.*

Ai pensionari che sono in godimento della soprapaga per la medaglia del valore militare verrà corrisposta detta soprapaga sotto l'osservanza delle norme stabilite nel § 228.

§ 296. — *Diffalchi di pensione per debiti erariali o privati.*

La pensione può essere colpita da sequestro e conseguentemente soggetta ad esecuzione per debiti erariali o privati soltanto fino all'importo di un terzo in caso che la pensione superi li 400 fiorini, e soltanto fino ad un quarto in caso che non raggiunga l'importo suddetto.

§ 297. — *Gratificazione del trimestre funerario per le famiglie dei pensionari che si rendono defunti.*

Alla morte di pensionari, ad eccezione di quelli che appartengono alla categoria delle sotto parti militari ed agli inservienti d'armata, spetta alla superstite loro famiglia (per la quale si intende unicamente la vedova ed i figli che si trovassero sotto la cura paterna) il trimestre funerario nell'importo di tre mesi di pensione.

Le famiglie superstiti delle sotto parti militari e degli inservienti d'armata i quali si resero defunti in istato di pensione, hanno diritto ad una gratificazione di 50 fiorini senza pregiudizio di quanto potesse loro competere a titolo di definitivo provvedimento (il quale in questo caso dovrà pagarsi dal giorno della soppressione della paga del rispettivo marito e padre, § 269).

Per la competenza e per il pagamento del trimestre funerario e della suddetta gratificazione dovranno valere le stesse norme indicate nel § 269 riferibili a simili competenze per quelli che si resero defunti in attività di servizio.

§ 298. — *Tassa di carattere.*

Col trasferimento nello stato di pensione con un grado superiore si dovrà pagare la tassa di carattere la cui misura è indicata nel § 55.

La tassa di carattere colpisce la pensione col diffalcarsi dalla medesima il relativo importo in dodici eguali rate mensili. Se per riammissione in servizio militare, civile, o per ricovero in una casa d'invalidi venisse a cessare la pensione prima che sia soddisfatta la tassa di carattere, i relativi arretrati saranno da dedursi sul nuovo stipendio del pensionato riammesso in servizio militare o civile o ricoverato in una casa d'invalidi. Se un ufficiale fosse collocato in pensione con un carattere superiore, e nel termine prescritto per il pagamento della tassa di carattere rinunciasse al suo grado verso la gratificazione di cui al § 300, in questo caso il residuo della tassa dovrà essere detratto in una sol volta dall'importo della gratificazione. Negli altri casi di cessazione della pensione saranno da depennarsi le rate di tassa non ancora scadute.

Digitized by Google

§ 299. — *Passaggio in servizio civile.*

I servizi militari sono da calcolarsi anche in caso di passaggio in servizio civile.

Se un individuo che dal servizio *militare attivo* o dallo *stato temporaneo di pensione* fosse passato in servizio civile ed in seguito per qualsiasi causa non avesse pensione o l'avesse in un importo minore di quello che in ragione del prestato servizio gli competerebbe giusta il presente regolamento, non avrà il medesimo alcun diritto di pretesa verso l'erario militare.

Se invece un individuo che dallo *stato definitivo di pensione* militare fosse passato in servizio civile ed in seguito al di lui ricollocamento a riposo giusta le norme civili non gli competesse pensione od una minore di quella che già godeva, sarà il medesimo riposto nello stato di pensione militare e gli si dovrà di nuovo commisurare la pensione con riguardo al periodo trascorso in servizio civile.

Del pari un uffiziale che dallo *stato definitivo di pensione* venisse passato in impiego civile, e che in seguito a superiore autorizzazione avesse a rinunciare al posto civile, siccome non conforme alle sue circostanze e capacità, potrà conseguire il repristino della pensione militare che da *ultimo godeva.*

Agli uffiziali pensionati passati in servizio civile dello Stato compete, a titolo di soprapaga personale, un terzo della pensione

In caso che durante l'applicazione d'un pensionato uffiziale in servizio civile dello Stato gli emolumenti annessi all'impiego civile non superassero per lo meno d'un terzo la pensione militare da ultimo goduta, spetterà al medesimo la differenza sino al terzo della pensione, come soprapaga personale, da corrispondersi dall'erario militare sino a tanto che il medesimo conseguirà un impiego il cui stipendio cogli annessi emolumenti sorpassi d'un terzo la pensione militare da ultimo goduta. Di conformità saranno pure da trattarsi gli uffiziali pensionati *applicati* come ricevitori del lotto, maestri di posta, sebbene i medesimi in questa qualità non fossero parificati agli impiegati dello Stato e non potessero conseguire pensione per dette prestazioni di servizio. Ove poi gli emolumenti dell'impiego civile non consistessero in uno stipendio fisso ma soltanto in tasse eventuali o percentuali, si dovrà prendere a base per fissare la detta soprapaga il prodotto annuo di dette tasse considerate come stipendio, come pure l'importo della pensione militare e delle eventuali soprapaghe personali a carico dell'erario, e giammai quegli assegni che si percepissero a carico di una pia fondazione o di una cassa di privato soccorso.

§ 300. — *Gratificazione per rinuncia alla pensione.*

Ogni pensionario, ad eccezione soltanto di quello nello *stato temporaneo* di pensione, può rinunciare al suo grado ed all'ulteriore percepimento della pensione verso la gratificazione per una volta tanto di due annate di pensione (§ 298), semprechè però risulti dietro visita medica che il chiedente la gratificazione non si trovi per malattia in uno stato tale da lasciare presumere in imminente pericolo la sua vita.

Gli ecclesiastici pensionati militari, i quali desiderassero di rinunciare alla pensione verso il conseguimento della gratificazione, dovranno anzitutto conseguire e produrre il permesso del loro capo diocesano o dell'ordine.

La gratificazione sarà da corrispondersi ai titolari subito che venissero posti fuori di stato, cioè tosto che verrà rilasciato ai medesimi il certificato di essere stati depennati dal ruolo dei pensionari, quand'anche non fosse ancora decorso il mese pel quale devono ricevere il relativo assegno di pensione.

Digitized by Google

B) — Competenze per lo stato di mantenimento nelle case degli invalidi militari.

§ 301. — *Distinzione degli individui aventi diritto allo stato di mantenimento nelle case degli invalidi militari od alle relative competenze.*

Gl'individui aventi diritto allo stato di mantenimento nelle case degli invalidi militari si distinguono:

a) In quelli che effettivamente vengono ricoverati nelle case degli invalidi militari o nelle loro figliali (§ 302);

b) In quelli ai quali viene conferita una piazza nell'istituto degli invalidi militari e vivono con libera scelta del domicilio fuori delle case degli invalidi (§ 303), e finalmente;

c) In quelli che per demenza vengono ricoverati in un istituto dei pazzi, e per la durata del loro ricovero in quest'istituto, vengono assegnati alle case degli invalidi per la corrispondente sorveglianza e per i provvedimenti di curatela (§ 304).

Per ognuna di queste classi di stato di mantenimento nelle case degli invalidi militari variano le relative competenze.

§ 302. — ad *a*) *Competenze degli individui effettivamente ricoverati nelle case degli invalidi militari.*

Gl'individui trasferiti nello stato di mantenimento nelle case degl'invalidi militari i quali effettivamente sono ricoverati nelle case suddette o nelle loro figliali (§ 301 a) hanno diritto all'intiera paga inerente al loro grado effettivo.

Oltre a ciò compete ad essi l'alloggio e qualora ad essi fosse spettata in attività di servizio la legna nella stagione jemale verrà pure questa loro corrisposta nell'istessa misura inerente al grado coperto in attività di servizio.

Siccome le abitazioni nelle case degli invalidi o nelle loro figliali sono ripartite a norma dei locali, così non potrà ad essi competere che un alloggio corrispondente ai locali stessi ed in relazione al loro grado, escluso qualsiasi diritto per l'alloggio del personale di servizio.

Il godimento del giardino che si trovasse in qualche casa d'invalidi spetta per quell'alloggio al quale si trova naturalmente annesso.

Quanto alla decorrenza, al pagamento ed alla cessazione delle competenze indicate in questo paragrafo dovranno valere per analogia le stesse norme che furono prescritte nel primo capitolo a riguardo di simili categorie di competenze nello stato di attività di servizio.

Le competenze a rate intiere mensili, la paga e la legna in inverno incominciano a decorrere dal primo giorno del mese immediatamente successivo al conferimento di una piazza di mantenimento in una casa d'invalidi, e cessano col mese della sortita, e saranno da corrispondersi per l'intiero mese.

Le competenze d'alloggio, ossia il diritto al ricovero in un'abitazione di una casa d'invalidi, decorre dal giorno del conferimento della piazza di mantenimento e cessa quattordici giorni dopo l'egresso dallo stato di mantenimento.

Qualora però una piazza di mantenimento in una casa d'invalidi, rimasta vacante, venisse conferita prima che sieno decorsi 14 giorni dacchè rimase vacante, ovvero quando la famiglia rimasta superstite all'individuo morto nella casa d'invalidi fosse ancora in godimento dell'alloggio concesso al medesimo (§ 306), in questi casi la competenza d'alloggio per il nuovo investito della piazza di provvedimento non incomincierà a decorrere se non dopo decorsi i suddetti 14 giorni o dopo cessato il diritto di godimento nella famiglia dell'estinto.

§ 303. — ad *b*) *Competenze degli uffiziali ai quali fu conferita una piazza di mantenimento in una casa d'invalidi e vivono fuori della casa stessa.*

Il numero delle piazze di mantenimento in una casa d'invalidi (con libera scelta di domicilio fuori della casa stessa) è fissato in sessantasette, delle quali sono destinate:

Dodici piazze per i capitani di fanteria o di cavalleria di prima classe;
Sette piazze per i capitani di fanteria e di cavalleria di seconda classe;
Venti piazze per i luogotenenti;
Trent'otto piazze per i sottotenenti di prima o di seconda classe.

Quegli uffiziali i quali hanno conseguito una piazza di mantenimento in una casa d'invalidi (§ 301 *b*) ricevono l'intiero stipendio secondo il loro grado effettivo come gli stessi ricoverati nella casa degli invalidi.

Spetta inoltre ad essi un indennizzo d'alloggio, ed agli uffiziali subalterni (luogotenenti e sottotenenti) anche un indennizzo per la legna nell'inverno.

L'indennizzo d'alloggio, senza differenza di luogo, consiste per un capitano di fanteria o di cavalleria in annui fiorini 80, per un luogotenente o sottotenente in annui fiorini 50; l'indennizzo per la legna nell'inverno, senza differenza del luogo di domicilio, resta fissato a fiorini 8 e cinquanta soldi per ciascun mese d'inverno. Quali mesi siano da considerarsi come mesi d'inverno venne determinato nel capitolo delle competenze d'attività.

Relativamente alla decorrenza, al modo di pagamento ed alla cessazione delle competenze indicate in questo paragrafo dovranno valere per analogia le stesse norme prescritte nel capitolo 1° a riguardo delle simili competenze in attività di servizio.

L'indennizzo d'alloggio sarà da pagarsi a rate trimestrali anticipate e decorrerà dal primo giorno del trimestre solare che immediatamente segue a quello della concessione di una piazza di mantenimento. Come gli stipendi e l'indennizzo per la legna in inverno, i quali sono scadibili al primo d'ogni mese, vengono corrisposti per l'intiero mese senza riguardo alle variazioni che possono verificarsi nel corso del mese stesso nella persona del titolare, del pari l'indennizzo d'alloggio scaduto nel primo giorno di un trimestre solare spetta al titolare per l'intiero trimestre, dimodochè il medesimo non avrà a rifondere alcun che all'erario se durante il trimestre fosse sortito dallo stato di mantenimento.

Lo stipendio e l'indennizzo per la legna nell'inverno cessano il primo del mese, l'altro nel trimestre nel quale si verificò la cessazione del diritto nel titolare.

Norme per la concessione della gratificazione in causa di rinuncia a pensione.

7 *dicembre* 1859.

Ordinanza del Comando supremo d'Armata, n° 5114, div. 15ª.

Se il pensionario si fa a chiedere la gratificazione a sensi del § 303 del regolamento sulle competenze, dovrà anzitutto essere constatato che il medesimo non sia affetto da malattie tali da lasciar presumere che si trovi in imminente pericolo di vita.

Il comando generale provinciale farà a questo scopo sottoporre a visita il postulante.

La commissione sanitaria procederà in proposito come è prescritto per la visita d'un pensionario in caso di riassunzione di servizio.

La visita deve aver luogo presso il competente comando generale provinciale, o comando militare.

Se il parere della commissione sanitaria ammette che il postulante non sia affetto da malattie tali da lasciar presumere che si trovi in imminente pericolo di vita, in allora si concederà la

gratificazione sotto le condizioni del § 303 del succitato regolamento, in caso opposto sarà da respingersi l'istanza per la gratificazione.

§ 304, ad e). — *Competenze dei dementi ricoverati negl'istituti dei pazzi ed assegnati alle case degl'invalidi per essere tenuti in evidenza.*

I dementi i quali sono ricoverati negli istituti civili dei pazzi ed assegnati alle case degli invalidi per essere tenuti in evidenza e per li provvedimenti di cautela (§ 301, *c*) ricevono la pensione normale.

Verificandosi la necessità che simili individui dovessero essere ricoverati in un istituto dei pazzi competerà ad essi un trattamento di cura distinto nelle tre seguenti classi, come è in uso in detti istituti e cioè ai generali, uffiziali di stato maggiore e superiori, come pure alle parti militari ed agli impiegati militari sino inclusivamente all'undecima classe delle diete, ad eccezione dei sotto-medici, spetterà la prima classe di trattamento di cura; la seconda ai sotto-medici, ai sotto-veterinari ed agli impiegati della duodecima classe delle diete, finalmente la terza classe alle sotto parti ed agli inservienti d'armata.

Le spese di cura sono da dedursi dalla pensione e dai redditi dell'eventuale sostanza dell'individuo. Qualora la pensione e gli altri redditi non coprissero le spese di cura, l'erario ne dovrà sostenere provvisoriamente la differenza, ed il residuo che rimane scoperto dovrà prenotarsi sulla sostanza dell'individuo, già posseduta dal medesimo allorchè venne ricoverato nell'istituto dei pazzi, e sarà da assicurarsi l'esazione della medesima a favore dell'erario nel caso di morte dell'individuo suddetto. In questo caso sotto la stessa riserva di regresso competerà inoltre all'individuo nell'istituto dei pazzi, per l'acquisto del vestiario e della biancheria e per soddisfare ad altri minori bisogni un annuo soprassoldo consistente in fiorini 80 per gl'individui della 1ª classe, 60 per quelli della 2ª classe, e finalmente in 40 per quelli della 3ª classe. Questo soprassoldo per altro non potrà mai essere maggiore senza un fondato motivo, e sarà da esigersi dal curatore del demente in rate trimestrali dalla competente cassa della casa d'invalidi, e sarà da conteggiarsi a carico dell'erario sotto il controllo della competente commissione della cassa d'invalidi.

Questo soprassoldo salvo sempre l'ulteriore regresso compete anche nel caso che la pensione e gli altri redditi fossero sufficienti per coprire le spese di cura del demente, ma non del vestiario, della biancheria e delle altre piccole occorrenze.

In caso che si avessero dei sopravanzi sulla pensione e sugli altri redditi del demente dopo essersi dedotte le spese di cura si osserveranno le norme generali riferibili alla curatela.

Gl'individui ricoverati nella sezione dei pazzi della casa invalidi in Firnau sono da trattarsi quanto alle loro competenze di conformità alle disposizioni del § 302.

§ 305. — *Norme di competenze per diversi casi di servizio e per speciali circostanze.*

Per gl'individui nello stato di mantenimento nelle case degl'invalidi militari dovranno valere le seguenti norme:

Per la soprapaga della medaglia del valore militare, le massime esposte nel § 228;

Per il trasporto di domicilio e per la dimora all'estero d'individui, ai quali venne conferita una piazza di mantenimento in una casa d'invalidi le disposizioni accennate nei §§ 288 e 289;

Per quelli comandati a prestare temporariamente attivo servizio, le massime del § 43;

In caso di ricovero in un ospitale militare, le norme del § 48;

In caso di sequestro di stipendio e pensione, le disposizioni dei §§ 53 e 296, e finalmente

Nei casi di arresto disciplinare o d'inquisizione, il disposto del § 294, ed in caso di passaggio in servizio civile dello Stato, le norme del § 299.

Ad ogni individuo nello stato di mantenimento nelle case d'invalidi è in facoltà di rinunciare

al suo grado ed agli ulteriori emolumenti di mantenimento verso una gratificazione consistente nell'importo di due annate di stipendio, sotto però le condizioni prescritte nel § 300.

§ 306. — *Competenza del trimestre funerario e del godimento dell'alloggio per le famiglie dei defunti nelle case degl'invalidi.*

Alle famiglie degli individui morti nello stato di mantenimento nelle case militari d'invalidi compete il trimestre funerario nell'importo di tre mesate dello stipendio o della pensione; alle famiglie delle sotto parti militari morte nello stato di mantenimento compete una gratificazione di 50 fiorini.

Per la competenza e per il pagamento di detto trimestre funerario e della gratificazione dovranno osservarsi le stesse norme indicate nel § 269 a riguardo di simili competenze per defunti in attività di servizio.

Alle famiglie dei defunti (cioè alla moglie ed ai figli legittimi che si trovano sotto la cura del padre), i quali ebbero a conseguire una piazza di mantenimento verso contemporaneo ricovero in una casa d'invalidi (§ 301, *a*) compete oltre il trimestre funerario e la gratificazione anche il godimento dell'alloggio occupato dal defunto nella casa d'invalidi sino all'espiro del termine della disdetta secondo l'usanza del paese.

§ 307. — *Competenze per le famiglie dei dementi.*

Le famiglie (la moglie ed i figli legittimi che si trovano sotto la cura paterna), di quelli che per demenza furono ricoverati in un istituto civile dei pazzi, ovvero nella sezione dei pazzi nella casa degli invalidi in Firnau, hanno diritto a ricevere per la loro sussistenza quanto sopravvanza dalla pensione del demente (§ 301 e § 302), dedotte le spese di cura. Se non havvi alcun sopravvanzo, in allora le famiglie avranno diritto a quel trattamento che loro spetterebbe in caso di morte del capo della famiglia. Ove poi si avesse un sopravvanzo sulla pensione del demente, dedotte le spese di cura, e questo sopravvanzo non raggiungesse quanto spetterebbe alla famiglia a titolo di normale provvedimento, si concederà alla famiglia stessa la differenza.

Alla morte dei dementi compete alla famiglia anche il trimestre funerario di conformità a quanto fu disposto sotto il § 306.

Sezione II. — *Delle competenze di trattamento di riposo per la truppa.*

§ 308. — *Le competenze di trattamento di riposo per la truppa variano secondo la classe dello stato di provvedimento in cui è collocato il militare.*

Gl'individui di truppa, dal sergente d'infanteria, dei cacciatori, di cavalleria ed artiglieria sino al soldato comune, come pure dal mastro di 1ª classe sino al rango inferiore, ai quali compete il trattamento d'invalido con riguardo alle loro speciali prestazioni nell'armata, vengono trasferiti o

a) Nello stato di mantenimento nelle case militari d'invalidi, o

b) Nello stato patentale d'invalido, o finalmente

c) Nello stato di riserva d'invalido.

Secondochè un individuo militare invalido viene trasferito in una delle tre classi suddette, variano le relative competenze.

A) — *Competenze degli individui militari di truppa, trasferiti nello stato di mantenimento nelle case militari d'invalidi.*

§ 309. — *Enumerazione delle competenze degli individui militari trasferiti nello stato di mantenimento nelle case militari d'invalidi.*

Agli individui militari trasferiti nello stato di mantenimento nelle case militari d'invalidi competono: la paga, il vitto, il pane, l'alloggio, il vestito ed il tabacco da fumare (limito).

A norma di date circostanze spettano inoltre ai medesimi speciali soprapaghe, quali sono le seguenti: le soprapaghe di servizio, di marcia, di lavoro, di sanità, di medaglia, e quelli per gravi ferite, di Francesco I, ed infine la soprapaga per invalidi della guardia della Corona ungherese.

§ 310. — *Paga.*

La paga che compete agli individui militari trasferiti nello stato di mantenimento nelle case militari d'invalidi, ad eccezione di quelli che si resero invalidi, mentre erano comandati negli istituti delle farmacie militari, e secondo il grado effettivo che ciascun individuo aveva in attività di servizio militare, e secondo il corpo nel quale dallo stato attivo di servizio militare venne trasferito nello stato d'invalido.

Dallo schema allegato n° 26 si rileva in quale misura è da determinarsi la paga d'invalido per li singoli gradi, secondo la differenza dei vari corpi di truppa e dei rami d'amministrazione, come pure per quegli individui che direttamente dalle loro prestazioni comandati presso gl'istituti delle farmacie militari vengono posti nello stato d'invalidi.

La paga degli individui militari invalidi trasferiti nello stato di mantenimento nelle case militari d'invalidi è da pagarsi anticipatamente come per gl'individui militari in attività di servizio, e quando un individuo avrà ricevuto anticipatamente la paga, non sarà tenuto a rifonderla se non nel caso eccezionale di essere ricoverato come ammalato in un ospitale.

§ 311. — *Competenze di vitto.*

Gl'individui militari di truppa trasferiti nello stato di mantenimento nelle case militari d'invalidi hanno diritto alle competenze di vitto nell'istesso modo e nell'eguale misura come gl'individui militari in attività di servizio. Le norme prescritte riferibilmente alla corresponsione delle competenze di vitto, ritenuto sempre che concorrano le stesse circostanze di servizio devono valere anche per gl'individui militari trasferiti nello stato di mantenimento nelle case militari di invalidi.

Questi individui militari di truppa dovranno in generale osservare lo stesso sistema economico, come gl'individui in attività di servizio acquartierati secondo i regolamenti di caserma, questi però che con certificato medico comprovassero di non potere digerire i legumi, o mangiare la carne per mancanza di denti, potranno conseguire di tenere un sistema economico speciale di camerata, senza che per altro loro competa un assegno maggiore di quello che spetta agli altri individui di truppa.

Quelli che hanno famiglia sono in facoltà di partecipare al vitto in comune, o di farlo cuocere a parte. In quest'ultimo caso si dovranno lasciare ad essi piazze speciali sui focolari per far cuocere il loro vitto, come pure lasciar usare ad essi il materiale di cucina ad uso del servizio comune. Ove per altro loro occorresse degli utensili speciali, potranno provvederli a loro carico e non già a spese dello Stato.

Gl'invalidi militari di truppa, ricoverati nelle case d'invalidi, i quali, giusta certificato medico, senza però essere propriamente ammalati, in causa della loro grave età non potessero prendere parte ad uno dei suddetti trattamenti speciali di vitto, riceveranno il vitto dietro or-

dinazione medica dall'ospitale che si trova in ciascuna casa d'invalidi; verranno acquartierati vicino all'ospitale della casa d'invalidi, ma non avranno diritto nè al vitto in denaro, nè al pane (§ 312), nè al servizio di cucina (§ 313).

§ 312. — *Competenze di pane.*

Agli invalidi di truppa ricoverati nelle case militari d'invalidi compete il pane sulla stessa misura, come ai militari in attività di servizio, colla sola differenza che potrà concedersi agli invalidi il compenso in denaro pel pane.

Gl'individui però che ricevono il vitto dietro ordinazione medica dall'ospitale della casa d'invalidi (§ 311) non hanno diritto al suddetto compenso durante il loro speciale sistema di vitto.

§ 313. — *Competenze d'alloggio (abitazione, servizio, letto a spese dell'erario).*

Gl'individui di truppa trasferiti nello stato di mantenimento nelle case d'invalidi hanno diritto alla competenza d'alloggio nell'istesso modo come fu determinato, relativamente ai militari in attività di servizio.

A quelli che hanno il vitto dall'ospitale a termini del § 311), non compete il servizio di cucina.

All'invalido militare di truppa compete pure a carico dell'erario il letto colla coperta di lana d'inverno, anche in estate.

§ 314. — *Competenze di vestito (montatura ed armamento), pauschale (soprapaga) per accomodamento dei medesimi e per riparazioni alle scarpe.*

Il vestito (montatura ed armamento), compete agli invalidi di truppa nello stato di mantenimento nelle case militari d'invalidi, come è prescritto dalle norme vigenti.

Le montature e gli armamenti nelle qualità prescritte dalle suddette norme vengono concessi secondo il bisogno dell'intiera brigata, e sempre nel caso che quelli o parti di essi già in uso non siano suscettibili di riparazione. Non si fa luogo ad una richiesta speciale per monture ed armamenti individuali per essere scaduto il termine della competenza; soltanto la biancheria potrà rinnovarsi a dati termini periodici, cioè ogni sei mesi, e precisamente al 1° maggio ed al 1° novembre d'ogni anno.

Non potrà concedersi il vestito e l'armamento che in natura, escluso quindi il relativo equivalente in denaro.

Per gl'individui, i quali in caso di ferite o per infermità corporali non potessero giovarsi del vestito prescritto, si concederà un altro a norma dei loro bisogni.

Agli individui carichi di famiglia potrà concedersi in via eccezionale, sulle scorte che vi esistessero qualche soccorso per vestire i loro figli.

Per conservare in uso gli oggetti di monture ed armamento compete la soprapaga di riparazione alle scarpe e per altre piccole spese nell'istessa misura, come per la truppa d'infanteria in tempo di pace.

Questa soprapaga è da considerarsi come una competenza concretale delle compagnie della casa, ritenute come corpi, ed è da calcolarsi a carico dell'erario per lo stato complessivo degli individui di truppa che si trovano alla fine di ciascun mese in diritto di avere la competenza di montura.

§ 315. — *Competenza di tabacco da fumare (limito).*

Agli individui di truppa nello stato di mantenimento nelle case militari d'invalidi compete il tabacco da fumare (limito) nell'istesso modo e sotto le stesse condizioni come per la truppa in attività di servizio.

§ 316. — *Soprapaghe di servizio.*

Agli individui di truppa nelle case militari d'invalidi che prestano servizi della natura sottoindicati saranno da corrispondersi le seguenti soprapaghe di servizio:

1° La soprapaga giornaliera corrispondente all'importo di quella del vitto per gl'individui comandati a prestare servizio presso un ospitale d'una casa d'invalidi. (Questa soprapaga compete pure all'infermiera destinata nell'ospitale della casa degli invalidi a curare le mogli degli invalidi come nel § 337).

2° La soprapaga di quattro soldi di nuova valuta al giorno:

a) Per ciascuno degli individui applicati come guardiani presso le case militari d'invalidi;

b) Per gli individui destinati come inservienti presso le chiese e cappelle della casa d'invalidi;

c) Per li comandati alla putitura del magazzeno delle monture della casa d'invalidi;

d) Per il sott'ufficiale che presta servizio da professo in una casa figliale d'invalidi e

e) Per quelli che dalla casa d'invalidi in Vienna sono comandati a prestare servizio da guardiani nell'istituto figliale degli ufficiali.

3° La soprapaga di dieci soldi di nuova valuta:

a) Per il sott'uffiziale che in mancanza dell'ufficiale superiore viene destinato a prestare servizio da aiutante in una casa d'invalidi;

b) Per il sott'ufficiale che in mancanza d'un professo della casa d'invalidi fosse destinato a supplire il posto del medesimo;

c) Per ciascuno degli individui destinati a sorvegliare le opere di costruzione presso la casa stessa d'invalidi o presso una casa figliale;

d) Per quelli incaricati di radere la barba agli individui di truppa nella casa d'invalidi, avvertendosi che non potrà esservi più d'uno per ogni compagnia;

e) Per gl'individui destinati a seppellire i morti della casa d'invalidi.

Finalmente:

4° La soprapaga di quindici soldi di nuova valuta al giorno per ciascuno degli individui destinati come lavoranti nelle farmacie delle case d'invalidi.

Le soprapaghe specificate nel presente paragrafo competono senza differenza di grado per la durata delle suindicate prestazioni e sono da corrispondersi contemporaneamente colla paga, però in via posticipata.

§ 317. — *Soprapaghe di sanità.*

Se ai militari venisse corrisposta una soprapaga di sanità per motivi di salute in riguardo del luogo in cui prestano servizio tale soprapaga sarà pure da corrispondersi a quelli che si trovassero in detto luogo nello stato di mantenimento nelle case d'invalidi.

In caso poi che questi invalidi dovessero trasferirsi altrove per la cura dei bagni, verrà corrisposta ad essi per la durata della medesima la soprapaga di bagno nella misura concessa e sotto le stesse condizioni per li militari in attività di servizio.

§ 318. — *Soprapaga in caso di marcia.*

Un invalido di truppa che nello stato di mantenimento nelle case d'invalidi venisse posto in marcia per qualsiasi motivo con intieri battaglioni o soltanto con trasporto misto di truppa, avrà diritto ad una soprapaga pei giorni di marcia nella misura prescritta dalle vigenti norme.

Verificandosi la marcia nel raggio in cui è collocata un'armata in piede di guerra, se l'armata è in godimento delle sussistenze di tappa, ne avrà pure diritto anche l'invalido e le percepirà, come del pari la soprapaga di marcia, fino a quando si troverà nel territorio dell'armata in piede di guerra.

Digitized by Google

§ 319. — *Soprapaga per la medaglia al valor militare.*

Se un individuo di una casa d'invalidi fosse in possesso della medaglia d'oro o d'argento di 1ª classe del valore militare continuerà a percepire la soprapaga annessa a tale medaglia nell'istesso importo come in attività di servizio. In generale per la soprapaga della medaglia per gl'individui di truppa che si trovano ricoverati in una casa d'invalidi avranno pieno effetto le disposizioni del § 228.

§ 320. — *Soprapaghe di lavoro.*

Un individuo di truppa che nello stato di mantenimento nelle case militari d'invalidi fosse comandato a prestare lavori pei quali competono soprapaghe speciali di lavoro per li militari in attività di servizio, riceverà esso pure queste soprapaghe nell'istessa misura.

§ 321. — *Soprapaga per gravi ferite.*

Agli individui di truppa ricoverati nelle case d'invalidi, i quali per ferite riportate avanti il nemico rimasero privi d'un braccio, d'un piede o dell'uso di uno di questi membri spetta oltre le altre competenze la sopra paga di soldi 10 al giorno. Quelli poi che perdettero due dei suddetti membri, o l'uso dei medesimi o rimasero totalmente ciechi avranno una soprapaga di 20 soldi al giorno.

Se ed in quale misura compete questa soprapaga ciò sarà da verificarsi dalla commissione di soprarbitrio nell'atto che farà la proposta per l'accettazione dell'individuo nella casa d'invalidi, e sarà da decidersi di caso in caso con speciale ordinanza del comando generale provinciale.

La soprapaga per gravi ferite è da corrispondersi contemporaneamente colla paga, e precisamente alla stessa scadenza ed in via anticipata. Il pagamento della medesima sarà sempre continuato in qualunque circostanza anche nel caso della gratificazione cui si riferisce il § 335; rimarrà però sospesa durante l'arresto penale o d'inquisizione.

§ 322. — *Soprapaga di Francesco I e soprapaga per gl'invalidi della guardia della corona ungherese.*

Agli individui nello stato di mantenimento nelle case militari d'invalidi, i quali in servizio nel 1° reggimento d'infanteria di linea o nella guardia della corona ungherese passarono immediatamente nello stato d'invalidi, spetta, oltre le ordinarie normali competenze, anche una soprapaga; agli invalidi del 1° reggimento d'infanteria di linea compete la soprapaga di Francesco I, cioè dieci soldi al giorno; ed agli invalidi della guardia della corona ungherese cinque soldi al giorno, da corrispondersi anticipatamente colla principale.

Queste soprapaghe rimangono sospese durante l'arresto penale o d'inquisizione.

§ 323. — *Massime fondamentali per il pagamento delle competenze.*

La paga d'invalido, le competenze di vitto, pane, alloggio e vestito incominciano a decorrere per l'invalido trasferito nello stato di mantenimento nelle case militari d'invalidi dal giorno immediatamente successivo a quello del di lui ricovero nella casa d'invalidi, e terminano col giorno dell'egresso dalla casa suddetta.

La decorrenza e durata delle soprapaghe di servizio (§ 316), di sanità (§ 317), di marcia (§ 318), della medaglia del valore militare (§ 319), di lavoro (§ 320), e per gravi ferite (§ 321) sono determinate dalle relative concessioni.

La soprapaga di Francesco I e quella per gl'invalidi della guardia della corona ungherese (§ 322) decorrono e cessano contemporaneamente colla paga principale d'invalido.

Digitized by Google

§ 324. — *Competenze pei comandati.*

In caso che un individuo nello stato di mantenimento nelle case militari d'invalidi fosse comandato a prestare un servizio pel quale non competono speciali soprapaghe di servizio, e non fosse della specie indicata nel § 325, non riceverà per tale comando che le ordinarie competenze.

§ 325. — *Competenza per li comandati a prestare provvisoriamente attivo servizio.*

Un individuo ricoverato nelle case militari d'invalidi che fosse comandato a prestare provvisoriamente attivo servizio percepirà durante il comando, oltre le competenze d'invalido, la differenza a raggiungere la competenza di attività di servizio inerente al grado. Inoltre continuerà a godere delle soprapaghe speciali d'invalido (§§ 321 e 322), come pure quella della medaglia.

In tutti quei casi nei quali gl'individui di truppa nei corpi attivi d'armata avessero a ricevere in certe contingenze di servizio speciali soprapaghe di lavoro o simili, competeranno pure queste anche agli invalidi comandati a prestare provvisoriamente attivo servizio.

§ 326. — *Competenze per gli ammalati e dementi.*

Ogni invalido di truppa ricoverato nelle case d'invalidi ha diritto in caso di malattia alla assistenza e cura medica.

A norma del bisogno avrà pure diritto ad uno speciale trattamento medico.

I medicamenti che occorressero per gl'invalidi di truppa secondo le loro malattie e gli altri soccorsi, come per esempio: gambe di legno, stampelle, fasciature inguinali, bande, ecc., saranno loro prestati a carico erariale. Per le altre speciali occorrenze di minore necessità, la cui spesa non può essere sostenuta dall'individuo nè colla paga, nè cogli altri accessori, potrà supplirsi a norma delle circostanze o con sussidi dalle casse di privato soccorso esistenti nelle case di invalidi o con assegni di speciali fondazioni.

Gli individui ricoverati nelle case militari d'invalidi o nelle loro figliali avranno rasa la barba gratuitamente.

In caso di malattia d'invalidi ricoverati nelle case militari d'invalidi saranno dessi trasferiti nel prossimo ospitale civile o militare per la corrispondente cura a carico erariale.

Gl'invalidi ricoverati negli ospitali militari riceveranno per la durata della loro cura il normale trattamento di ospitale giusta le ordinazioni mediche verso soppressione delle altre competenze, e precisamente questa soppressione dovrà aver luogo come in simili casi è prescritto a riguardo del militare in attività di servizio. Continuerà per altro durante il loro ricovero nell'ospitale il diritto al percepimento della soprapaga per gravi ferite (§ 321), di quella di Francesco I e per la guardia della corona ungherese (§ 322), come pure di quella della medaglia (§§ 228 e 319) e delle altre soprapaghe provenienti da pie fondazioni (§ 333), le quali saranno da corrispondersi agli invalidi stessi dopo la loro guarigione od ai loro eredi in caso di morte.

Gl'individui in permesso o che si trovassero ricoverati fuori delle case d'invalidi, i quali per essere intrasportabili, non possono essere ricoverati in un ospitale, saranno da curarsi nel loro luogo di dimora a carico erariale.

Gl'individui colpiti da demenza saranno ricoverati nell'istituto dei pazzi presso la casa degli invalidi in Firnau e soltanto nel caso che non vi fosse disponibile nel medesimo alcuna piazza saranno in seguito ad autorizzazione del comando generale provinciale ricoverati nel più vicino istituto dei pazzi, ed ivi saranno mantenuti a spese dell'erario militare.

§ 327. — *Competenze degli individui trasferiti da una ad altra casa d'invalidi.*

Il trasferimento d'un invalido di truppa da una ad altra casa d'invalidi non dà luogo a variazione di competenze.

In caso però che un invalido per trovarsi in una casa d'invalidi godesse di speciali sopra-

Digitized by Google

paghe o soccorsi di privata fondazione o provenienti dalla cassa privata della casa invalidi col giorno del trasferimento in un'altra casa d'invalidi rimarrà privo di dette soprapaghe o soccorsi.

L'invalido di truppa che riprendesse attivo servizio militare rientra nelle competenze della truppa o del corpo presso il quale fu destinato.

Gl'individui i quali dallo stato di mantenimento in una casa d'invalidi fossero trasferiti nello stato patentale d'invalido o di riserva d'invalido saranno da trasportarsi al domicilio da essi prescelto ed al luogo più vicino; durante il trasporto competerà ai medesimi la paga d'invalido oltre le competenze di marcia come ai militari in attività di servizio; col giorno immediatamente successivo all'ultimo del loro mantenimento nella casa d'invalidi entrano nel godimento delle competenze d'invalido patentale o di riserva d'invalido.

§ 328. — *Competenze per gli individui in permesso.*

L'invalido che ottenesse il permesso d'assentarsi dalla casa d'invalidi riceverà anticipatamente la paga normale ed il compreso in denaro pel pane per metà del periodo di permesso, se questo fu accordato per un termine non maggiore di due mesi, e riceverà invece anticipatamente dette competenze per un mese soltanto ove il permesso fosse di maggiore durata.

Se non viene oltrepassato il periodo di permesso accordato od il prolungamento del medesimo, il quale potrà concedersi purchè col permesso originario il periodo non sia maggiore di due mesi, al ritorno si accorda suppletoriamente la paga ed il compenso in denaro pel pane per l'ulteriore periodo di permesso; se invece si oltrepassasse il periodo di permesso, si perderà il diritto al suppletorio pagamento di dette competenze, e soltanto dal giorno del ritorno dal permesso si rientrerà nel godimento delle competenze di mantenimento, ritenuto che non siasi decaduto dal diritto di partecipare alle medesime in causa d'essersi oltrepassato il periodo del permesso.

La soprapaga per gravi ferite (§ 321) di Francesco I, quella per la guardia della corona ungherese (§ 322), del valore militare (§§ 228 e 319) e gli assegni di fondazione rimangono invariati anche durante il permesso, però si pagano posticipatamente al ritorno dal permesso, semprechè però nel frattempo il titolare non abbia perduto il diritto al trattamento d'invalido, giacchè in questo caso dette competenze si avranno a corrispondere sino al giorno in cui è cessato il titolo al trattamento d'invalido.

Gl'individui che si recassero all'estero non hanno alcun diritto alle competenze d'invalidi dal giorno della sortita sino a quello del ritorno negli II. RR. Stati.

§ 329. — *Competenze per quelli che si trovano in arresto.*

Agl'individui di truppa nello stato di mantenimento nelle case d'invalidi durante il loro arresto penale o d'inquisizione compete, senza riguardo al grado, la paga di tre soldi al giorno.

Le competenze di vitto e pane sono corrisposte per intiero indipendentemente dall'arresto.

Quelli che per malattia prima del loro arresto ricevessero il vitto dall'ospitale della casa d'invalidi dietro ordinazione medica, perdono il diritto a questo favore per la durata dell'arresto.

Coll'incominciare del trattamento d'arresto cessa il pagamento delle soprapaghe senza però rifusione di quelle già pagate anticipatamente; soltanto la soprapaga di sanità continua anche durante l'arresto.

Allorchè un arrestato viene rimesso in libertà senza perdita del trattamento d'invalido, ritorna nel godimento delle competenze che gli erano prima corrisposte ad eccezione della soprapaga di servizio, la quale non potrà essere riposta in corso di pagamento se non nel caso che l'individuo fosse di nuovo rimesso in quel servizio al quale è annesso il godimento della soprapaga suddetta.

Digitized by Google

Le soprapaghe (§§ 319, 321 e 322) ed i sussidi di fondazione (§ 333) che vanno in risparmio per la durata dell'arresto, possono essere impiegate a risarcire i danni privati, allorquando l'arrestato vi fosse obbligato, od altrimenti vanno all'erario od al fondo competente.

Se un individuo che si trovasse in arresto fosse rimesso in libertà perchè innocente del fatto imputatogli, o per non essersi trovato luogo a procedere per motivi di legge avrà diritto di conseguire la differenza della paga non corrispostagli durante la prigionia, come pure delle soprapaghe e degli assegni di fondazione, ad eccezione della soprapaga di servizio la quale compete soltanto per la durata dell'effettiva prestazione di servizio.

Non cessa il godimento delle competenze durante un arresto in camera, in caserma od in massima durante un arresto disciplinare inflitto semplicemente dal comando di compagnia.

§ 330. — *Competenze dei degradati.*

L'invalido di truppa nello stato di mantenimento nelle case d'invalidi che fosse degradato avrà durante la degradazione la paga inerente al grado minore.

Saranno continuate anche durante la degradazione, le altre competenze comprese le soprapaghe ed i sussidi di fondazione (§ 333); però se il degradato era in godimento della soprapaga di servizio, sarà questa da sopprimersi nel caso che contemporaneamente alla degradazione venisse l'individuo allontanato dal servizio al quale era annessa la soprapaga suddetta.

Se il degradato all' atto della degradazione si trovasse in arresto, in questo caso gli competerà la paga minore dal giorno immediatamente successivo a quello in cui sarà rilasciato dall'arresto.

§ 331. — *Competenze dei mezzi di trasporto in caso di marcia.*

Tosto che un individuo di truppa in istato di mantenimento nelle case d'invalidi viene posto in marcia da solo o con intieri battaglioni gli competeranno i mezzi di trasporto giusta e norme e prescrizioni per li militari di truppa in attività di servizio.

§ 332. — *Competenze degli invalidi delle guardie e gendarmeria di Corte, della gendarmeria, del corpo della guardia militare di polizia e della marina di guerra, che si trovano nello stato di mantenimento nelle case d'invalidi.*

Gl'invalidi di truppa, dei trabanti, della gendarmeria di Corte, della guardia del palazzo di Corte, della gendarmeria, del corpo della guardia militare di polizia e della marina di guerra, i quali si trovano nello stato di mantenimento nelle case d'invalidi godranno della paga e delle altre soprapaghe sistemizzate per essi giusta le speciali norme per gl'invalidi di detti corpi, come pure delle altre competenze, ad eccezione della paga, spettante agli altri invalidi in forza di questo regolamento.

Gl'invalidi della gendarmeria di Corte, dei trabanti (ad eccezione del personale di servizio) non hanno diritto alle competenze di vestito (§ 314) di montura, di armamento, di riparazione per le scarpe, di spese accessorie come gli altri invalidi; essi riceveranno invece uno speciale equivalente di montura, col quale dovranno procurarsi la montura stessa e l'armamento e conservarli in buono stato, rimanendo per altro ad essi in facoltà di vestirsi o giusta le prescrizioni per le case d'invalidi o di conformità a quelle per la gendarmeria di Corte o pei trabanti.

La misura della paga d'invalido e delle speciali soprapaghe per gl'individui dei suddetti corpi trasferiti nello stato di mantenimento nelle case militari d'invalidi, come pure l'equivalente di montura degli invalidi della gendarmeria di Corte e dei trabanti si rilevano dall'appendice IV.

Digitized by Google

§ 333. — *Soprapaghe, soccorsi e sussidi provenienti da fondazioni e dalle casse di privato soccorso esistenti presso case d'invalidi.*

Fra le speciali competenze degli invalidi devono comprendersi le soprapaghe, li soccorsi e sussidi accordati da pie fondazioni per gl'invalidi in generale o per speciali case d'invalidi, come pure quelle corrisposte dalle casse di privato soccorso esistenti presso le case d'invalidi.

Il diritto a tali soprapaghe, soccorsi e sussidi è determinato dalli speciali titoli di fondazione, ed in quanto a quelle provenienti dalle casse di privato soccorso presso le case d'invalidi dovranno osservarsi le speciali relative disposizioni.

In quanto dette competenze abbiano il carattere di soprapaga fissa giornaliera, saranno desse corrisposte posticipatamente ma colla paga principale. Esse competono in ogni circostanza, ma non saranno da corrispondersi in caso e durante l'arresto penale o d'inquisizione, e la dimora all'estero. Le competenze che vanno in risparmio per questo periodo rimangono a favore del corrispondente fondo.

In caso di morte gl'importi già maturati, ma rimasti in arretrato e conseguentemente non pagati spettano all'eredità del defunto.

Le soprapaghe di fondazione che sono destinate per una speciale casa d'invalidi, come pure le soprapaghe, li soccorsi e sussidi delle case di privato soccorso nelle case d'invalidi, cessano tosto che il titolare più non appartiene allo stato della relativa casa d'invalidi (§ 327).

§ 334. — *Competenze di pane per la moglie e figli d'un invalido di truppa.*

La moglie ed i figli d'un invalido di truppa nello stato di mantenimento nelle case d'invalidi che in caso di malattia del rispettivo loro marito e padre hanno diritto durante la malattia al pane e precisamente la moglie in una porzione ed i figli in mezza per ciascuno al giorno.

Però a questa competenza hanno diritto soltanto la moglie che contrasse matrimonio di 1ª classe, ed i figli procreati da questo matrimonio che si trovano tuttora sotto la cura paterna e che non abbiano oltrepassato i maschi il 14° anno di età, e le femmine li 12 anni.

Questa competenza di pane spetta alla moglie ed ai figli anche in caso che il loro marito e padre venisse posto nello stato delle competenze d'arresto.

In caso di malattia compete alla moglie e figli ed a carico dell'erario il gratuito ricovero in un ospitale civile o militare, ed in massima compete ad essi la cura medica gratuita, come pure li medicamenti nell'istessa misura come per il loro marito o padre (§ 326).

La moglie che contrasse matrimonio di 2ª classe ed i figli procreati da questo matrimonio, come quelli nati da matrimonio di 1ª classe che hanno oltrepassata l'età normale, ai quali venne concesso in via d'eccezione di abitare nelle case d'invalidi, o nelle loro figliali onde assistere in modo speciale il rispettivo loro marito e padre, sono da trattarsi in caso di malattia come le altre mogli e figli, come pure in caso di malattia o di arresto penale e d'inquisizione del rispettivo marito e padre hanno diritto alle stesse competenze di pane.

§ 335. — *Gratificazione per rinuncia al trattamento nella casa d'invalidi.*

Ad ogni invalido che rinuncia volontariamente al mantenimento nella casa d'invalidi spetta una gratificazione.

Questa gratificazione consiste nell'importo di due annate della paga d'invalido annessa al grado effettivo del rinunciante ed a quegli individui i quali all'atto della visita medico militare di superarbitrio rinunciassero all'assegnatogli trattamento d'invalido sarà detta gratificazione pagata direttamente dalla cassa del rispettivo corpo di truppa tostochè avranno conseguita la corrispondente decisione del comando generale.

Per il calcolo della gratificazione i mesi saranno ritenuti senza differenza per giorni 30 e l'anno per 360 giorni.

Digitized by Google

§ 336. — *Gratificazione alle famiglie degli individui di truppa che si rendono defunti nello stato di mantenimento nelle case d'invalidi.*

Alle famiglie (moglie e figli) degli individui che contrassero matrimonio di 1ª classe e che si resero defunti nello stato di mantenimento nelle case militari d'invalidi compete la gratificazione di 30 fiorini.

Questa gratificazione sarà da corrispondersi alle famiglie superstiti subito dopo la morte del capo di famiglia, e precisamente il giorno dopo la di lui morte.

§ 337. — *Competenze per le mogli e figli ricoverati in via interinale in un istituto di mantenimento di militari invalidi, come pure per allievi ivi ricoverati provenienti dalle scuole di educazione pei sotto-ufficiali.*

La competenza per la moglie e pei figli d'un defunto invalido ricoverati in causa del loro fisici difetti e della loro incapacità al guadagno, o perchè privi di soccorso, in un istituto di mantenimento d'invalidi militari, consiste in otto soldi al giorno per ciascuno oltre l'abitazione, il servizio ed il letto.

Gli allievi delle case di educazione e delle compagnie di scuola riformati per fisici difetti e ricoverati nelle case d'invalidi ricevono l'intiero mantenimento di un soldato comune d'infanteria e la montura e l'armamento giusta le norme per gl'invalidi, e quelli di detti allievi che fossero applicati come scrivani presso istituti ed autorità militari hanno inoltre la soprapaga di 10 soldi al giorno.

B) — *Competenze pei militari di truppa trasferiti nello stato patentale d'invalidi.*

§ 338. — *Enumerazione delle competenze pei militari di truppa trasferiti nello stato patentale d'invalidi.*

La competenza normale per militari di truppa nello stato patentale d'invalido consiste nella paga d'invalido patentale, alla quale secondo i meriti e le qualifiche personali dell'individuo vanno aggiunte la soprapaga della medaglia del valore militare, quella per gravi ferite, di Francesco I, la soprapaga per le guardie della corona ungherese ed infine le soprapaghe provenienti da pie fondazioni.

Relativamente al trattamento di competenza pei militari di truppa nello stato patentale d'invalidi sussistono inoltre speciali norme in caso che i medesimi fossero

comandati a prestare temporaneo attivo servizio (§ 347);
mantenuti provvisoriamente presso corpi attivi di truppa (§ 349);
traslocati (§ 348);
ammalati (§ 350);
tradotti in arresto (§ 351).

§ 339. — *Paga d'invalido patentale; misura della medesima.*

La paga d'invalido patentale consiste in un giornaliero emolumento in effettivo denaro da corrispondersi di regola a trimestri posticipati e precisamente alla scadenza d'ogni trimestre solare. La paga patentale è da commisurarsi nell'istesso importo come la paga d'invalido, e la misura della medesima per li singoli gradi giusta la differenza dei corpi di truppa è da rilevarsi dallo schema 26 allegato al § 310.

Digitized by Google

§ 340. — *Soprapaga della medaglia.*

Se un individuo, allorchè viene trasferito nello stato patentale d'invalido, si trovasse in godimento della soprapaga annessa alla medaglia del valore militare, continuerà il medesimo a percepirla, e varranno in massima in proposito le stesse disposizioni stabilite nel § 228 di questo regolamento relativo alla soprapaga suddetta.

§ 341. — *Soprapaghe per gravi ferite, di Francesco Primo, e per le guardie della corona ungherese.*

Concorrendo gli estremi richiesti dal § 321 compete al militare di truppa nello stato patentale d'invalido la soprapaga per gravi ferite, come pure quella di Francesco I e rispettivamente la soprapaga per le guardie della corona ungherese ove il medesimo si trovasse nelle condizioni previste dal § 322.

§ 342. — *Soprapaghe di pie fondazioni.*

La competenza delle soprapaghe e dei sussidi di pie fondazioni a favore d'invalidi patentali, è determinata dal disposto del relativo atto di fondazione.

§ 343. — *Epoche di pagamento agli invalidi patentali delle soprapaghe determinate nei* §§ 340, 341 e 342.

Le soprapaghe indicate nei §§ 340 e 341, come pure le soprapaghe provenienti da pie fondazioni (§ 342), in quanto quest'ultime abbiano il carattere di emolumento fisso periodico, sono da corrispondersi agli invalidi patentali negli stessi termini come la paga patentale, cioè di regola a trimestre posticipato e precisamente alla scadenza d'ogni trimestre solare.

§ 344. — *Modo di pagamento delle competenze agli invalidi militari.*

Le competenze degli invalidi patentali, in quanto non siano provenienti da pie fondazioni, sono da pagarsi nel regno Lombardo-Veneto da quei comandi distrettuali d'integramento (comandi del deposito di coscrizione) e da quelle case di trasporto a ciò espressamente destinate, e *nelle altre* provincie, ad eccezione dei confini militari, da quella cassa d'imposta alla quale per il versamento dell'imposta fu assegnato il comune in cui presero stabile domicilio gli invalidi stessi.

Gl'invalidi patentali però che domiciliassero nel luogo ove esiste una delle tre case d'invalidi in Vienna, Praga, Firnau od in quello della casa figliale d'invalidi in Lemberg, o di una cassa di guerra, avranno da esigere le loro competenze presso la rispettiva cassa d'invalidi o di guerra.

Gl'invalidi patentali domiciliati nei confini militari ricevono le loro competenze da quella compagnia provinciale di confine incaricata del pagamento che si trova nel distretto del loro domicilio.

Gl'invalidi patentali, i quali domiciliano in un comune nei confini militari esigono le loro competenze dalla più prossima compagnia provinciale di quel reggimento di confine, al quale detto comune dà il suo contingente di leva.

Le casse distrettuali d'integramento e rispettivamente le casse di trasporto, le casse d'imposta, le casse d'invalidi, le casse di guerra e le compagnie provinciali di confine corrisponderanno le competenze di regola a rate trimestrali (§§ 339 e 343), potranno per altro gl'invalidi patentali esigere le loro competenze a rate semestrali o ad anno, senza però lasciar trascorrere più d'un anno giacchè rimangono prescritte le competenze stesse. In casi speciali però meritevoli di riguardo, può il comando generale provinciale concedere in via d'eccezione il ripristino delle suddette competenze.

Digitized by Google

Prima della scadenza della rata trimestrale non può essere effettuato alcun pagamento nè dalla cassa distrettuale d'integramento, e rispettivamente dalla cassa di trasporto o dalla cassa d'imposta, nè dalle casse d'invalidi, nè dalle casse di guerra e dalle compagnie provinciali di confine.

Le competenze che non hanno un carattere fisso periodico (soccorsi, sussidi, ecc.) sono da corrispondersi agli invalidi patentali direttamente dalle casse militari.

§ 345. — *Trasferimento di domicilio.*

Il trasferimento di domicilio da uno ad altro luogo, od il temporaneo allontanamento dal medesimo sempre entro gli II. RR. Stati, purchè siano osservate le prescrizioni di polizia, non producono ostacolo nè variazione al percepimento delle relative competenze.

§ 346. — *Decorrenza e cessazione delle competenze.*

Le competenze degli individui di truppa trasferiti nello stato patentale d'invalido decorrono dal giorno del trasferimento nello stato patentale e cessano col giorno dell'egresso dallo stato suddetto.

Gli individui posti nello stato patentale d'invalidi sono da trasferirsi mediante i mezzi di trasporto a carico erariale nel luogo scelto per domicilio, tranne che vi si trovassero di già in causa di permesso o che volessero intraprendere il viaggio a loro spese.

Nel primo caso durante il trasporto sino all'arrivo a domicilio rimangono in godimento di tutte le precedenti competenze ed incominciano a percepire le competenze annesse allo stato patentale d'invalido soltanto nel giorno dopo dell'arrivo suddetto.

Nel secondo caso incominciano a godere le competenze dello stato patentale d'invalido dal giorno immediatamente successivo a quello fino al quale furono corrisposte anticipatamente le competenze di permesso, e finalmente nel terzo caso dal giorno immediatamente successivo a quello in cui ricevettero le ultime competenze di sussistenza.

§ 347. — *Competenze degli individui comandati a prestare temporaneo attivo servizio.*

Gli individui di truppa nello stato patentale d'invalidi comandati a prestare temporaneo attivo servizio sono da trattarsi quanto alle loro competenze durante tali prestazioni secondo le disposizioni del § 325.

Compete inoltre ai medesimi il trasporto dal loro domicilio al luogo in cui devono prestare servizio, e da questo al già prescelto o nuovo domicilio, bene inteso che durante tale trasporto spettano ad essi tutte le competenze normali occorrenti al loro grado come i militari in attività di servizio.

§ 348. — *Competenze d'individui che dallo stato d'invalido patentale fossero trasferiti o da una ad altra casa d'invalidi, o presso corpi attivi di truppa, o nello stato di riserva d'invalido.*

Allorquando invalidi patentali vengono trasferiti da una ad altra casa d'invalidi, non havvi alcuna variazione nelle competenze, e solo ha luogo il trasporto di questa da una ad altra casa.

Se invece si verificasse il trasferimento dallo stato patentale d'invalido ad un corpo attivo di truppa in allora il trasferito ha diritto all'intiera competenza di attività inerente al suo grado dal giorno dell'arrivo al suo corpo di truppa o dal giorno che il medesimo si mette in marcia per portarsi al luogo fissatogli, e di conseguenza col giorno precedente viene a sospendersi la competenza patentale.

Se poi un invalido nello stato patentale fosse trasferito nello stato di mantenimento in una

Digitized by Google

casa d'invalidi, in questo caso riceverà le competenze normali stabilite per gl'individui di truppa nello stato di mantenimento nelle case d'invalidi dal giorno dell'arrivo alla casa suddetta, e col giorno precedente dovrà sospendersi l'assegno patentale. Col trasferimento dallo stato patentale d'invalido a quello di riserva d'invalido cessano le competenze d'invalido patentale col giorno del trasferimento stesso.

§ 349. — *Competenze degli invalidi patentali in caso fossero destinati in mantenimento presso corpi di truppa.*

Agli invalidi patentali, che in seguito a regolare visita medica fossero spediti in un luogo per cura di bagni ecc., ed ivi mantenuti presso corpi di truppa, compete, verso contemporanea soppressione dell'assegno patentale, dal giorno della loro presentazione al corpo sino a quello della sortita dal medesimo, oltre le loro soprapaghe speciali come invalidi patentali, lo stesso mantenimento che spetta al militare del corpo cui fu destinato.

Durante questo tempo non hanno diritto alla competenza di montura; solo in casi eccezionali, specialmente in caso di rigida stagione, potranno avere un sussidio dietro assegno del commissariato di guerra.

§ 350. — *Competenze per gli ammalati.*

Ogni invalido patentale in caso di malattia ha diritto ad un trattamento di cura a carico dell'erario.

Questo diritto però si limita al ricovero degli invalidi patentali negli ospitali militari; se all'incontro essi fossero ricoverati in un ospitale civile, o fossero curati in via speciale perchè non trasportabili, in questi casi l'erario non sopporta alcuna spesa di cura, nè di medicamenti, nè di mantenimento, ma potranno i medesimi essere trattati come i poveri del luogo.

In caso pur che invalidi patentali fossero ricoverati in un ospitale militare non incumbe all'erario militare di compensare le eventuali spese di trasporto.

Il diritto alle spese di cura in caso di malattia compete sotto le stesse limitazioni anche alla moglie ed ai figli degli invalidi patentali, semprechè la moglie abbia contratto matrimonio nel primo dei modi permesso, ed i figli siano procreati da questo matrimonio, e non abbiano oltrepassato l'età normale determinata nel § 334 ed inoltre siano ancora sotto la cura paterna.

Gli ospitali militari non possono ricusare sotto alcun pretesto l'accettazione d'invalidi patentali ammalati come pure della loro moglie e figli in quanto relativamente a questi ultimi concorrono le suddette condizioni.

Gl'invalidi patentali ammalati e ricoverati in un ospitale militare conservano durante il loro mantenimento nell'ospitale la soprapaga per gravi ferite quella di Francesco Primo, la soprapaga delle guardie della corona ungherese, quella della medaglia del valore militare, come pure la soprapaga ed i sussidi di pie fondazioni, e potranno esigerle dopo che siano guariti ed in caso di morte dall'autorità che ventila la loro eredità, da quella cassa sulla quale è assegnata la riscossione delle loro competenze. La paga d'invalido rimane sospesa durante il ricovero in un ospitale militare.

La moglie ed i figli degli invalidi patentali che hanno diritto ad essere accettati negli ospitali militari devono essere mantenuti gratuitamente a carico dell'erario durante il loro ricovero negli ospitali suddetti.

Gl'invalidi patentali, che in caso di malattia fossero accolti in un ospitale civile, rimangono nel pieno godimento delle loro competenze; però una parte dei loro emolumenti (ad eccezione delle suddette soprapaghe che già fossero in godimento o che eventualmente venissero loro nel frattempo conferite) dovrà essere destinata a coprire le spese incontrate dall'ospitale per il tempo in cui vi rimasero in cura, e detta parte di emolumenti sarà esatta verso quitanza d'ufficio dalla competente amministrazione dell'ospitale.

Digitized by Google

§ 351. — *Competenze per gli arrestati.*

Gl'invalidi patentali, in arresto presso un giudizio civile continuano a godere di tutti i loro emolumenti durante l'arresto d'inquisizione ed anche durante l'arresto penale semprechè in quest'ultimo caso in forza della sentenza di condanna non abbiano perduto il diritto al trattamento d'invalido. Gli emolumenti spettanti agli individui suddetti possono per altro dalla competente autorità giudiziaria, presso la quale i medesimi si trovano in arresto, essere destinati a sopperire alle spese del loro mantenimento.

Col giorno in cui invalidi patentali vengono rimessi in libertà dall'arresto, e semprechè non abbiano perduto il diritto al trattamento d'invalidi, rientrano i medesimi nel pieno godimento delle loro competenze.

Se invalidi patentali fossero tradotti in arresto presso giudizi militari, in questo caso essi godranno tanto nell'arresto d'inquisizione che in quello di pena dello stesso trattamento che compete all'individuo arrestato che si trovasse nello stato di mantenimento nelle case d'invalidi (§ 329).

§ 352. — *Gratificazione in caso di rinuncia all'assegno patentale.*

Agl'invalidi patentali che rinunciassero al trattamento d'invalidi compete la gratificazione nell'istessa misura come in simile caso agl'individui di truppa nello stato di mantenimento nelle case d'invalidi (§ 335).

C) — *Competenze degl'individui di truppa nello stato di riserva d'invalidi.*

§ 353. — *Enumerazione delle competenze degli individui nello stato di riserva d'invalidi.*

Gl'individui di truppa nello stato di riserva d'invalidi non godono dell'assegno d'invalido; è loro riservato il godimento di tale assegno unitamente in caso di bisogno.

All'incontro hanno diritto alla continuazione della soprapaga annessa alla medaglia del valore militare come pure anche al godimento della soprapaga per gravi ferite (§ 321) ed alle soprapaghe di pie fondazioni.

Non hanno diritto alla soprapaga di Francesco I nè a quella della guardia della corona ungherese (§ 322).

Sussistono però speciali disposizioni (§§ 358, 362) riguardo al trattamento di competenza degli individui di truppa nello stato di riserva d'invalidi in caso che fossero comandati a prestare temporaneamente attivo servizio, come pure in caso del loro trasferimento in altri corpi d'armata, del loro temporaneo mantenimento presso corpi di truppa e di loro malattia od arresto.

§ 354. — *Misura dell'assegno patentale, rispettivamente della paga d'invalido per gl'individui nello stato di riserva d'invalidi in caso del loro trasferimento nello stato patentale o nello stato di mantenimento in una casa d'invalidi.*

Speciali norme determinano in quali casi un militare di truppa nello stato di riserva d'invalido possa essere trasferito nello stato di mantenimento nelle case militari d'invalidi, o nello stato patentale, e quali competenze possono essergli assegnate per l'una o l'altra specie di provvedimento.

Se avesse luogo un tale trasferimento dallo stato di riserva in quello patentale o nello stato di mantenimento in una casa militare d'invalidi, competerà all'interessato l'assegno patentale e rispettivamente la paga d'invalido secondo quel grado che copriva in attività di servizio.

Digitized by Google

§ 355 — *Soprapaghe per la medaglia del valore militare, per gravi ferite e di fondazioni.*

La soprapaga annessa alla medaglia del valore militare (§ 228), quella per gravi ferite (§ 321) come pure le soprapaghe di pie fondazioni in quanto queste ultime abbiano un carattere di competenze fisse periodiche, sono da corrispondersi agli invalidi in istato di riforma nell'istesso modo come è prescritto nel § 344 per le competenze degli individui di truppa nello stato patentale d'invalidi.

§ 356. — *Soprapaga di Francesco I e quella della guardia della corona ungherese.*

Gl'invalidi nello stato di riserva non hanno alcun diritto alla soprapaga di Francesco I nè a quella della guardia della corona ungherese (§ 322); se però fossero i medesimi trasferiti nello stato di mantenimento nelle case militari d'invalidi o nello stato patentale, e qualora concorressero a loro riguardo le condizioni prescritte nel § 322 conseguiranno la soprapaga di Francesco I e rispettivamente quella della guardia della corona ungherese colla paga d'invalido o coll'assegno patentale sino a che rimarranno in godimento di uno o dell'altro di questi emolumenti.

§ 357. — *Norme regolatrici per le competenze.*

Il diritto alle competenze per gl'invalidi nello stato di riserva, incomincia dal giorno del trasferimento nello stato di riserva d'invalidi e cessa col giorno dell'egresso dallo stato suddetto.

Le competenze dello stato di riserva d'invalidi decorrono secondo le massime prescritte nel § 346, relativamente alla decorrenza delle competenze per gl'individui di truppa trasferiti nello stato patentale d'invalidi.

Se un militare venisse trasferito nello stato di riserva d'invalido perchè desidera trasportare il suo domicilio all'estero, in questo caso sarà da condursi il medesimo ai confini a carico erariale, ma dal giorno immediatamente successivo a quello in cui gli cessarono le competenze di mantenimento non avrà alcun titolo a competenze annesse allo stato di riserva d'invalido.

§ 358. — *Competenze per gl'individui comandati a prestare servizio.*

Allorquando individui nello stato di riserva d'invalidi fossero comandati a prestare temporaneo attivo servizio, avranno diritto per la durata di queste prestazioni a tutte le competenze inerenti al loro grado come li militari in attività di servizio e saranno da trattarsi di conformità alle disposizioni contenute nel § 325.

Competerà pure ai comandati il trasporto dal loro domicilio al luogo della loro destinazione di servizio e viceversa, e durante questo trasporto avranno del pari diritto a tutte le competenze di attività di servizio.

§ 359. — *Competenze per gl'individui che dallo stato di riserva fossero trasferiti nello stato patentale od in quello di mantenimento nelle case militari d'invalidi.*

Se individui nello stato di riserva d'invalidi fossero trasferiti nello stato di corpi attivi d'armata o nello stato di mantenimento nelle case militari d'invalidi le loro competenze dovranno essere regolate dalle stesse norme che furono prescritte nel § 331 a riguardo degli invalidi patentali.

Se avvenisse il trasferimento dello stato di riserva d'invalido in quello patentale d'inva-

Digitized by Google

lido, in questo caso la paga patentale decorre dal giorno del trasferimento nell'ultimo stato suddetto.

§ 360. — *Competenze degli individui di truppa nello stato di riserva d'invalidi in caso fossero destinati in mantenimento presso corpi di truppe.*

Qualora invalidi nello stato di riserva fossero destinati ad essere temporaneamente mantenuti presso corpi di truppe, saranno essi trattati come gl'invalidi patentali dello stesso grado che si trovassero nelle identiche condizioni, e si osserveranno in proposito le disposizioni del § 349.

§ 361. — *Competenze per gli ammalati.*

Agli invalidi nello stato di riserva come pure alle loro mogli e figli, semprechè le prime abbiano contratto matrimonio nel primo dei modi permessi, ed i figli siano procreati da questo matrimonio, non abbiano oltrepassata l'età normale fissata nel § 334 e si trovano ancora sotto la cura paterna, compete in caso di loro malattia di essere ricoverati negli ospitali militari e curati a carico erariale.

Agl'invalidi nello stato di riserva durante il loro ricovero negli ospitali militari continua la soprapaga di cui fossero in godimento ed annessa alla medaglia del valore militare, come pure quella per gravi ferite e di pie fondazioni, e queste soprapaghe saranno da pagarsi in caso di guarigione, all'invalido stesso od in caso di morte alla competente autorità presso la quale viene ventilata l'aggiudicazione della di lui eredità (§§ 333 e 344).

Se invalidi nello stato di riserva o la loro moglie e figli non fossero ricoverati in caso di malattia in un ospitale militare, in questo caso si dovranno osservare le stesse norme prescritte nel § 350 a riguardo degli invalidi patentali.

§ 362. — *Competenze per gli arrestati.*

In caso che invalidi nello stato di riserva fossero in arresto d'inquisizione o penale presso un giudizio civile o militare, si applicheranno relativamente alle loro competenze le stesse disposizioni portate dal § 351 per gl'invalidi patentali.

§ 363. — *Gratificazione.*

Agl'individui nello stato di riserva d'invalidi che rinunciassero al trattamento d'invalidi compete una gratificazione nell'importo di un'annata di paga d'invalido patentale secondo il loro grado.

Per commisurare la gratificazione si dovrà sempre calcolare il mese per trenta giorni e quindi l'anno per 360.

A quegli individui i quali immediatamente dopo la visita del medico-militare di superarbitrio rinunciassero al concessogli trasferimento nello stato di riserva d'invalido, verrà subito loro in seguito alla decisione del comando generale militare corrisposta la suddetta gratificazione dalla cassa del competente corpo di truppa.

D) — *Disposizioni generali relative alle competenze degli invalidi militari di truppa.*

§ 364. *Per esigere e godere le competenze d'invalido si deve dimorare negli II. RR. Stati.*

Le competenze normali degli invalidi militari di truppa, di qualunque specie siano, non si potranno godere che negli II. RR. Stati.

Gl'invalidi che trasferissero il loro domicilio all'estero, o che vi si recassero anche soltanto temporaneamente non hanno diritto, per la durata della loro dimora all'estero, alle competenze d'invalidi.

§ 365. — *Le competenze d'invalido non vanno soggette a diffalco.*

Le competenze degli invalidi militari di truppa, di qualunque specie esse siano, non possono essere soggette a diffalco, e quindi non possono assolutamente essere sottoposte a sequestro.

Disposizione generale in punto ad arretrati di competenze in denaro.

§ 366. — *In quanto sia permesso il pagamento di arretrati di competenze in denaro.*

In caso di arretrati di competenze in denaro, i quali ebbero causa per omessa riscossione delle medesime, o per averle esatte in un importo minore e che non si riferiscono a pensioni o ad assegni d'invalidi (pei quali devono valere le disposizioni del §§ 287 e 344) ne sarà permesso il pagamento solo allorquando non sia trascorso un periodo maggiore di due anni in tempo di pace e di tre anni in tempo di guerra dal giorno in cui si è verificata la legale scadenza delle relative competenze.

Riguardo poi ad arretrati di competenze individuali di militari di truppa sarà permesso il pagamento dei medesimi purchè oltre la concorrenza delle succitate condizioni il titolare ne abbia fatta espressa domanda, e non si potrà far luogo al pagamento di tali arretrati se non dietro speciale ricevuta rilasciata dal titolare stesso e munito del visto della competente autorità locale di contratto.

Digitized by Google

Allegato n° 1. (§ 2° del Regol. delle competenze.)

SCHEMA DELLA COMPETENZA DI STIPENDIO

per i Generali, Uffiziali di Stato Maggiore e Superiori

e per le Parti militari (impiegati militari).

Digitized by Google

CARICHE	Generali, Ufficiali di Stato Maggiore e Superiori	Clero militare	Commissariato di guerra	Commissariato di sussistenza militare (Provianda)	Auditoriato	Medici di campo	Veterinari militari
I.	Maresciallo di campo Fiorini 10,500 all'anno Fiorini 875 al mese						
III.	Generale d'artiglieria Generale di cavalleria Fiorini 8,400 all'anno Fiorini 700 al mese						
IV.	Luogotenente maresciallo Fiorini 6,300 all'anno Fiorini 525 al mese						
V.	Generale maggiore Fior. 320 al mese Fior. 4,200 all'anno	Vicario apostolico di campo	Commissario generale di guerra	Commissario generale di sussistenza	Auditore generale	Medico generale di Stato Maggiore	
		fiorini 440 " 350	al mese	fiorini 5,280 " 4,200	all'anno	1° classe 2° "	
VI.	Colonnello		Commissario superiore di guerra di 1° classe	Commissario superiore di sussistenza di 1° classe	Auditore colonnello	Medico superiore di Stato Magg. di 1° classe	
	Fiorini 2,520 all'anno, fiorini 210 al mese						

CLASSI DE
STIPENDI IN V

	Medico superiore di Stato Magg. di 2ª classe	Auditore luogotenente colonnello	Commissario super. di sussistenza di 2ª cl.	Commissario superiore di guerra di 2ª cl.	Direttore concistoriale di campo	Luogoten. colonnello	VII.
	Fiorini 1,680 all'anno, fiorini 140 al mese						
	Medico di Stato Maggiore	Auditore maggiore	Commissario di sussistenza	Commissario di guerra	Superiore di campo	Maggiore	VIII.
	Fiorini 1,260 all'anno, fiorini 105 al mese						
Capo-veterinario	Medico di reggimento	Auditore capitano d'infanteria o di cavalleria	Aggiunto di Commissariato di sussistenza	Aggiunto di Commissariato di guerra	Cappellano di campo Predicatore di guarnigione o di campo Prof. spirituale d'istituto d'educazione mil.	Capitano d'infanteria Capitano di cavalleria	IX.
	1ª classe } all'anno } fiorini 948 } al mese } fiorini 79 2ª „ } all'anno } „ 744 } al mese } „ 62						
Veterinario di 1ª classe	Capo-medico	Auditore luogotenente		Aggiunto di Commissariato di guerra	Cappellano di campo — Predicatore di guarnigione o di campo di 3ª classe	Luogotenente	X.
	Fiorini 528 all'anno, fiorini 44 al mese.						
Veterinario di 2ª classe	Sotto-medico	Capo chirurgo				Sottotenente Classe 2: Fior. 432 all'anno Fior. 36 al mese Classe 1: Fior. 480 all'anno Fior. 40 al mese	XI.
Fior. 432 all'anno Fior. 36 al mese	Fior. 432 all'anno Fior. 36 al mese	Fior. 480 all'anno Fior. 40 al mese					
Sotto-veterin. Fior. 336 all'anno Fior. 28 al mese							XII.

ANNOTAZIONI.

a) Il vicario apostolico di campo, i commissari generali di guerra, il commissario generale di sussistenza, gli auditori generali ed il medico generale di stato maggiore formano tra loro secondo il grado d'anzianità uno stato concretale di cui metà dei più anziani (in caso di numero dispari la metà maggiore) riceverà lo stipendio di annui fiorini 5280, e l'altra metà l'annno stipendio di fiorini 4200.

b) Alle seguenti cariche di guerra, al quartiermastro superiore di stato maggiore, al sotto-quartiermastro di stato maggiore compete lo stipendio di quella classe delle diete alla quale appartengono secondo l'effettivo carattere d'ufficiale. Al generale comandante un corpo d'armata compete lo stipendio secondo il suo grado d'ufficiale.

c) Durante il percepimento delle competenze di guerra i medici di reggimento applicati come medici in capo degli ospitali di campo riceveranno per il periodo di tali prestazioni lo stipendio di medico di stato maggiore.

Digitized by Google

Segue Allegato n° 1. (§ 2° del Regol. delle competenze.)

SCHEMA DELLA COMPETENZA DI STIPENDIO

per gl'Impiegati militari.

Digitized by Google

CARICHE	CLASSI DEI STIPENDI IN V					
	VI		VII		VIII	
IMPIEGATI DELL'AIUTANTATO GENERALE DI S. M.	SECONDO LE SPECIALI					
Impiegati di cassa	Direttore di cassa di 1ª cl.	Fior. 2520 all' anno Fior. 210 al mese	Direttore di cassa di 2ª cl.	Fiorini 2100 all'anno 175 al mese	Tesoriere	fior. 135 al mese
Impiegati dell'amministrazione delle sussistenze e dei materiali di costruzione			Amminist. superiore di sussistenza	"	Amministratore	" 100 al mese
Impiegati pei medicamenti			Direttore	"	Amministratore	fior. 1620 al mese
Impiegati di registratura			Direttore	"	Registratore	" 1200 al mese
Impiegati della contabilità delle truppe						1ª classe al-l'anno
Impiegati della contabilità della commissione delle monture						2ª " al-l'anno
Impiegati dell'amministrazione forestale			Consigliere d'amministrazione	Fiorini 2100 all'anno Fiorini 210 al mese	Direttore d'amministrazione	
Impiegati tecnici dei comitati del genio, dell'artiglieria e del treno						
Impiegati tecnici dell'istituto militare della razza dei cavalli in Mezöhegjes						
Istituto geografico militare						
Istituti militari di educazione	Direttore degli studi	Fior. 2520 all'anno Fior. 210 al mese	Professore	Fiorini 1920 all'anno Fiorini 160 al mese		

LE DIETE.

UTA AUSTRIACA.

IX		X		XI		XII	
SOVRANE DISPOSIZIONI							
Uffiziale	fiorini 960 al mese / " 840 al mese / fiorini 80 / " 70	Uffiziale	fior. 720 all'anno / " 624 all'anno / " 528 all'anno / fior. 60 al mese / " 52 al mese / " 44 al mese	Accessista	fiorini 432 all'anno / " 336 all'anno / fiorini 36 al mese / " 28 al mese		
Contabile	all'anno	Contabile	3ª classe / 4ª classe / 5ª classe				
Contabile		Uffiziale	1ª classe / 2ª classe / 3ª classe	Accessista			
Uffiziale	1ª classe / 2ª "	Uffiziale	3ª classe / 4ª classe / 5ª classe	Accessista	1ª classe / 2ª "		
Capo forestale		Forestale	1ª classe / 2ª classe / 3ª classe	Sotto forestale			
Capo tecnico	Fior. 1260 all'anno Fior. 105 al mese	Tecnico di 1ª classe	Fior. 1080 all'anno Fior. 90 al mese	Tecnico di 2ª classe	Fior. 840 all'anno Fior. 70 al mese	Assistente tecnico	Fior. 420 all'anno Fior. 35 al mese
				Tecnico di 3ª classe	Fior. 624 all'anno Fior. 52 al mese		
				Sotto macchinista	1.a classe fior. 840 all'anno; fiorini 70 al mese 2.a classe fior. 624 all'anno; fiorini 52 al mese		
Capo di divisione di 1ª classe	Fio. 1260 all'anno Fior. 105 al mese	Capo di divisione di 2ª classe	Fio. 1080 all'anno Fior. 90 al mese	Uffiziale tecnico		Assistente tecnico	Fior. 420 all'anno Fior. 35 al mese
Assistente dell'istituto militare di veterinaria	Fior. 600 all'anno Fior. 50 al mese	Forestale dell'accademia di Neustadt in Vienna	Fior. 624 all'anno Fior. 52 al mese				

ANNOTAZIONI.

a) Per un capo di divisione dell'istituto militare geografico, distinto per anzianità e per meriti speciali di servizio, potrà proporsi di caso in caso in via di eccezione a S. M. I. R. A. la promozione alla classe 8ª delle diete collo stipendio di annui fiorini 1620 oltre il corrispondente alloggio.

b) All'uffiziale che funge da capo dell'amministrazione forestale compete il maggiore stipendio della classe nona delle diete in fiorini 960, e del pari al più anziano dei due forestali il maggiore stipendio della classe X delle diete in annui fiorini 720.

c) Pei sotto-macchinisti addetti all'istituto militare delle razze dei cavalli in Mezöhegjeser in caso di lungo ed onorato servizio potrà provocarsi dal ministero della guerra la concessione del maggiore stipendio di annui fiorini 840.

d) I stipendi retro fissati per i direttori e professori degli istituti militari di educazione saranno da corrispondersi unicamente a quegli individui i quali non coprono un'altra carica e per essi in caso di meriti speciali potrà provocarsi da S. M. I. R. A. uno stipendio maggiore di quello normale.

e) Il forestale dell'accademia di Nevstadt in Vienna ha, oltre lo stipendio, anche 8 klafter all'anno di legna da ardere.

f) Il capo istruttore presso la scuola normale di 4ª classe nell'arsenale d'artiglieria presso Vienna ha lo stipendio di annui fiorini 500, ed ai sotto-istruttori di detta scuola è assegnato lo stipendio di fiorini 400. Tutti hanno alloggio nell'arsenale e godono di tutti quei provvedimenti normali concessi in generale ai servi dello Stato in caso d'incapacità a prestare ulteriore servizio.

Digitized by Google

Segue Allegato n° 1. (§ 2° del Regol. delle competenze.)

SCHEMA DELLA COMPETENZA DI STIPENDIO

per le sotto parti militari.

Digitized by Google

CARICHE	STIPENDIO I	
	All'anno	
	Fiorini 600	Fiorini 480
	Al mese	
	Fiorini 50	Fiorini 40
Assistenti d'ospitale		
Personale carcerario	Profosso superiore di stato maggiore di 1ª classe	Profosso superiore di stato maggiore di 2ª classe
Istituto geografico militare		
Presso l'armata in generale		
		Capo mastro di 1ª classe
Inservienti d'Armata		
Inservienti d'armata	Portieri di consiglio	Inserviente di 1ª classe

ANNOTAZIONI

a) Il Ministero della guerra è autorizzato a promovere a capo maestro di 1ª classe due dei capi maestri di 2ª classe dell'istituto geografico militare, i quali siano specialmente distinti nel loro ramo d'istruzione e siano anziani in servizio.

Digitized by Google

VALUTA AUSTRIACA

All'anno			
Fiorini 360	Fiorini 300	Fiorini 252	Fiorini 198
Al mese			
Fiorini 30	Fiorini 25	Fiorini 21	Fiorini 16 soldi 50
		Assistenti d'ospitale di 1ª classe	Assistenti d'ospitale di 2ª classe.
Profosso di stato maggiore Profosso di reggimento			
Capo maestro di 2ª classe	Assistenti tecnici di 1ª classe	Assistenti tecnici di 2ª classe	
Sergente contabile di stato maggiore d'infanteria o sergente contabile di stato maggiore, di cavalleria, di 1ª classe	Sergente contabile di stato maggiore d'infanteria, o sergente contabile di stato maggiore, di cavalleria di 2ª classe		
Capo mastro di 2ª classe	Capo mastro di 3ª classe	Capo mastro di 4ª classe	
Inservienti d'Armata			
Inserviente di 2ª classe	Inserviente di 3ª classe	Inserviente di 4ª classe	

b) Per le guardiane carcerarie assegnate alle prigioni nelle fortezze di Teresienstadt e di Temeswar e nel castello di Laibach resta determinato l'annuo stipendio di fiorini 144 oltre l'alloggio gratuito.

c) Al giardiniere botanico come pure alla levatrice nell'accademia Giuseppina medico-chirurgica va rispettivamente corrisposto l'annuo stipendio di fiorini 624; ed all'assistente levatrice lo stipendio di fiorini 336. Oltre di ciò spetta loro l'alloggio secondo le competenze per le sotto parti militari.

Allegato n° 7. (§ 40 del Regolamento delle competenze.)

SCHEMA *delle competenze in denaro e di foraggio degli ufficiali di stato maggiore e superiori della gendarmeria in tempo di pace.*

GRADO	Competenze annue in danaro						Competenza giornaliera e foraggio	
	Stipendio		Pauschale pel cavallo		Soprassoldo di gendarmeria		per cavalli	
							di servizio	di proprietà dell' ufficiale
	fiorini	soldi	fiorini	soldi	fiorini	soldi	Razioni	
Colonnello	2520	"	126	"	600	"	"	3
Tenente colonnello	1680	"	126	"	600	"	"	3
Maggiore	1260	"	126	"	600	"	"	3
Capitano di 1ª classe	948	"	"	"	300	"	"	"
" 2ª classe	744	"	"	"	300	"	"	"
Tenento	528	"	"	"	180	"	"	"
Sottotenente	480	"	"	"	180	"	"	"

Annotazione — Oltre agli ufficiali di stato maggiore compete soltanto al capitano anziano di ciascun comando provinciale di gendarmeria ed agli aiutanti la competenza di una razione di foraggio al giorno col pauschale pel cavallo d'annui fiorini 42.

Allegato n° 8. (§ 59 del Regol. delle competenze.)

SCHEMA DELLA PAGA

per gl'Individui militari di Truppa dell'Armata.

Digitized by Google

CORPI DI TRUPPA ED AMMINISTRAZIONI MILITARI	IMPORTO GIORNALIER	
	45	35
Truppe d'infanteria di linea, e truppe di confine poste in marcia, guardia della Corona Ungherese, truppe di cacciatori, compagnie di sanità, reggimenti di cavalleria, treno, commissioni delle monture, ospitali di guarnigione e di campo, istituti per le razze dei cavalli		Sergente d'infanteria, id. dei cacciatori, id. di cavalleria, guida di bandiera d'infanteria, id. di stendardo di cavalleria
Artiglieria stabile, reggimenti d'artiglieria, reggimento d'artiglieria di costa, truppa del genio, corpo dei pionieri, corpo tecnico d'artiglieria, istituti militari	Sergente	Guida
Presso l'armata in generale	Suonatore di corno di battaglione nei cacciatori, trombettiere di cavalleria di stato maggiore, trombettiere di regg. d'artiglieria, suonatori di corno di stato maggiore nei reggimenti del genio, maniscalco	Tamburo di reggimento, trombettiere di divisione di cavalleria, id. di stato maggiore dei reggimenti d'artiglieria

ANNC

1ª Le vice-cariche hanno la paga soltanto del grado effettivo.

2ª I sergenti d'infanteria, nei cacciatori, di cavalleria e d'artiglieria applicati come scrittori press al giorno, e gl'individui comandati a prestare servizio come lavoranti nelle farmacie militari, senz delle rispettive prestazioni.

DELLA PAGA IN SOLDI DI NUOVA VALUTA AUSTRIACA

20	15	10	6
Guida	Caporale, id. dei cacciatori	Vicecaporale, guida di pattuglia, capo infermiere	Comune, sotto infermiere
Caporale	Vice caporale, cannoniere guida d'artiglieria di montagna di 1ª classe, comune tecnico d'artigl. di 1ª classe	Capo cannoniere comune del genio di 1ª classe, capo pioniere cannoniere a cavallo di 1ª classe, comune negli istituti di educazione militare	Sotto capo cannoniere comune del genio di 2ª classe, sotto capo pioniere cannoniere a cavallo di 2ª classe, cannoniere guida d'artiglieria di montagna di 2ª classe, comune tecnico d'artiglieria di 2ª classe, pioniere a cavallo
Trombettiere di stato maggiore dell'artiglieria di costa	Tamburo di battaglione, suonatore di corno di battaglione, trombettiere di squadrone e di batteria, e gli altri trombettieri e suonatori di corno a cavallo	Trombettiere, suonatore di corno e tamburo negli istituti di educazione militari	Tamburo, trombettiere e suonatore di corno non a cavallo, falegname, comune distributore di munizione, inserviente d'ufficiale, e calzolaio di compagnia e di batteria. comune distributore di munizione

TAZIONI

il comando militare di città e piazza in Vienna godono della paga di sessanta soldi di nuova valuta
diversità di grado, hanno la paga di trentacinque soldi di nuova valuta austriaca per tutta la durata

Segue l'Allegato 8°

(§ 59 del regolamento delle competenze)

SCHEMA *della paga degli individui di truppa adoperati nell'armata come artefici e lavoranti.*

Amministrazioni	Importo giornaliero della paga in soldi di nuova valuta austriaca							
	75	60	45	35	20	15	10	6
Magazzini di sussistenza (provianda)		Mastro di 1ª classe	Mastro di 2ª classe	Lavorante di 1ª classe	Lavorante di 2ª classe			Comune
Commissioni delle monture				Mastro di 1ª classe	Mastro di 2ª classe	Lavorante di 1ª classe	Lavorante di 2ª classe	Lavorante di 3ª classe
Artiglieria tecnica	Mastro di 1ª classe	Mastro di 2ª classe						
Deposito del materiale dei pionieri Deposito del materiale del treno Razze dei cavalli militari		Mastro di 1ª classe	Mastro di 2ª classe		Stalloni	Sotto stalloni, Carrettieri di 1ª classe	Carrettiere di 2ª classe	
Istituti militari di educazione				Lavorante di 1ª classe	Lavorante di 2ª classe	Lavorante di 3ª classe		
Presso l'armata in generale					Coreggiaio	Armaiuolo di 1ª classe	Armaiuolo di 2ª classe	Allievo

Allegato 10. (§ 111 del regol. delle competenze)

SCHEMA *delle competenze di paga e di massa degli individui di truppa di gendarmeria.*

Grado	Paga giornaliera	Pauschale di massa all'anno
	soldi di nuova valuta	fiorini
Sergente a cavallo	65	42
Id. a piedi	65	30
Capoposto di 1ª classe a cavallo	53	30
Id. id. a piedi	53	30
Id. di 2ª classe a cavallo	48	30
Id. id. a piedi	48	30
Gendarme a cavallo	44	30
Id. a piedi	44	30
Inserviente d'ufficiale	21	

ANNOTAZIONI.

1ª — Gl'individui di truppa a cavallo hanno inoltre diritto alla soprapaga di servizio come nella cavalleria.

2ª — Per l'inserviente d'ufficiale di gendarmeria compete l'assegno di montura di sette soldi di nuova valuta al giorno.

Digitized by Google

Allegato n° 21. (§ 228 del Regolamento delle commpetenze).

SCHEMA *della soprapaga annessa alle medaglie del valore militare.*

IMPORTO DELLA SOPRAPAGA DELLE MEDAGLIE		
PER I SEGUENTI GRADI	PER IL POSSESSORE DELLA MEDAGLIA	
	d'oro	d'argento di 1ª classe
	Al giorno	
	Soldi	
Vice caporali, guide di pattuglia, comuni, cannonieri, cannoniere guida d'artiglieria di montagna, pionieri, ordinanze d'onore (seressaner), infermieri, falegnami e tutti i professionisti, tamburini, suonatori di corno e trombettieri equiparati ai vice-caporali e comuni, e finalmente gl'inservienti d'ufficiale (ordinanze)	10	5
Caporali, caporali nei cacciatori, caporali nelle ordinanze d'onore, tutti i professionisti, suonatori di corno e trombettieri assimilati al caporale, e finalmente i gendarmi ed i mastri di 2ª classe	20	10
Guida, coreggiaio di reggimento, armaiuolo e tutti i trombettieri, suonatori di corno, capoposti di gendarmeria equiparati alle guide, non che i mastri di 1ª classe	30	15
Sergente di stato maggiore d'infanteria e di cavalleria, profossi di stato maggiore e di reggimento, sergenti d'infanteria, nei cacciatori, di cavalleria, d'artiglieria, sergenti nelle ordinanze d'onore, guida di bandiera, di stendardo, trombettiere dello stato maggiore di cavalleria, suonatori di corno di stato maggiore, tamburi di reggimento, trombettieri di reggimento, suonatori di corno di battaglione nei cacciatori, e finalmente i capo mastri di tutte le classi	40	20

Allegato n° 26. (§ 310 del Regol. delle competenze.)

SCHEMA DELLE PAGHE E DEGLI ASSEGNI PATENTALI

degli individui di Truppa invalidi della I. e R. Armata.

Digitized by Google

	CORPI DI TRUPPA ED AMMINISTRAZIONI MILITARI	Importo giornaliero della paga o dell'assegno		
		30	20	15
Individui di truppa	Truppe di fanteria di linea e di confine, Guardia della Corona Ungherese, Truppe di cacciatori, Compagnie di sanità, Reggimenti di cavalleria, Treno, Commissioni delle monture, Ospitali di guarnigione e di campo, Istituti per le razze dei cavalli			Sergente di fanteria, Id. dei cacciatori, Id. di cavalleria, Guida di bandiera di fanteria, Guida di stendardo di cavalleria
	Artiglieria stabile, Reggimenti d'artiglieria, Reggimento d'artiglieria di coste, Truppa del genio, Corpo dei pionieri, Corpo tecnico d'artiglieria, Istituti militari d'educazione		Sergente	Guida
	Presso l'armata in generale		Suonatore di corno di battaglione nei cacciatori, trombettiere di cavalleria di stato maggiore, trombettiere di reggimento d'artiglieria, suonatore di corno di stato maggiore nei reggimenti del genio. Maniscalco	Tamburo di reggimento, trombettiere di divisione di cavalleria, trombettiere di stato maggiore dei reggimenti d'artiglieria
Personale degli artefici e dei lavoranti	Magazzino delle sussistenze		Mastro di 1ª e 2ª classe	Lavorante di 1ª classe
	Commissioni delle monture		Mastro di 1ª e 2ª classe	Lavorante di 1ª classe
	Artiglieria tecnica	Mastro di 1ª classe	Mastro di 2ª classe	
	Deposito del materiale dei pionieri, Deposito del materiale del treno, Razze dei cavalli militari		Mastro di 1ª e 2ª classe	
	Istituti di educazione militare			Lavorante di 1ª classe
	Presso l'armata in generale			

Annotazioni. — Senza distinzione di grado hanno diritto alla paga od all'assegno patentale stazioni comandati presso gli istituti di farmacia militare si fossero resi invalidi quali lavoranti

patentale in soldi di nuova valuta austriaca

12	8	6	5
Guida	Caporale Caporale dei cacciatori	Vice-caporale, guida di pattuglia Capo infermiere	Comune, Sotto-infermiere
Caporale	Vice-caporale	Capo cannoniere » pioniere Cannoniere a cavallo Id. guida di artiglieria di montagna Comune tecnico di artiglieria Comune del genio Comuni negli istituti di educazione (di 1ª classe)	Sotto-capo cannoniere » pioniere Cannoniere a cavallo Id. guida d'artiglieria di montagna Comune tecnico di artiglieria Comune del genio Pioniere a cavallo (di 2ª classe)
Trombettiere di stato maggiore di artiglieria di costa.	Tamburo di battaglione, suonatore di corno di battaglione, trombettiere di squadrone e di batteria e gli altri trombettieri e suonatori di corno a cavallo	Trombettiere, Suonatore di corno, Tamburo negl'istituti di educazione militare	Tamburo, suonatore di corno e trombettiere non a cavallo, falegname, comune distributore di munizione Inserviente d'uffiziale e calzolaio di compagnia e di batteria
Lavorante di 2ª classe			Comune
Lavorante di 2ª classe	Lavorante di 3ª classe		
Stalloni		Sotto stalloni Carrettieri di 1ª classe	Carrettiere di 2ª classe
Lavoranti di 2ª classe	Lavorante di 3ª classe		
Coreggiaio	Armaiuolo di 1ª classe	Armaiuolo di 2ª classe	Allievo

di 15 soldi di nuova valuta al giorno tutti quegli individui di truppa i quali durante le loro predi farmacia.

(§ 332 del Regol. delle competenze.)

APPENDICE IV.

Delle competenze di paga e delle soprapaghe degli Invalidi di truppa, dei Trabanti, della Guardia del palazzo di Corte, della Gendarmeria di Corte, della Gendarmeria, del Corpo della guardia militare di Polizia e della Marina di guerra, allorquando i medesimi si trovassero nello stato di mantenimento in una casa d'Invalidi.

Denominazione delle truppe	Grado	Competenze di paga	*Annotazione*	
Trabanti	Vice-sergente di 2ª cl. Guardia Tamburo Inserviente	Paga da esigersi dal fondo degli invalidi secondo il grado effettivamente coperto nello stato delle truppe di campagna prima di essere trasferiti nei corpi controindicati	Gli individui, i quali dopo avere prestati 12 anni di servizio nell'armata e vengono accolti nei corpi controindicati, partecipando al trattamento d'invalidi hanno diritto di percepire, oltre la paga d'invalido, la seguente soprapaga a carico dell'erario di corte e precisamente	Il vice-sergente di 1ª classe la soprapaga di 14 soldi di nuova valuta al giorno, la guardia che fu già guida di bandiera d'infanteria o di stendardo di cavalleria la soprapaga del pari di 14 soldi al giorno, la guardia che fu già sergente d'infanteria, di cavalleria o d'artiglieria la soprapaga di soldi 7, il tamburo e l'inserviente la soprapaga di soldi 7. Inoltre agli individui di truppa invalidi dei trabanti, ad eccezione dell'inserviente, hanno diritto all'equivalente di montura a carico dell'erario di corte. Esso consiste in annui fior. 17, soldi 63 di nuova valuta austriaca per la piccola montura, ogni due anni in fior. 53 e soldi 51 di nuova valuta austriaca per la piccola e grande montura, ed ogni quattro anni in fior. 76, soldi 87 di nuova valuta austriaca per la grande e piccola montura e per il mantello.
Guardia del palazzo di Corte	Sergente Guida effettiva Vice-guida Comune Tamburo			Il sergente la soprapaga di 14 soldi di nuova valuta austriaca al giorno, la guida e vice-guida la soprapaga di soldi 10 1/2 al giorno, il tamburo ed il comune la soprapaga di 7 soldi al giorno. I sergenti i quali hanno conseguito questo grado per avanzamento nel corpo ricevono soltanto dall'erario militare la paga d'invalidi secondo il loro grado coperto nell'armata, e dall'erario di corte avranno la soprapaga fissa di soldi 14 al giorno a complemento della loro paga d'invalidi di un sergente d'infanteria.

(*Segue* § 332)

Denominazione delle truppe	Grado	Competenze di paga		*Annotazioni*
Gendarmeria di corte	Sergente di 1ª classe Vice-profosso Maniscalco di squadrone	20 soldi	Senza differenza se pervennero dalle truppe di linea con un grado equivalente o minore, e fossero stati promossi soltanto nel corpo contro-indicato	Gli individui, i quali dopo avere compiuto 16 anni di servizio nel corpo o che prima di detto periodo divenissero reali invalidi per infermità contratta in causa di servizio, avranno inoltre diritto a carico dell'erario di corte alla seguente soprapaga: il sergente in soldi 17 1/2 al giorno, la guida in 14 1/2 al giorno ed il gendarme in soldi 10 1/2 al giorno. Del pari competerà ai medesimi da parte dell'erario di corte un equivalente di montura in annui fiorini 42.
	Sergente di 2ª classe Trombettiere	15 soldi		
	Gendarme a cavallo o non a cavallo Inserviente di ufficiale (ordinanza)	Secondo il grado effettivamente coperto nelle truppe di campagna prima di essere trasferiti nella gendarmeria di corte		

(*Segue* § 332)

Denominazione delle truppe	Grado		Competenze di paga	*Annotazione*
Gendarmeria	Sergente	a piedi od a cavallo	25 Soldi di nuova valuta	La paga controindicata compete soltanto a quegli individui i quali si resero invalidi in servizio e per servizio di gendarmeria dopo essere stati definitivamente ammessi nell'I. R. gendarmeria. Gl'individui che non hanno servito tre anni nell'I. R. gendarmeria e che si resero invalidi per infermità contratte prima di essere ammessi nell'I. R. gendarmeria avranno bensì diritto alla paga d'invalidi secondo il loro grado effettivo, ma però soltanto nella misura stabilita per gl'invalidi dell'I. R. armata, per cui il caporale di 1ª classe avrà la competenza di paga della guida (12 soldi) ed il caporale di 2ª classe quella di caporale (8 soldi). All'inserviente d'ufficiale (ordinanza) proveniente dall'armata compete la paga di soldi 22 nel solo caso che siasi reso reale invalido per servizio speciale di gendarmeria che se invece si fosse reso reale invalido per servizio d'ordinanza non gli spetterà che l'ordinaria competenza degli invalidi d'armata. Per il trattamento degli inservienti d'ufficiale, provenienti dal civile, che si resero in seguito reali invalidi saranno da provocarsi di caso in caso le superiori determinazioni.
	Capo-posto di 1ª cl.		29	
	Id. di 2ª cl.		26	
	Gendarme		22	
	Inserviente d'ufficiale od ordinanza		22	
Corpo della guardia militare di polizia	Sergente Caporale Vice caporale Suonatore di corno	del corpo della guardia di polizia d'infanteria	Come ai corrispondenti gradi dell'armata	Il grado di vice-caporale è assimilato al grado di vice-caporale nelle truppe di campagna.
	Sergente Caporale Trombettiere	del corpo della guardia di polizia di cavalleria		
	Comune Inserviente di ufficiale	in generale		

(*Segue* § 332)

Denominazione delle truppe		Grado	Competenze di paga		*Annotazione*
Marina di guerra	Corpo dei marinai	Assistente magazziniere	28	Soldi di nuova valuta al giorno	
		Pilota di 1ª classe	28		
		Id. 2ª classe	24 1/2		
		Id. 3ª classe	21		
		Quartiermastro	24 1/2		
		Guardia alla gabbia	21		
		Marinaro di 1ª classe	17 1/2		
		Id. 2ª classe	14		
		Id. 3ª classe	12 1/2		
		Fuochista di 1ª classe	21		
		Id. 2ª classe	17 1/2		
		Mozzo	10 1/2		
		Tamburo del corpo	10 1/2		
		Tamburo comune o suonatore di corno	7		
		Inserviente d'ufficiale	7		
	Reggimento d'infanteria	Sergente	21	Soldi di nuova valuta al giorno	
		Guida	16		
		Caporale	16		
		Tamburo di reggimento	21		
		Tamburo di battaglione o suonatore di corno	16		
		Vice-caporale	12 1/2		
		Comune	10 1/2		
		Falegname	10 1/2		
		Tamburo, suonatore di corno o bandista	10 1/2		
		Inserviente d'ufficiale	7		

Digitized by Google

(*Segue* § 332)

Denominazione delle truppe		Grado	Competenze di paga		*Annotazione*
Marina di guerra	Corpo d'artiglieria	Sotto-mastro tecnico di artiglieria	28	Soldi di nuova valuta al giorno	
		Quartiermastro tecnico d'artiglieria	24 1/2		
		Cannoniere tecnico di artiglieria	21		
		Marinaro tecnico d'artiglieria di 1ª classe	17 1/2		
		Marinaro tecnico d'artiglieria di 2ª classe	14		
		Guardiano di macchine di 1ª classe	28		
		Guardiano di macchine di 2ª classe	24 1/2		
		Munizioniere	28		
		Sergente	28		
		Guida	26 1/2		
		Caporale	26 1/2		
		Armaiuolo di 1ª classe	26 1/2		
		Id. di 2ª classe	21		
		Lavoranti di 1ª classe	21		
		Id. di 2ª classe	17 1/2		
		Allievi di 1ª classe	14		
		Id. di 2ª classe	10 1/2		
		Tamburo o suonatore di corno	10 1/2		
		Inserviente d'ufficiale (ordinanza)	7		

Digitized by Google

(*Segue* § 332)

Denominazione delle truppe		Grado	Competenze di paga		*Annotazione*
Marina di guerra	Ospitale di marina	Sergente	15	Soldo di nuova valuta al giorno	
		Guida	12		
		Caporale	8		
		Capo-infermiere	6		
		Sotto-infermiere	5		
		Inserviente d'ufficiale	5		
	Lavoranti d'arsenale	Mastri assistenti . . .	Fior. 7 „ 10 soldi 50 „ 14 —	Di valuta austriaca al mese	La norma della competenza di provvedimento per il personale dei lavoranti d'arsenale si fonda sulla sovrana risoluzione del 19 dicembre 1857 con riguardo alla somma degli anni di servizio e di età, secondo che questa somma è al disotto di 80 o tra l'80 ed il 100, o raggiunge o supera il 100. Di conformità corrispondono le tre controindicate graduazioni.
		Lavoranti delle classi inferiori	„ 4 „ 62 „ 6 „ 93 „ 9 „ 24		

Regolamento delle competenze di trattamento di riposo pei militari dell'I. R. armata austriaca.
1° *settembre* 1858.

Prima edizione ufficiale (1).

CAPITOLO II.

Delle competenze di trattamento di riposo.

Sezione Prima.

Delle competenze di trattamento di riposo dei generali, degli uffiziali di stato maggiore e superiori, dei cadetti del corpo delle flottiglie, delle parti militari, delle sotto parti militari e degli inservienti d'armata.

§ 277. — *Modi di provvedimento dei generali, degli uffiziali di stato maggiore e superiori, dei cadetti del corpo della flottiglia, delle parti militari, degl'impiegati militari, delle sotto parti militari e degl'inservienti d'armata in caso d'incapacità a prestare servizio.*

I generali, gli uffiziali di stato maggiore e superiori, i cadetti della flottiglia, le parti e sotto parti militari, gl'impiegati militari e gl'inservienti d'armata, in caso d'incapacità a prestare ulteriore servizio, hanno di regola diritto ad essere collocati in *istato di pensione*, ed in via di eccezione ad essere trasferiti *nello stato di mantenimento nelle case degl'invalidi militari*.

Secondo che si verifica l'uno o l'altro caso, sono da distinguersi anche li provvedimenti spettanti agli individui delle categorie suddette.

Competenze nello stato di pensione.

§ 278. — *Agli individui collocati nello stato di pensione compete la pensione.*

I generali, gli uffiziali di stato maggiore e superiori, i cadetti del corpo delle flottiglie, le parti militari, gl'impiegati militari, le sotto parti militari e gl'inservienti d'armata, collocati in istato di pensione, riceveranno come competenza unicamente la pensione.

La pensione consiste in un annuo commisurato assegno in denaro da pagarsi in dodici eguali rate mensili.

§ 279. — *Basi per la commisurazione della pensione.*

La pensione è da commisurarsi sull'ultimo stipendio goduto e secondo il tempo del servizio prestato dall'individuo trasferito in istato di pensione.

Se dovrà altresì avere riguardo alle fatte campagne ed alle ferite riportate avanti il nemico.

Le competenze accessorie e le razioni in natura degl'impiegati addetti alla razza dei cavalli militari non sono da calcolarsi nella commisurazione della pensione.

Il soprassoldo personale conseguito in attività di servizio non può essere preso in calcolo nella commisurazione della pensione, se non nel caso che ciò sia stato espressamente indicato nella sovrana risoluzione colla quale venne concesso il soprassoldo suddetto.

Il soprassoldo invece d'anzianità dei capitani di fanteria, di cavalleria, di reggimento, di corpo, o presso istituti di educazione prenotati per essere promossi a maggiori come pure il soprassoldo d'anzianità dei professori nell'accademia medica-chirurgica Giuseppina, e del direttore dei professori nell'istituto veterinario militare, dovrà calcolarsi in aggiunta allo stipendio nella commisurazione della pensione.

I sergenti di fanteria, cavalleria ed artiglieria addetti agli istituti militari d'educazione come maestri aiuti ai maestri d'equitazione i quali durante il loro servizio si rendessero invalidi in detti istituti, saranno da pensionarsi come sergenti di stato maggiore di 1ª classe.

§§ 280, 181, 282, 283. — *Come nella 2ª edizione al § 277 e successivi.*

§ 284. — *Servizio che non è utile nella commisurazione della pensione.*

(1) Per la 2ª edizione v. pag. 32 e 47.

È da escludersi nella commisurazione della pensione il tempo trascorso:

a) Nello stato di pensione o d'invalido;

b) In permesso col trasferimento nello stato soprannumerario;

c) Nel periodo di esperimento per essere nominato praticante od alunno;

d) Negli istituti militari di educazione come allievo, o nelle compagnie di scuola come frequentante;

A riguardo per altro dei frequentanti negli altri istituti militari di educazione sarà da valutarsi per la pensione il periodo di tempo passato negl'istituti suddetti;

e) Finalmente allorquando venne interrotto il servizio per egresso dal militare con rinuncia ai benefizi militari, o per abbandono del servizio militare stesso, in questo caso non potrà nella pensione valutarsi il servizio prestato anteriormente a tale egresso od abbandono del militare servizio.

§ 285 *a* 300. — *Come nella* 2ª *edizione dal* § 282 *al* § 297.

§ 300. — *Gratificazione del trimestre funerario per le famiglie dei pensionari che si rendono defunti.*

Alla morte dei pensionari, ad eccezione di quelli che appartengono alla categoria delle sotto parti militari ed agl'inservienti d'armata, spetta alla superstite loro famiglia (per la quale s'intende unicamente la vedova ed i figli che si trovano sotto la cura paterna) il trimestre funerario nell'importo di tre mesi di pensione.

Le famiglie delle sotto parti militari e degl'inservienti d'armata avranno diritto soltanto ad una gratificazione di 50 fiorini.

Per la competenza e per il pagamento del trimestre funerario e della gratificazione suddetta dovranno valere le stesse norme indicate nel § 275 in tutto eguali a quelle indicate nel § 269 2ª edizione, riferibili a simili competenze per li defunti in attività di servizio.

§ 301. — *Come al* § 298, 2ª *edizione.*

§ 302. — *Passaggio in servizio civile.*

Gli anni passati in servizio militare sono da calcolarsi in caso di passaggio in servizio civile.

Se un individuo che dal servizio militare attivo fosse passato in servizio civile, ed in seguito per qualsiasi causa non avesse pensione o l'avesse in un importo minore di quello che in ragione del prestato servizio gli competerebbe giusta il presente regolamento, non avrà il medesimo alcun diritto di pretesa verso l'erario militare. Se invece un individuo che dallo stato di pensione militare fosse passato in servizio civile ed in seguito al di lui ricollocamento a riposo giusta le norme civili non gli competesse pensione, od una minore di quella che già godeva, sarà il medesimo riposto nello stato di pensione militare e gli si dovrà di nuovo commisurare la pensione con riguardo al periodo trascorso in servizio civile.

§ 303. — *Gratificazione per rinuncia alla pensione.*

Ogni pensionario è libero di rinunciare al suo grado ed all'ulteriore percepimento della pensione verso gratificazione per una volta tanto nell'importo di due annate di pensione.

§ 304 *al* § 311. — *Eguali ai* §§ 301 *al* 308, 2ª *edizione.*

Sezione Seconda.

Delle competenze di trattamento di riposo per la truppa.

§ 311. — *Le competenze di trattamento di riposo per la truppa variano secondo la classe dello stato di provvedimento in cui è collocato il militare.*

Gl'individui di truppa dal sergente di fanteria, dei cacciatori, di cavalleria e di artiglieria sino al soldato comune, ai quali compete il trattamento d'invalido con riguardo alle loro speciali prestazioni, vengono trasferiti ecc., tutto come al § 308 e successivi, 2ª edizione.

Digitized by Google

MASSIME FONDAMENTALI

PER IL TRATTAMENTO DELLE VEDOVE E DEGLI ORFANI

dei Generali, Uffiziali ed Impiegati militari

dell'I. R. Armata austriaca.

§ 1° Ogni uffiziale in attività di servizio o pensionario sino inclusivamente al colonnello, come pure il generale pensionato, allorchè vorrà ammogliarsi, dovrà depositare od assicurare una cauzione il cui importo degli interessi è destinato dopo la di lui morte al decente sostentamento della vedova.

Giusta le normali sulle cauzioni di matrimonio dell'8 febbraio 1827, la misura delle cauzioni da assicurarsi in causa di matrimonio è distinta nelle quattro seguenti classi:

1ª classe, 12,000 fiorini, moneta di convenzione per i generali fuori di attività di servizio; quelli in attività di servizio possono prender moglie senza il deposito della cauzione;

2ª classe, 10,000 fiorini, moneta di convenzione per gli ufficiali stabili (di stato maggiore) dal maggiore sino al colonnello inclusivamente;

3ª classe, 6,000 fiorini, moneta di convenzione dal luogotenente sino al capitano di fanteria o di cavalleria inclusivamente;

4ª classe, 3,000 fiorini, moneta di convenzione per tutte quelle cariche alle quali non è annesso il grado d'uffiziale (sotto medici, aggiunti contabili della Commissione delle monture ecc.) eccettuati però i sott'ufficiali.

§ 2° Per grazia sovrana può talvolta farsi eccezione alla regola generale, concedendosi il permesso di matrimonio contro reversale di rinuncia alla pensione, cioè depositandosi una dichiarazione mercè la quale la sposa in caso di sua vedovanza rinuncia a qualsiasi trattamento di pensione a carico dello Stato.

§ 3° Il deposito della cauzione di matrimonio o della reversale di rinuncia alla pensione rende la vedova incapace a conseguire un assegno vitalizio ad eccezione che il di lei marito fosse morto:

a) *Avanti il nemico*;

b) *In conseguenza immediata di ferite riportate avanti il nemico, da comprovarsi debitamente; o*

c) *Per malattia incontrata durante prestazione in ospitali militari.*

In questi tre casi, che dovranno essere debitamente constatati, la vedova ha diritto a pensione malgrado il deposito della cauzione o della reversale di rinuncia alla pensione.

A queste disposizioni si riferisce la seguente

Sovrana Risoluzione data da Olmütz li 7 gennaio 1849.

„ In contemplazione dell'illimitato attaccamento che l'armata ebbe a dimostrare per me e
„ per la patria, ed in riguardo alla disposizione già data dal glorioso mio predecessore impe
„ ratore Giuseppe II, mi trovo indotto a determinare per atto di grazia quanto segue:

„ In caso che ufficiali della mia armata rimanessero estinti sul campo avanti il nemico
„ morissero in conseguenza immediata di ferite riportate avanti il medesimo, le superstiti loro
„ vedove avranno diritto alla normale pensione, con riguardo avuto al modo dell'incontrato ma-
„ trimonio; del pari i figli che rimanessero al disotto dell'età normale senz'alcun provvedi-
„ mento, non avuto riguardo al numero dei medesimi, riceveranno un assegno di grazia nel-
„ l'importo della pensione di diritto e precisamente sino al raggiungimento dell'età normale ad
„ eventuale *anteriore* provvedimento.

Digitized by Google

» Se ufficiali della mia armata cessarono di vivere in conseguenza immediata di altri eventi » di guerra, in questo caso sarà a distinguersi se lasciarono superstiti con diritto o no a pen- » sione.

» Nel primo caso alla vedova verrà concessa la pensione normale ed a ciascuno dei figli del » defunto al disotto dell'età normale sarà accordato un assegno di grazia nell'importo di due » terzi della pensione normale sino al raggiungimento dell'età normale ad *anteriore* provvedi- » mento.

» Nel secondo caso i figli al disotto dell'età normale avranno la pensione normale, ed in » caso che vivesse ancor la vedova, alla quale non ispetta il diritto a pensione, essa riceverà » un assegno di grazia sull'importo di due terzi della pensione normale.

» Queste mie determinazioni avranno effetto dalla guerra d'Italia nel 1848, e saranno noti- » ficate a tutta l'intiera mia armata. »

§ 4° Non essendo obbligati a depositare la cauzione di matrimonio:

a) Gli uffiziali che per atti di valore, d'ingegno, di buona condotta da comuni furono promossi a gradi d'ufficiali superiori, e che si ammogliarono allorquando erano comuni o sotto ufficiali; ed

b) I generali che mediante grazia sovrana si ammogliarono in attività di servizio prima di essere promossi a detto grado.

Ne consegue che anche le loro vedove sono capaci di pensione.

§ 5° Queste vedove hanno diritto a pensione dopo la morte dei loro mariti in attività di servizio od in istato di pensione, ma in quest'ultimo caso però dovranno dette vedove comprovare che il matrimonio venne celebrato allorquando il marito si trovava in attività di servizio giacchè, se invece ei trovavasi in istato di pensione, non compete loro alcun diritto.

Se un ufficiale si fosse ammogliato in pensione, e dopo fosse richiamato in servizio, i suoi figli e non già la vedova avranno diritto alla normale pensione.

Perchè poi la vedova possa aver diritto a pensione occorre che la medesima non sia stata separata dal marito nè giudizialmente, nè in via stragiudiziale, ed in caso di tale separazione comprovi che ciò non avvenne per di lei colpa.

Non si dovrà poi avere riguardo se la vedova sia incapace o no per difetti fisici a procacciarsi i necessari mezzi di sussistenza, ma ciò dovrà comprovarsi allorquando si tratti di assegno di grazia.

§ 6° (vedi § 3°) La pensione di carattere per le vedove degli ufficiali superiori capaci di pensione è da commisurarsi nel modo seguente:

		Valuta austriaca.
1° Per le vedove degli I. R. generali.		
Per la vedova di maresciallo di campo	Fior.	1260 00
» di generale d'artiglieria	»	840 00
» di generale di cavalleria	»	840 00
» di tenente maresciallo	»	630 00
» di maggior generale	»	630 00
2° Per le vedove degli ufficiali.		
Per la vedova di colonnello	Fior.	525 00
» di tenente colonnello	»	420 00
» di maggiore	»	420 00
» di capitano di fanteria e cavalleria . .	»	315 00
» di luogotenente	»	210 00
» di sottotenente	»	210 00
» d'aiutante (secondo la carica d'ufficiale).		

3° Per le vedove del personale di auditorato. Valuta austriaca.

Per la vedova	di auditore generale	Fior.	630 00
»	di colonnello	»	525 00
»	di tenente colonnello	»	420 00
»	di maggiore	»	420 00
»	di capitano	»	315 00
»	di luogotenente	»	210 00
»	di profosso superiore di stato maggiore .	»	157 50
»	di profosso di stato maggiore . . .	»	105 00

4° Per le vedove del personale medico di campo.

Per la vedova	del medico colonnello di campo. . .	Fior.	630 00
»	di medico sup. di stato maggiore di 1ª classe	»	525 00
»	» » di 2ª classe	»	420 00
»	di medico di campo di stato maggiore .	»	420 00
»	di medico di reggimento	»	315 00
»	di medico superiore	»	210 00
»	di chirurgo superiore.	»	210 00
»	di sotto medico	»	105 00
»	di veterinario	»	157 50

La sovrana risoluzione 7 gennaio 1849, citata nel § 3° è applicabile anche alle famiglie di quei medici di campo che dal 1° dicembre 1859, morirono in conseguenza di malattie contratte in servizio degli ospedali.

S. M. l'imperatore ha inoltre concesso, come un favore speciale che per le vedove dei generali nei casi in cui gl'interessi della loro cauzione di matrimonio colle altre loro annue rendite non raggiungessero l'importo della pensione normale possa invocarsi la grazia sovrana per la concessione di un assegno a pareggio dei redditi delle stesse vedove sino all'importo della pensione normale.

Questo favore, sebbene sia da considerarsi come un atto di grazia, e quindi non come una competenza di diritto, non potrà per altro negarsi in caso di vedove che si trovassero nelle condizioni suddette.

§ 7° In caso che ad un ufficiale collocato a riposo venisse conferito pei suoi meriti speciali il carattere di un grado superiore, alla superstite di lui vedova non competerà alcun diritto alla pensione annessa al carattere di detto grado superiore, ma soltanto potrà avere quell'assegno vitalizio che è concesso per il grado coperto da ultimo dal marito in attività di servizio, ad eccezione che al marito all'atto del collocamento a riposo fosse stato conferito oltre il carattere superiore anche la pensione inerente, poichè in questo caso la vedova e gli orfani sono da trattarsi giusta il carattere superiore del loro rispettivo marito e padre.

§ 8° Per i superstiti dei miei bravi e benemeriti ufficiali lo Stato non si limita soltanto a provvedere alle loro vedove, ma anche ai loro figli e precisamente di regola nei seguenti due casi:

a) Quando detti figli rimangono privi di padre e di madre;

b) Quando vivente ancora la madre, questa non abbia diritto a pensione.

§ 9° Quando la madre godesse la pensione di carattere, i figli non vi hanno alcun diritto.

Soltanto nel caso che alla morte del padre il numero dei figli a totale carico della madre fosse maggiore di tre (compreso anche il postumo) si potrà concedere un sussidio di educazione per ciascuno di essi sino all'importo di 25 fiorini annui; un aumento di quest'importo non potrà essere accordato che in via di grazia.

§ 10. Allorquando la madre non può aver diritto a pensione per la depositata cauzione di matrimonio, o per l'emessa reversale di rinuncia alla pensione, questa incapacità a pensione,

Digitized by Google

non è riversibile al di lei figli, giacchè la depositata cauzione di matrimonio è destinata unicamente pel mantenimento della vedova, e l'emessa reversale di rinuncia alla pensione ha effetto soltanto per la madre e non può pregiudicare i figli.

Questi avranno quindi la pensione, sia che nati da matrimonio incontrato dal loro padre in attività di servizio, sia che nati da matrimonio incontrato dal loro padre in istato di pensione, indi riammesso in servizio.

§ 11. La pensione di carattere per i figli degli uffiziali è da commisurarsi nel modo seguente:

		Valuta austriaca.	
1° Per orfani d'I. R. generali.			
"	di maresciallo di campo	Fior.	420 00
"	di generale d'artiglieria	"	315 00
"	di generale di cavalleria	"	315 00
"	di tenente maresciallo	"	210 00
"	di maggior generale	"	210 00
2° Per orfani d'ufficiali.			
"	di colonnello	Fior.	136 50
"	di tenente colonnello	"	126 00
"	di maggiore	"	105 00
"	di capitano di fanteria e cavalleria	"	105 00
"	di luogotenente	"	78 75
"	di sottotenente	"	52 50
"	d'aiutante (secondo la carica d'uffiziale).		
3° Per orfani del personale d'auditorato.			
"	di auditore generale	Fior.	315 00
"	di colonnello	"	212 50
"	di tenente colonnello	"	126 00
"	di maggiore	"	105 00
"	di capitano	"	105 00
"	di luogotenente	"	78 75
"	di profosso superiore di stato maggiore	"	52 50
"	di profosso di stato maggiore.	"	42 00
4° Per orfani del personale medico di campo.			
"	di medico colonnello di campo	Fior.	315 00
"	di medico sup. di stato maggiore di 1ª classe.	"	136 50
"	" " di 2ª classe	"	126 00
"	di medico di campo di stato maggiore	"	105 00
"	di medico di reggimento	"	105 00
"	di medico superiore	"	78 50
"	di chirurgo superiore	"	50 00
"	di sotto medico	"	40 00
"	di veterinario.	"	50 00

§ 12. La pensione normale per le vedove ed orfani, ed il normale sussidio di educazione per i figli è da concedersi senz'alcun riguardo al patrimonio, e quindi non dovrà più prodursi alcuna relativa dimostrazione della sostanza da essi posseduta.

§ 13. La pensione che la vedova di un cavaliere defunto dell'ordine militare Teresiano godesse secondo gli statuti di detto ordine a carico dei fondi del medesimo, non sarà tenuta in conto nè dedotta dalla pensione di carattere che spetterà alla vedova stessa, giacchè è contro il volere di S. M. l'imperatore che abbia in qualche modo ad esserle svantaggiosa la grazia concessa al di lei marito per i di costui meriti speciali.

Digitized by Google

§ 14. Del pari non influirà sul giudizio e capacità a pensione ciò che le vedove ed orfani avessero a percepire a carico di privati istituti di mantenimento.

§ 15. Onde il comando supremo d'armata, al quale spetta di riconoscere la capacità a pensione, possa essere in grado di fondatamente giudicare sulle domande di pensione interposte da vedove ed orfani, dovrà essere al medesimo prodotta un'istanza compilata in forma di tabella giusta il modello prescritto, nella quale saranno esattamente indicati gl'individui aspiranti a pensione, come pure i loro titoli, corredata dalle relative fedi di nascita, di matrimonio e di morte, le quali dovranno essere autenticate colla firma di tutti gli ufficiali di stato maggiore in caso che il defunto fosse stato in servizio presso un reggimento o corpo militare od altrimenti dai primi due suoi superiori.

Soltanto le vedove ed orfani il di cui marito e padre morì sul campo di battaglia, non avranno a produrre detta tabella di pensione, giacchè dessi hanno sempre diritto alla pensione stessa.

In questo caso sarà sufficiente la produzione della fede di matrimonio e di un legale certificato comprovante la causa della morte del militare, ed ove si trattasse di pensione per i figli occorreranno le relative fedi di nascita.

§ 16. Il diritto al godimento della pensione si conserva nella vedova vita durante e sino a che non passi a seconde nozze, o non sarà in altro modo provveduta; pei figli invece, in caso che non intervenisse un atto speciale di grazia di S. M., la pensione è continuativa sino a che essi raggiungano l'età normale, e precisamente sino ai 20 anni pei maschi ed ai 18 per le femmine.

Gli orfani di madre straniera potranno godere la loro pensione sino all'età normale anche in estero Stato nel caso che la loro madre come vedova ritornasse in patria.

Qualora un figlio dopo raggiunta l'età normale fosse incapace per fisici difetti di procacciarsi i necessari mezzi di sussistenza, potrà provocarsi a di lui favore un assegno di grazia sino al di lui ristabilimento in salute, od anteriore provvedimento, o per un tempo determinato.

Anche per un orfano che prima d'aver raggiunta l'età normale, venisse accolto in un reggimento come comune o cadetto, o fosse assunto come praticante presso un'autorità civile, si potrà invocare la grazia sovrana per la concessione di un assegno di grazia sino a che nel primo caso sarà promosso effettivo sergente, e nell'altro sino al conseguimento di un posto effettivo d'impiegato.

§ 17. Se un'orfana di militare, la quale godesse di un assegno di grazia concessole per tempo indeterminato, dopo aver raggiunta l'età normale avesse a maritarsi, essa, o potrà avere una gratificazione per una volta tanto corrispondente a due annate dell'assegno di grazia, o potrà riservarsi il godimento dello assegno di grazia per il caso di vedovanza.

§ 18. La vedova che godesse pensione e si maritasse con un ufficiale riavrà la pensione in caso di nuova vedovanza, potendo sempre ripetere il godimento della pensione suddetta in caso che per le condizioni del secondo marito o non le spettasse pensione, o le competesse minore. Ove invece si avesse a rimaritare con un privato non capace di pensione, rimane del pari riservato alla vedova il ripristino dell'assegno vitalizio, potendo del resto rinunciarvi con una gratificazione consistente in tre annate, od in un'annata e mezzo di pensione, secondo che non vi hanno, o vi esistono figli del primo matrimonio capaci di pensione.

§ 19. Se la vedova entrasse in un monastero dedicato alla pubblica istruzione continuerà ciononostante a godere della concessale pensione.

Le maestre dell'istituto di educazione per le figlie degli ufficiali, che sortirono da detto istituto dopo essersi dedicate per sei anni all'educazione, e che non potessero più continuarvi per motivi di salute, avranno una pensione di annui fiorini 210 di valuta austriaca.

In caso che le stesse si maritassero con un ufficiale, il *che viene concesso senza deposito della cauzione*, o *la produzione della reversale di rinuncia*, competerà alle medesime, ove rimanessero vedove, la pensione secondo il carattere del marito.

Digitized by Google

§ 20. Alla vedova di un individuo che dallo stato di pensione militare fosse passato in servizio civile o fosse morto prima di aver compiuto dieci anni in servizio civile, competerà la pensione nella misura che avrebbe avuta, se il di lei marito fosse rimasto nello stato di pensione militare.

Qualora il marito fosse morto dopo d'aver compiuto dieci anni in servizio civile, spetterà alla vedova lo stesso favore concesso al marito allorquando fosse divenuto inabile in servizio civile, cioè le spetterà una pensione non mai minore di quella commisurata in base alle norme sulle pensioni militari.

§ 21. Le famiglie di quegli ufficiali i quali per demenza fossero ricoverati in un istituto dei pazzi riceveranno per la loro sussistenza la pensione che spetterebbe al demente, dedotto però l'importo per le spese del di lui mantenimento.

Alle famiglie degli ufficiali, degli impiegati militari fatti prigionieri di guerra, verrà assegnata durante prigionia di questi, a titolo di sostentamento la pensione nell'importo normale.

§ 22. I titoli alla pensione normale, non vanno soggetti a prescrizione.

§ 23. Le vedove ed orfani di militari di quelle categorie di servizio non contemplate negli articoli 6° e 11, saranno da trattarsi secondo le norme di provvedimento in vigore per le vedove ed orfani dei servi civili dello Stato.

Risoluzione sovrana. — Base della pensione per gli allievi contabili militari provenienti dai furieri o dagli aiutanti contabili.

9 *marzo* 1859.

N. 943. — Ordinanza del Comando supremo d'armata del 22 marzo 1859.

S. M. I. R. apostolica sopra proposta di questo comando supremo d'armata con sovrana risoluzione 9 marzo corrente si è degnata d'approvare che *gli allievi contabili militari*, provenienti dai furieri o dagli aggiunti contabili mentre avevano già titolo ad un trattamento, possano, in caso che si rendessero senza loro colpa incapaci a prestare ulteriore servizio, essere trasferiti nello stato di riposo ed aversi commisurata la pensione sulla base di 105 fiorini secondo le massime fondamentali del nuovo regolamento delle competenze.

Riguardo poi agli allievi contabili di nuova organizzazione retribuiti soltanto con *adiutum*, S. M. si è compiaciuta dichiarare che li medesimi non hanno alcun titolo a pensione, salvo per altro il trattamento di grazia riservato alla speciale sovrana determinazione.

Ciò si partecipa a codesto comando generale per sua notizia e per la corrispondente comunicazione al dipendente dipartimento contabile provinciale.

N. 85. — *Rescritto sovrano — Si accorda che nel calcolo del servizio l'anno 1859 sia calcolato per doppio a tutti i militari posti sul completo piede di guerra.*

28 *maggio* 1859.

(Ordinanza dell'armata).

A tutti i corpi di truppa, ed a tutti gli altri organi appartenenti alla mia armata, i quali in conseguenza della guerra attuale, vengono posti sul completo piede di guerra, l'anno 1859 nella liquidazione del tempo di servigio dovrà essere calcolato per doppio a senso del § 285 del regolamento sulle competenze.

FRANCESCO GIUSEPPE.

PROVINCIE LOMBARDE
ad eccezione di quella di Mantova

GOVERNO SARDO

Decreto del Governatore di Lombardia. — Si estendono alle provincie di Lombardia le leggi vigenti nelle provincie Sarde sulla Guardia Nazionale.

18 *giugno* 1859.

IL GOVERNATORE DELLA LOMBARDIA

Veduto l'articolo 2° del Reale Decreto 8 giugno corrente (1) sul reggimento temporaneo della Lombardia;

Atteso che è urgente di provvedere all'ordinamento regolare della guardia nazionale delle provincie lombarde per l'ordine interno ad anche per assicurare la indipendenza nazionale;

In esecuzione degli ordini emanati dal Governo di S. M. perchè sia pienamente estesa alla Lombardia la legge che regola la guardia nazionale nelle altre parti del Regi Stati;

Ha decretato e decreta:

Art. 1°. La legge della guardia nazionale del 4 marzo 1848 (2) colle modificazioni portate dalla successiva del 27 febbraio 1859 (2) sarà col presente Decreto pubblicata e messa in esecuzione nei comuni della Lombardia.

Art. 2°. Gl'intendenti generali sono incaricati di fare le necessarie disposizioni per l'applicazione della detta legge a fine di rimovere le difficoltà derivanti dalle differenze che esistono tra le leggi e l'ordinamento amministrativo e giudiziario della Lombardia e delle altre provincie del Regno.

Milano, dal Palazzo del Governo il 18 giugno 1859.

VIGLIANI.

N. 3699. — *Decreto R. — Istituzione in Milano di un collegio militare in conformità di quello d'Asti.*

26 *agosto* 1859.

VITTORIO EMANUELE II, Re di Sardegna, ecc., ecc.

In virtù dei poteri straordinari a noi conferiti colla legge 25 aprile scorso;

Sulla proposizione del ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1° È istituito in Milano un collegio militare diretto a fornire allievi idonei all'ammissione nella regia militare accademia.

Art. 2° Saranno applicate a tale istituto di educazione e di istruzione secondaria militare le norme stabilite dalla legge 19 luglio e dal regio decreto 12 ottobre 1857, dal regio decreto e successivo regolamento 26 settembre 1858 pel collegio militare d'Asti col quale ha comune lo scopo.

(1) Vedi sezione 1ª, pensioni civili, pag. 253.

(2) Inserte nella Raccolta delle Leggi sulle pensioni pei militari di terra delle Provincie Sarde pag. 60. 163.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 26 agosto 1859.

VITTORIO EMANUELE.

ALFONSO LA MARMORA.

Trattato di Zurigo fra la Francia e la Sardegna e tra la Sardegna, l'Austria e la Francia.
10 *novembre* 1859.

Inserto nella Sez. 1ª. Pensioni civili, pag. 266.

Regio Decreto che ristabilisce nei gradi loro militari privati d'impiego per titolo politico dal governo austriaco, e li ammette al conseguimento di una pensione.
4 *marzo* 1860.

VITTORIO EMANUELE II, RE DI SARDEGNA, ECC. ECC.

Visto il trattato di pace tra la Sardegna, la Francia e l'Austria, ratificato in Torino il 17 novembre 1859;

Viste le leggi del 27 giugno 1850 sulle giubilazioni per l'armata di terra, 25 maggio 1852 sullo stato degli uffiziali, e 11 luglio 1852 sulla riforma dei sott'uffiziali e soldati;

Udito il nostro consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della guerra,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1° I militari di qualunque grado, d'origine lombardi o delle altre provincie che fanno parte dei nostri dominii, i quali, trovandosi al servizio del governo austriaco, furono *per titolo meramente politico*, privati del loro impiego, sono ristabiliti nei gradi loro ed ammessi al conseguimento della pensione di giubilazione o di riforma, a termini dei vegliantì regolamenti, a far tempo dal 1 gennaio del volgente anno.

Art. 2° L'anzidetta pensione di giubilazione o di riforma sarà ragguagliata al grado di cui il militare trovavasi rivestito all'epoca in cui cessò dal servizio austriaco, non fatto caso dei gradi che posteriormente egli possa aver conseguiti al servizio d'esteri governi o dei governi provvisorii di Lombardia e di Venezia negli anni 1848 e 1849.

Art. 3° Nello stabilire il montare della pensione da assegnarsi come sovra, il tempo trascorso dalla cessazione del servizio fino al giorno da cui decorre la pensione sarà computato come servizio effettivo.

Art. 4° Coloro che, dopo la sofferta dimissione, furono dal governo austriaco ammessi a coprire cariche civili nelle quali sieno poi stati confermati dal nostro governo, potranno ottare fra la conservazione dell'impiego e l'ammessione alla giubilazione militare od alla riforma, qualora vi abbiano diritto.

Art. 5° Quelli fra i medesimi militari che dopo essere stati dimessi dal governo austriaco, ottennero dal medesimo una pensione alimentare cesseranno dal godimento di tale assegnamento dal giorno in cui comincierà ad essere loro corrisposta la pensione di giubilazione o di riforma a cui possa essere loro fatta ragione.

Art. 6° Per l'applicazione delle norme stabilite col presente decreto saranno seguite le prescrizioni contenute nelle leggi 27 giugno 1850 sulle giubilazioni per l'armata di terra, 25 maggio 1852 sullo stato degli uffiziali (per quanto riguarda la riforma) e 11 luglio 1852 sulla riforma dei sott'uffiziali e soldati.

Art. 7° Le disposizioni del presente decreto saranno presentate al Parlamento nella prossima sessione per essere convertite in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. Torino, addì 4 marzo 1860.

VITTORIO EMANUELE.

M. Fanti

Regio Decreto che ammette le vedove e gli orfani dei militari privati d'impiego per titolo politico dal governo austriaco al conseguimento di una pensione o di un sussidio.

4 *marzo* 1860.

VITTORIO EMANUELE II, Re di Sardegna, ecc. ecc.

Visto il trattato di pace tra la Sardegna, la Francia e l'Austria, ratificato in Torino il 17 novembre 1859;

Vista la legge del 27 giugno 1850 sulle giubilazioni per l'armata di terra;

Sentito il consiglio dei ministri;

Sulla proposizione del ministro della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1° Le vedove dei militari di origine lombardi o delle altre provincie che fanno parte dei nostri dominii, i quali essendo provvisti di pensione per servizi prestati al governo austriaco ne furono poscia privati per titolo meramente politico, avranno ragione al quarto della pensione stessa.

Art. 2° Alle vedove dei militari prementovati, i quali, calcolato come servizio effettivo il tempo trascorso dalla sofferta dimissione, già avessero nel giorno della loro morte acquistato il diritto alla giubilazione a norma dell'articolo 2° della legge del 27 giugno 1850, o per lo meno contassero 25 anni di servizio, sarà fatta ragione ad una pensione eguale al quarto di quella che sarebbe stata corrisposta al marito qualora, a seconda dei suoi servizi, avesse effettivamente conseguita la giubilazione, oppure la riforma.

Art. 3° I figli e le figlie nubili minorenni dei militari suindicati, qualora sieno altresì privi di madre o venga essa a mancare dopo la morte del marito, avranno ragione ad un sussidio equivalente alla pensione come sopra stabilita per le vedove.

La porzione dei figli giunti a maggiore età e delle figlie maritate andrà a benefizio dei fratelli e sorelle nubili tuttavia minorenni.

Art. 4° Per l'applicazione degli articoli 2° e 3° del presente decreto sarà tenuto per base il grado di cui il militare era rivestito all'epoca in cui dovè cessare dal servizio.

Art. 5° La pensione od il sussidio da assegnarsi come sovra decorrerà dal 1° gennaio del volgente anno.

Art. 6° Le disposizioni del presente decreto saranno presentate al Parlamento nella prossima sessione per essere convertite in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. Torino, addì 4 marzo 1860.

VITTORIO EMANUELE.

M. Fanti.

Digitized by Google

Regio Decreto che ristabilisce nel godimento delle pensioni annesse alle decorazioni di cui erano insigniti i militari che ne furono privati dal governo austriaco per motivi politici.

4 *marzo* 1860.

VITTORIO EMANUELE II, Re di Sardegna, ecc. ecc.

Visto il trattato di pace tra la Francia, la Sardegna e l'Austria, ratificato in Torino il 17 novembre 1859;

Sentito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della guerra,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1° I militari d'origine lombardi o delle altre provincie dei nostri Stati, i quali, trovandosi al servizio dell'Austria furono per motivi politici privati delle pensioni annesse alle decorazioni di cui erano insigniti, sono ristabiliti nel godimento delle pensioni medesime, a far tempo dal 1° gennaio del volgente anno.

Art. 2° Le disposizioni del presente decreto saranno presentate al Parlamento nella prossima sessione per essere convertite in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. Torino, addì 4 marzo 1860.

VITTORIO EMANUELE.

M. Fanti.

Disposizioni relative al grado a cui corrispondono nell'Esercito Regio, i capi e guide di finanza, i führer, *i* feldwebel, *ed i* wachtmeister *provenienti dalle truppe austriache.*

9 *aprile* 1860.

N° 62. — Nota del Ministero della guerra.

Alle spiegazioni fornite dal ministero circa i gradi degli uomini di bassa-forza provenienti dal servizio austriaco colle note 26 agosto, n° 69 (1), e 21 dicembre, n° 110 (2) dell'anno 1859, onde stabilire la corrispondenza dei gradi stessi con quelli del reale esercito, prese le opportune informazioni, si giudica conveniente aggiungere quanto in appresso:

I capi e le guide nelle guardie di finanza devono essere pareggiati quelli ai sergenti, queste ai caporali, e come tali, occorrendo essere incorporati nel reale esercito, sempre che comprovino in modo autentico di essere stati delle qualità anzidette rivestiti.

Torino, 9 aprile 1860.

(1) N° 69. — *Nota del Ministero della guerra (Gabinetto), in data 26 agosto 1859.* — Il ministero ha determinato: 1° Che le prescrizioni contenute in circolare del 19 marzo ultimo scorso, ufficio gabinetto, n. 21, del volgente anno, e relativo alle paghe dei graduati delle classi chiamate sotto le armi, siano eziandio applicabili ai graduati provenienti dalle truppe austriache; 2° Che quelli di detti militari che siano rivestiti della qualità di *gefreiter* o vice-caporale, siano incorporati come soldati scelti.

(2) N° 110. — *Nota del Ministero della guerra, in data 21 dicembre 1859.* — Avuto riguardo al posto che occupano nella gerarchia militare austriaca i *führer*, i *feldwebel* ed i *wachtmeister* mi giova che i militari provenienti da quell'esercito che abbiano il grado di dichiarare führer vorranno essere incorporati nell'esercito regio come caporali, i feldwebel ed i wachtmeister come sergenti.

PROVINCIE VENETE
e Territorio di Mantova

GOVERNO AUSTRIACO

Sovrana Risoluzione. — Norme sulla cessazione del diritto a pensione degli ufficiali passati nel servizio civile ed ammogliati senza l'assenso dell'autorità militare od allontanati dal servizio per propria colpa — e come un pensionato militare possa prima d'aver compiuti i 10 anni di servizio civile ottenere maggior pensione.

18 *ottobre* 1859.

N. 13517. — Circolare del supremo Comando d'armata 18 ottobre 1859.

A tutti i ministeri.

Sul quesito in quanto sarebbe equo ed opportuno di commisurare il trattamento normale degli II. RR ufficiali pensionati assunti al servizio civile e passati poscia allo stato di riposo, senza riguardo per tale commisurazione ad un servizio decennale nel civile, e computando il tempo del loro servizio nel militare S. M. I. R. A., in seguito ai rapporti avuti dagli II. RR. ministeri e dal comando supremo d'armata, con veneratissima Sovrana risoluzione 6 ottobre 1859 si degnò di approvare che debbano restare ferme le disposizioni del § 23 delle normali sulle pensioni militari e rispettivamente quelle del § 302 del regolamento sulle competenze, sotto la riserva del § 24 della testè citata normale per quanto concerne l'estinzione del diritto alla pensione militare di quegli ufficiali passati nel servizio civile che si fossero ammogliati senza assenso dell'autorità militare, ovvero fossero stati per propria colpa allontanati dal servizio.

Inoltre S. M. I. R. Ap. colla stessa Sovrana risoluzione si è degnata di permettere che possano essere provocate le graziose deliberazioni sovrane per un trattamento più favorevole del pensionando in quei rarissimi casi nei quali le normali per le pensioni civili assicurassero un miglior trattamento ad un ufficiale pensionato assunto nel servizio civile e pensionato nuovamente prima del compimento del servizio decennale civile e computando gli anni del servizio militare, ovvero in quei casi nei quali un siffatto militare fosse stato promosso ad un posto civile superiore per cui risultasse meno equo il di lui ritorno alla carica militare anteriormente occupata come ufficiale nello scopo del repristino della di lui pensione militare.

Tale veneratissima risoluzione Sovrana viene comunicata a codesto . . . . per conoscenza e norma.

Vienna, 18 ottobre 1859.

Rescritto Sovrano. — Si danno norme sul procedimento per la commisurazione delle competenze di riposo agli uffiziali generali, parti militari ed impiegati militari.

21 *novembre* 1859.

N. 16122 — Ordinanza del Comando supremo d'armata del 25 novembre 1859.

A tutti i Comandi Generali e Provinciali.

S. M. I. R. Ap., sopra proposta di questo comando supremo d'armata, con sovrana risoluzione 21 novembre 1859 s. è graziosamente degnata di approvare che in avvenire nella liqui-

dazione del trattamento di riposo a favore dei generali e degli ufficiali di stato maggiore come pure delle parti e degli impiegati militari sino compresa l'ottava classe delle diete, il trasferimento dei quali nello stato di riposo è riservato alla Sovrana risoluzione, si abbia ad osservare lo stesso procedimento che a sensi delle normali di pensione è in vigore per la commisurazione delle competenze di riposo dal capitano d'infanteria e di cavalleria sino al grado inferiore di ufficiale.

Vienna, 21 novembre 1859.

N° 3322. — *Ordinanza del Comando supremo d'armata. — Norme per la concessione della gratificazione alle vedove ed orfani di ex-militari nello stato patentale d'invalido o di riserva d'invalido i quali anteriormente al 1° novembre 1858 avevano contratto matrimonio secondo il primo dei modi permessi.*

19 *luglio* 1860.

Relativamente al trattamento di gratificazione a favore delle famiglie superstiti d'individui che si resero defunti nello stato patentale d'invalido o di riserva d'invalido, S. M. I. R. A. con sovrana risoluzione 7 luglio 1860 si è graziosamente degnata di concedere che rimanga in vigore la favorevole disposizione emanata anteriormente al regolamento delle competenze militari del 1858 circa la graziale di gratificazione per tutte quelle vedove ed orfani di ex-militari i quali avevano contratto matrimonio prima del 1° novembre 1858 secondo il primo dei modi permessi e che si resero defunti nello stato patentale d'invalido o di riserva d'invalido, non fatta differenza se anteriormente al 1° novembre 1858 appartenessero o no allo stato d'invalido.

Ciò per opportuna norma ed osservanza nei relativi casi che si potessero verificare.

A schiarimento di quanto è detto nella ordinanza 19 luglio 1860 si inserisce la seguente

Nota dell'I. R. Ministero della Guerra in Vienna diretta al Ministero degli Affari esteri del regno d'Italia.

12 *ottobre* 1868.

(Estratto.)

Si prega pure codesto ministero a voler portare a conoscenza a detta ambasciata quanto segue:

Antecedentemente all'anno 1853 come pure ora le vedove dei militari di bassa-forza dell'I. R. esercito e dell'I. R. marina non avevano diritto alcuno dopo la morte dei loro mariti a qualsiasi trattamento per parte dell'erario. Solamente dal 1° novembre 1858, giorno in cui entrò in vigore il nuovo regolamento sulle competenze, veniva accordata la cosidetta gratificazione di favore d'invalido alle vedove di quei militari che avevano contratto matrimonio di 1ª classe; tale gratificazione ammontava all'importo di fiorini 30, pari a lire 74 07, se tali vedove fossero rimaste con figli sprovvisti di mezzi ed incapaci di procacciarsi il sostentamento, ed a fiorini 20, pari a lire 49 38, se queste fossero rimaste sole, tale provvedimento aveva lo scopo di procacciar loro un momentaneo sostentamento.

Antecedentemente all'anno 1853 come pure ora le vedove dei militari di bassa-forza che hanno contratto matrimonio di 1ª classe defunti mentre erano ricoverati in una casa d'invalidi vengono ricoverati in via eccezionale e per puro favore nella casa di ricovero della respettiva

casa invalidi previa però la produzione di un apposito certificato rilasciato dal medico direttore della relativa casa invalidi che constati che dette vedove sono completamente inabili al lavoro e non posseggono mezzi per provvedere alla propria sussistenza. In sopraddetta casa di ricovero rimangono esse e vengono mantenute verso una quota fissata, prima in 4 e 1/2 soldi di fiorino moneta di convenzione e presentemente di 8 e 3/4 soldi di fiorino valuta austriaca e ciò fino a che si sia provvisto alla loro ulteriore esistenza e ricoveramento in una casa di ricovero od in un ospedale di mendicità.

L'imperial regia amministrazione militare provvide mai sempre per la sorte dei figli maschi dei defunti militari dell'I. R. esercito e marina facendoli entrare per quanto le circostanze lo consentono e semprechè i medesimi siano atti al servizio militare nei collegi di educazione militare; qualora poi detti figli maschi provengano da un matrimonio di 1ª classe ed intendano a prendere una professione la imperial regia amministrazione accorda ai medesimi la somma necessaria per la tassa di garzonato e di abilitazione ad un lavoro, somma però che complessivamente non può eccedere l'importo di fiorini 30.

Le orfane vengono ricoverate per quanto le circostanze lo acconsentono in istituti di educazione femminile.

Gli orfani di un militare morto mentre era ricoverato in una casa invalidi provenienti da un matrimonio di 1ª classe che non hanno alcun parente che voglia o sia obbligato per legge ad assumerne la cura vengono ricoverati nella casa di ricovero interinale della relativa casa invalidi rimanendovi fino a che facciano passaggio in un istituto d'educazione od entrino in pratica per qualche professione od in servizio privato.

N° 3851. — *Risoluzione sovrana. — Norme relative ai matrimoni nell'I. R. armata compresi i rami d'amministrazione ai confini militari.*

30 *agosto* 1861.

S. M. I. R. apostolica con veneratissima sovrana risoluzione 30 agosto 1861 si è graziosamente degnata d'approvare le seguenti norme relative ai matrimoni nell'I. R. armata di terra compresi i rami d'amministrazione nei confini militari, come pure d'approvare quanto segue per la corrispondente esecuzione.

Art. 1° Le presenti norme dovranno entrare in vigore col 1° novembre 1861. Pei matrimoni però, pei quali sarà stato accordato e rilasciato regolare permesso prima di detto giorno, dovranno continuare ad avere efficacia sia le norme sinora in vigore sui matrimoni dell'armata relativamente alla competenza per il permesso di matrimonio, sia le condizioni sotto le quali venne accordato il permesso. L'esame per altro dell'assicurazione della cauzione di matrimonio dovrà farsi anche in questi casi secondo le presenti norme.

Art. 2° Nello surroghe di cauzione di matrimonio già prestate secondo le prescrizioni finora vigenti non sarà però richiesta una cauzione nell'importo maggiore ora stabilito.

L'assicurazione della nuova cauzione dovrà ciò nonostante farsi secondo questo regolamento.

Art. 3° Sino a nuovo ordine non verrà concesso di assicurare cauzioni di matrimonio sopra stabili esistenti in Ungheria, Croazia, Slavonia e Transilvania.

Art. 4° Rimangono con ciò poste fuori di vigore tutte le norme ed ordinanze che regolavano finora i matrimoni nell'I. R. armata in quanto si riferiscono all'I. R. armata di terra compresi i confini militari.

Conte Degenfeld
Generale d'Artiglieria.

N° 3851. — *Norme pei matrimoni dell'I. R. armata di terra compresi i rami d'amministrazione negl'II. RR. confini militari.*

§ 1° — *Permesso di matrimonio.*

Ogni individuo appartenente all'armata non può contrarre matrimonio se non ha conseguito il permesso dalla competente autorità militare o dal capo militare autorizzato a rilasciare tale permesso.

Questo permesso è da chiedersi nella via regolare di servizio e da rilasciarsi per iscritto.

Conseguenze di conclusione di matrimonio senza permesso.

Gl'individui militari che contraggono matrimonio senza avere conseguito il permesso dalla competente autorità militare, o dal capo militare a ciò autorizzato, incorrono nelle pene inflitte in proposito dal codice penale militare. Per gli individui di truppa poi un simile matrimonio non potrà mai essere considerato come un matrimonio di prima classe (V. § 25).

§ 2° — *Autorità e capi competenti a concedere permessi di matrimonio.*

Concedono il permesso di matrimonio:

1° *S. M. I. R. apostolica:*

a) A tutti i generali e colonnelli sia in attività di servizio, che pensionati, o congedati colla conservazione del carattere militare;

b) A tutte le parti ed impiegati militari compresi nella 5ª e 6ª classe della dieta sia che si trovino in attività di servizio, sia che fossero pensionati o congedati ritenendo il carattere militare:

c) Agli ufficiali superiori e di stato maggiore, come pure alle parti militari, ad essi equiparati, dell'I. R. guardia di palazzo;

d) Agli aiutanti generali e d'ala; come pure agli ufficiali che stanno in servizio nella casa di S. M. o degli altri membri della casa imperiale, ed inoltre agli ufficiali che servono negli uffici degli aiutanti generali di S. M.;

e) A mezzo del primo aiutante generale agl'impiegati militari negli uffici degli aiutanti generali.

2° *Il ministero della guerra:*

a) Agli ufficiali superiori e di stato maggiore dal tenente colonnello in giù:

Della truppa di sanità,
Del corpo dei pionieri,
Del corpo del treno militare,
Dell'amministrazione militare d'armamento,
Dell'amministrazione militare delle monture,
Degl'istituti d'istruzione militare,
Degli archivi di guerra,
Dell'amministrazione dei confini militari,
Dei comandi di città, piazze e fortezze,
Delle cancellerie militari,
Degli ospitali militari di guarnigione e di campo,
Delle case di trasporto,
Di quelli posti in istato provvisorio di pensione, e finalmente

Di tutti i reggimenti d'infanteria di linea, di cavalleria, dei due reggimenti d'infanteria banale e di confine, dell'arma del genio, e della gendarmeria, del reggimento cacciatori tirolesi

ed inoltre dell'artiglieria di campo e dello stato maggiore del quartier mastro generale, in quanto le facoltà di comandante sopra queste truppe e corpi militari siano esercitate dal ministero della guerra in modo permanente od in via provvisoria in mancanza del rispettivo comandante, dell'ispettore generale o del capo di queste truppe e corpi militari;

b) Agli ufficiali di ogni corpo di truppa i quali frequentano gl'istituti di educazione militare, ed il corso superiore d'artiglieria;

c) Agli uffiziali superiori e di stato maggiore del corpo militare della guardia di polizia dal tenente colonnello in giù; però previa intelligenza col ministero di polizia;

d) A tutte le parti militari ed agli impiegati militari della 7ª classe delle diete in giù, che si trovano in attivo servizio, ad eccezione però degli impiegati tecnici dell'istituto geografico militare;

e) Alle sotto parti dell'amministrazione delle sussistenze militari, come pure alle sotto parti di tutta l'armata, nominata dal ministro della guerra, in quanto il relativo permesso non entri nelle competenze del comando generale o d'armata o delle ispezioni generali, come pure ai sergenti di stato maggiore ad eccezione di quelli nei confini militari;

f) Agli inservienti nominati dal ministro della guerra, quando appartenessero allo stato del ministero della guerra, come pure a quelli del tribunale d'appello militare, della tesoreria universale di guerra, del vicariato apostolico di campo, e della direzione della farmacia militare.

3° *I comandi generali provinciali e d'armata:*

a) Agli ufficiali superiori e di stato maggiore dal tenente colonnello in giù:

Dei corpi di truppa di confine, ad eccezione dei due reggimenti banali,
Del battaglione dei cacciatori di campo,
Ai congedati colla conservazione del carattere militare, ed a
Quelli nello stato definitivo di riposo,
Delle case degli invalidi militari,
Delle ispezioni dei bagni e delle sorgenti minerali;

b) Agl'impiegati dell'amministrazione militare di confine, e degli istituti di educazione di confine a carico dell'erario, alle parti ed agli impiegati congedati col carattere militare, ed in fine a quelli che si trovano nello stato definitivo di pensione ad eccezione di quelli della 5ª e 6ª classe delle diete;

c) Alle sotto parti del personale carcerario delle prigioni di fortezza e di guarnigione, e di quelli che si trovano in pensione;

d) Agli inservienti applicati al comando d'armata, o generale provinciale, come pure a quelli

Del tribunale militare provinciale,
Della cassa di guerra,

che si trovano in pensione;

e) Ai lavoranti nell'amministrazione delle sussistenze.

4° *I capitani dell'I. R. guardia di corte:*

Alle sotto parti, agli inservienti ed alla truppa di questi corpi militari.

5° *I proprietari dei reggimenti d'infanteria di linea, di cavalleria e dei due reggimenti d'infanteria banali di confine, e del reggimento dei cacciatori tirolesi:*

Agli uffiziali di stato maggiore e superiori di queste truppe dal luogotenente colonnello in giù;

6° *Il capo di stato maggiore del quartier mastro generale* per quei corpi militari pel quali esercita le facoltà di proprietario;

L'ispettore generale di gendarmeria per tutta la gendarmeria;

L'ispettore generale del genio per tutta l'arma del genio;

L'ispettore generale d'artiglieria per tutta l'artiglieria;

a) Agli uffiziali superiori e di stato maggiore dal tenente colonnello in giù;

b) Alle sotto parti militari ed agl'inservienti, in quanto questi non debbano per il permesso di matrimonio rivolgersi al ministro della guerra od al comando generale provinciale;

Il capo dello stato maggiore del quartier mastro generale in ispecie;

c) Agli impiegati tecnici, dell'istituto geografico militare, e

L'ispettore generale del genio in ispecie;

d) Agli uffiziali delle ispezioni dei fabbricati militari;

7° *Le altre ispezioni generali.* — Alle sotto parti militari ad esse dipendenti, in quanto il loro permesso di matrimonio non sia riservato al ministro della guerra;

8° *I comandanti di reggimento, d'istituti, di battaglione, di corpo, e d'armata:*

a) Alle sotto parti militari di questi corpi in quanto il loro permesso di matrimonio non debba richiedersi al ministero della guerra od al comando generale provinciale;

b) Al personale di lavoro ed agli individui di truppa;

c) Nei confini militari, ai confinari che non sono arruolati, ma che appartengono alla giurisdizione del loro reggimento o battaglione.

9° *I comandanti della casa d'invalidi.* — Agli invalidi patentati o nello stato di riserva d'invalido.

Il permesso di matrimonio *per la truppa del corpo militare della guardia di polizia* dal sergente in giù viene accordato dal comandante del distaccamento, ove questi, sia un uffiziale di stato maggiore, od altrimenti dal comandante di città o di fortezza del luogo.

Il comandante per altro autorizzato a concedere il permesso di matrimonio alla guardia militare di polizia, dovrà preventivamente mettersi d'intelligenza coll'autorità di polizia del luogo.

In caso di discrepanza di parere deciderà il comando generale provinciale, d'accordo coll'autorità di polizia provinciale.

§ 3° — *Norme fondamentali per li permessi di matrimonio.*

Nella concessione dei permessi di matrimonio, oltre quanto è prescritto dalle leggi civili e canoniche, si dovranno rigorosamente osservare queste norme:

a) Che nei matrimoni degli uffiziali, delle parti militari e degli impiegati militari, come pure degli individui di truppa dal sergente d'infanteria o di cavalleria in giù, e del pari per quelli dei lavoranti ed operai non si abbia ad oltrepassare il numero prescritto in questo regolamento (§§ 4, 26 e 31) per ogni categoria di servizio;

b) Che le rendite, da giustificarsi in ogni caso nei matrimoni degli uffiziali superiori e di stato maggiore (§ 6°) e condizionatamente nei matrimoni delle parti militari e degli impiegati militari (§ 7°), destinate per la migliore sussistenza comune degli sposi durante il loro matrimonio, e per quegli individui le cui vedove non avrebbero diritto a pensione a carico dell'erario, anche al mantenimento di queste durante lo stato vedovile, dovranno essere assicurate, giusta le prescrizioni contenute in questo regolamento, e che per i matrimoni delle sotto parti militari e degli inservienti militari, dei lavoranti, e degli individui di truppa dal sergente d'infanteria e di cavalleria in giù si abbia a riguardare che lo sposo migliori notabilmente la sua condizione;

c) Che la sposa sia di condotta incensurabile, e tale che non rechi pregiudizio al carattere dello sposo ed allo stato militare;

d) Che la sposa di un impiegato contabile, prima della conchiusione del matrimonio col medesimo, abbia a produrre la prescritta reversale, da approvarsi in caso di minore età anche dalla competente autorità tutoria o di curatela, colla quale dichiara di rinunciare alle pretese sulla sostanza dello sposo per rimborso di crediti che risultassero a favore dell'erario in dipendenza del servizio dello sposo. Adempiutesi tutte queste condizioni non si potrà negare il permesso di matrimonio senza grave motivo.

Digitized by Google

§ 4° — *Limitazione del numero dei matrimoni degli uffiziali e di quelli delle parti militari e degli impiegati militari.*

a) I matrimoni degli uffiziali vengono limitati nelle seguenti proporzioni secondo il grado di mobilizzazione dei singoli corpi di truppa e degl'istituti d'armata, e secondo la posizione di servizio e le esigenze delle relative cariche, e precisamente:

AL SESTO	ALLA METÀ
Dello stato degli uffiziali sistemizzato in tempo di pace dal colonnello (compreso) in giù	
Per ogni reggimento d'infanteria di linea.	In ogni reggimento di confine e nel battaglione di confine titolare.
Pel reggimento cacciatori imperatore.	Dello stato complessivo degli uffiziali dell'amministrazione militare di confine.
In ogni battaglione di cacciatori di campo.	Nell'amministrazione militare d'armamento.
In ogni reggimento di cavalleria.	Nella cancelleria militare.
Nell'artiglieria di campo.	Dello stato concretale di tutti i comandanti di città, di piazza, di forti e fortezze.
Nell'artiglieria tecnica.	Negli ospitali di guarnigione e di campo.
Nell'arma del genio.	Nelle case di trasporto.
Nella truppa di sanità.	In ogni accademia o di istituto di cadetti, dagli uffiziali di stato maggiore e capitani
Nello stato maggiore del quartier-mastro generale.	Dai capitani di tutti gl'istituti superiori di educazione delle compagnie di scuola.
Nel corpo dei pionieri.	
Nella gendarmeria.	
Nel corpo militare delle guardie di polizia.	
Nel corpo del treno militare.	

Nell'amministrazione economica delle monture il numero dei matrimoni degli uffiziali è limitato al terzo dello stato complessivo.

Gli uffiziali della guardia della Corona reale ungherese possono essere ammogliati.

Il numero dei matrimoni viene inoltre ridotto *alla metà* dello stato complessivo dei seguenti rami di servizio:

b) Nelle parti militari:

Del commissariato di guerra dal commissario superiore di guerra di 2ª classe in giù;
Dell'auditorato dall'auditore capitano d'infanteria o di cavalleria in giù;
Dell'amministrazione sanitaria dal medico superiore di stato maggiore di 2ª classe in giù;
Dell'amministrazione veterinaria militare.

c) Negl'impiegati militari:

Dell'amministrazione di sussistenza militare;
Dell'amministrazione di contabilità militare (contabile presso le truppe);
Degli uffici di registratura;
Degli uffici di cancelleria militare;
Dell'amministrazione militare di costruzione e dei materiali;
Delle farmacie militari.

Per calcolare il numero dei matrimoni permessi, dovrà prendersi a base lo stato dell'esercito in tempo di pace.

Nel sesto dei matrimoni degli uffiziali di ogni reggimento o corpo, dovranno calcolarsi anche i rispettivi uffiziali pensionati in via provvisoria, e ciò fino a quando questi uffiziali verranno lasciati nello stato provvisorio di pensione.

Digitized by Google

Nel calcolo pei matrimoni permessi si dovrà tener conto non solo degli ammogliati, ma anche di quegli uffiziali ai quali venne accordato il permesso di matrimonio. Per altro riguardo a questi si riterrà per estinto il permesso di matrimonio se entro un anno dal conseguito permesso non avranno prestata la prescritta cauzione, od in caso che non fosse accettata non avessero prestata altra idonea cauzione entro sei mesi.

Non potranno conseguire permesso di matrimonio:

a) Gli uffiziali di stato maggiore del quartier-mastro generale, prima di avere compiti li 30 anni di età;

b) Gli uffiziali subalterni degli istituti militari di educazione;

c) I cadetti;

d) I praticanti ed allievi di tutti gl'istituti d'armata;

e) I medici allievi di campo.

Non verrà del pari accordato permesso di matrimonio alle cariche che venissero istituite per un'armata mobilizzata, e che non sussistessero in tempo di pace, ed in generale a tutte le categorie di servizio dei corpi attivati in tempo di guerra.

Del resto i matrimoni di tutti gli altri individui, non espressamente per indicati, non soggiacciono ad alcuna limitazione in quanto al numero.

§ 5° — *Dimostrazione delle rendite (cauzioni di matrimonio) che occorrono per conseguire il permesso di matrimonio dagli uffiziali, dalle parti militari e dagli impiegati militari.*

Le rendite (cauzioni di matrimonio) pei matrimoni degli uffiziali, delle parti ed impiegati militari, destinate per il conveniente mantenimento degli sposi durante il matrimonio ed anche per il mantenimento delle mogli in caso di vedovanza, allorquando la loro dimostrazione viene fatta come condizione per conseguire il permesso di matrimonio (§§ 6°, 7°, 8°), devono essere distinte dagli emolumenti di soldo e di pensione ed assicurate nel modo prescritto da questo regolamento.

In tali casi il permesso di matrimonio potrà solo concedersi sotto l'espressa condizione che lo sposo prima della conchiusione del matrimonio abbia a comprovare mediante certificato dell'amministrazione generale dei depositi militari d'avere adempiuto alla prescritta garanzia di cauzione di matrimonio.

Non è assolutamente da concedersi la conchiusione del matrimonio senza la produzione di detto certificato; chi contravvenisse a questa prescrizione militare si renderà personalmente responsabile per il deposito della cauzione di matrimonio.

§ 6° — *Importo della rendita annua da assicurarsi nei casi di matrimonio dei generali pensionati, degli uffiziali superiori e di stato maggiore e di alcune parti militari.*

Secondo la differenza delle truppe e delle amministrazioni, e secondo le condizioni di sussistenza delle singole categorie di servizio delle medesime viene come segue:

Fissato l'importo della rendita annua da assicurarsi per i matrimoni dei generali pensionati;

Degli uffiziali dal colonnello in giù, le cui vedove non hanno diritto a pensione;

E precisamente in *seicento fiorini di valuta austriaca* per li generali pensionati.

Per quelli che intendano ammogliarsi, e che si trovano nelle seguenti categorie di servizio varia l'importo dell'annua rendita da assicurarsi *secondo che vogliono conchiudere il matrimonio dopo* o *prima d'aver compiuti li* 30 *anni di età.*

Digitized by Google

Nel primo caso la rendita viene del pari fissata in

Seicento fiorini di valuta austriaca:

Per gli uffiziali superiori e di stato maggiore dal colonnello inclusivo in giù;
Delle II. RR. guardie di Corte;
Dell'infanteria di linea;
Della truppa dei cacciatori;
Della cavalleria;
Dell'artiglieria tecnica e di campo;
Dell'arma del genio;
Della truppa di sanità;
Del corpo del treno militare;
Dello stato maggiore del quartier-mastro generale;
Del corpo dei pionieri;
Della gendarmeria;
Del corpo militare della guardia di polizia;
Dell'amministrazione delle montore;
Della cancelleria militare,
Dell'archivio di guerra;
Dei comanti di piazza, città, forti e delle fortezze;
Degli ospitali di guarnigione e di campo;
Degli istituti d'istruzione d'armata;
Per l'auditorato dell'auditore, tenente colonnello in giù;
Per i medici di reggimento.

Quattrocento fiorini di valuta austriaca:

Per gli uffiziali superiori e di stato maggiore dal colonnello inclusivo in giù;
Dell'infanteria di confine;
Dell'amministrazione militare di confine;
Dell'amministrazione militare d'armamento;
Delle ispezioni militari dei fabbricati;
Delle ispezioni dei bagni e delle acque minerali;
Della real guardia della Corona ungherese;
Delle case degli invalidi;
Di quelli nello stato definitivo di pensione.

Trecento fiorini di valuta austriaca:

Per i medici superiori e per i medici veterinari di 1ª classe.

Duecento fiorini di valuta austriaca:

Per i chirurghi superiori;
Per medici veterinari di 2ª classe;
Per i sotto-medici e sotto-medici veterinari.

Se un individuo, pel quale, giusta il presente regolamento viene richiesto come condizione al permesso matrimonio l'aver compiuti li 30 anni di età e la dimostrazione di un'annua rendita di 600, 400, 300, 200 fiorini, *intendesse di contrarre matrimonio prima dei 30 anni di età, in questo caso dovrà comprovare ed assicurare il doppio della rendita suddetta.*

Da questa disposizione rimangono eccettuati gli uffiziali dello stato maggiore del quartiermastro generale, non potendosi a questi concedere sotto *alcuna condizione* il permesso di matrimonio *prima di avere compiuti li 30 anni di età.*

Gli offiziali superiori e di stato maggiore posti fuori dell'I. R. servizio senza pensione, ma col carattere militare, e quelli nello stato interinale di pensione, ammogliandosi in questo stato dovranno comprovare ed assicurare la rendita nell'importo di quella categoria o stato cui appartenevano prima dell'egresso dal servizio.

Digitized by Google

Persone alle quali non incumbe di garantire la rendita.

Per i generali che si trovano in attività di servizio non viene richiesta, come condizione al permesso di matrimonio, la dimostrazione ed assicurazione di una determinata rendita; anche gl'individui ammogliati promossi dallo stato di truppa ad una carica portante obbligo di cauzione non sono obbligati a garantire una rendita.

Gli uffiziali che sono in godimento di una pensione dell'ordine di Maria Teresa, dovranno garantire la rendita a norma del presente regolamento soltanto nella parte che eccede la pensione suddetta.

§ 7° — *Importo dell'annua rendita da assicurarsi per i matrimoni delle parti militari e degli impiegati militari non nominati nel § 6°.*

Gl'impiegati militari in attività di servizio e le parti militari non nominate nel § 6° che fossero in godimento di un annuo stipendio minore di 900 fiorini (non tenuto calcolo dell'assegno d'alloggio od altre competenze accessorie), dovranno per contrarre matrimonio assicurare una suppletiva annua rendita che raggiunga la differenza allo stipendio suddetto.

Eccezioni.

Gli assistenti tecnici dell'istituto geografico militare dovranno comprovare ed assicurare la suppletiva rendita per l'importo di annui fiorini duecento di valuta austriaca.

Per gl'impiegati addetti ai diversi rami d'amministrazione nei confini militari dovrà prescindersi dalla dimostrazione di questa rendita suppletiva.

Le parti militari senza carattere di uffiziale e gl'impiegati militari che si ammogliassero nello stato definitivo di pensione sono del pari esonerati dall'assicurazione della rendita.

§ 8° — *Obbligo degli individui già ammogliati di assicurare la rendita.*

Quando un individuo, già ammogliato, passasse dallo stato di servizio civile e di pensione in un posto di servizio militare, per il quale il permesso al matrimonio sarebbe condizionato al godimento di una determinata rendita, in questo caso egli è tenuto alla suppletoria dimostrazione ed assicurazione di questa rendita, e dovrà essere rimosso dal nuovo impiego, qualora entro un anno decorribile dal giorno dell'ingresso nel servizio militare, non abbia presentato alla competente autorità militare la certificazione d'ufficio della prestata cauzione di matrimonio.

§ 9° — *Modo di garantire la rendita*

La somma della rendita fissata per ciascuna categoria di servizio può essere assicurata mediante obbligazioni ad interesse dello Stato o dei dominii della corona, con lettera di pegno della Banca Nazionale Austriaca, mediante crediti privati garantiti sopra stabili, o finalmente con un congruo capitale debitamente assicurato sopra beni stabili di proprietà di chi presta la cauzione.

Omissis

§ 20. — *Estinzione del vincolo di cauzione.*

Si estingue il vincolo di cauzione:

a) Per le cauzioni prestate dagli individui nominati nel § 6° colla morte della sposa e per quelle prestate dagli individui indicati nel § 7° colla morte di uno degli sposi;

b) Colla dichiarazione d'invalidità o di totale scioglimento del matrimonio;

c) Mediante egresso di un ufficiale, o di una parte militare che ha il carattere d'ufficiale, dallo stato militare senza conservazione del carattere d'ufficiale;

d) Coll'egresso di una parte militare o di un impiegato militare dallo stato attivo di servizio con o senza pensione;

e) Col passaggio dello sposo in un impiego civile, in caso che per questo venisse a perdere per sempre il carattere militare; agli ufficiali però che dallo stato di pensione passassero in un impiego civile dello Stato non potrà essere restituita la cauzione di matrimonio se non nel caso che non fosse più loro concesso di rientrare nel precedente loro grado di ufficiale;

f) Per la promozione di un individuo indicato nel § 7° ad una carica per la quale l'assicurazione di una determinata rendita non sia richiesta come condizione al permesso di matrimonio ovvero in un importo minore, nel quale ultimo caso si estingue il vincolo di cauzione di quel tanto di rendita che eccederebbe la rendita complessiva del promosso prescritto in annui fiorini 900.

Ordinanza — Circolare dell'I. R. Ministero della guerra, sez. 4ª, n° 798.
31 *maggio* 1862.

Schiarimenti al § 20 delle norme sui matrimoni nell'I. R. armata di terra.

S. M. I. R. Apostolica con sovrana risoluzione del 21 maggio 1862 si è graziosamente degnata di approvare che per il § 20 delle norme sui matrimoni nell'I. R. armata di terra debba *nei casi di promozione degli auditori tenenti colonnelli ad auditori colonnelli e dei medici di reggimento a medici di stato maggiore, ritenersi come cessato il vincolo della cauzione di matrimonio* e siano quindi restituiti i relativi documenti, giacchè in conseguenza di tale promozione le *loro rispettive mogli divennero capaci di pensione.*

Conte Degenfeld, m. p.
Generale d'artiglieria

Omissis

§ 25. — *Matrimoni degli individui di truppa dal grado di sergente in giù. Classe dei medesimi.*

I matrimoni degli individui di truppa dal sergente in giù o di una carica assimilato, secondo gli effetti che ne derivano, si distinguono in due classi, cioè:

In matrimonio di prima classe, nel cui periodo la sposa ed i figli stanno sotto la giurisdizione militare, hanno diritto di dimorare presso il rispettivo marito e padre in alloggio erariale, come pure a tutti quei vantaggi speciali indicati nel regolamento delle competenze militari.

Ed in matrimonio di seconda classe, i quali non variano lo stato giurisdizionale della sposa, seguito anche dai figli, e non danno ad essa come ai figli nè il diritto di dimorare presso il rispettivo marito e padre, nè ad alcun emolumento militare.

Questa differenza non ha luogo nei corpi di truppa di confine, ed i matrimoni degli individui di truppa di questi corpi non soggiacciono ad alcuna limitazione di numero.

§ 26. — *Limitazione dei matrimoni di 1ª classe negli individui di truppa.*

Gli individui di truppa e di lavoranti ed operai assimilati ad essi, applicati agli istituti stabili d'armata, come: alle commissioni militari delle monture, all'istituto d'armamento, alle truppe tecniche, alla truppa di sanità, ed al corpo del treno militare non possono contrarre matrimonio di prima classe in proporzione maggiore del sei per cento, gl'individui di truppa invece d'infanteria dei cacciatori, di cavalleria e dell'artiglieria di campo in proporzione non maggiore del quattro per cento.

Il numero dei matrimoni degli operai dell'artiglieria tecnica viene determinato, a norma delle circostanze, dall'ispettore generale d'artiglieria.

Digitized by Google

Non resta fissato il numero dei matrimoni degli individui di truppa della gendarmeria e del corpo militare della guardia di polizia, ma però potrà concedersi il permesso di matrimonio soltanto in casi meritevoli di speciale riguardo.

Negli ospitali di guarnigione non potranno concedersi matrimoni di prima classe, come pure agli operai dell'amministrazione di sussistenza, assimilati agli individui di truppa, potranno permettersi matrimoni soltanto di seconda classe.

Gl'individui di truppa addetti agli istituti d'istruzione militare non potranno ammogliarsi.

Non potrà concedersi permesso di matrimonio agli individui di truppa che si trovano nelle case degli invalidi.

§ 27. — *Eccezioni.*

Il numero dei matrimoni di prima classe, limitato nel paragrafo precedente, può in via d'eccezione essere superato solo allorquando si trattasse di un individuo meritevole di specialissimo riguardo, il quale, terminata la sua ferma, restasse in servizio senza ingaggio almeno per quattro anni, oppure si avesse a procurarsi un individuo non obbligato a leva ed indispensabile per il servizio.

Non si dovranno del resto licenziare istanze per matrimoni di prima classe se non pei motivi espressi nel presente regolamento.

§ 28. — *Matrimoni di 2ª classe negli individui di truppa.*

I matrimoni degli individui di truppa di seconda classe non soggiacciono ad alcuna limitazione, ma però in questi matrimoni si dovrà sempre rigorosamente avere riguardo che il numero dei medesimi non abbia ad aumentare in modo tale da essere di pregiudizio agli interessi del servizio, ed oltre di ciò potrà concedersi il permesso solo allorquando si migliorasse la condizione del militare.

§ 29. — *Trasferimento degli individui di truppa ammogliati dalla seconda alla prima classe.*

Verificandosi delle riduzioni nei matrimoni di prima classe sul numero normale (§ 27) l'autorità militare competente a concedere il permesso di matrimonio, ovvero il capo a ciò autorizzato, potrà trasferire dalla seconda nella prima classe tanti coniugi quanti ne bastano per compiere il numero normale, però questo trasferimento dovrà farsi anche col consenso dei relativi individui di truppa e d'intelligenza coll'autorità personale della sposa.

§ 30. — *Matrimonio degli individui di truppa che si trovano in permesso.*

Agli individui di truppa, che si trovano in congedo a tempo indeterminato, non può concedersi che il permesso di matrimonio di seconda classe, rilasciandosi loro contemporaneamente dalla competente autorità ecclesiastica militare il certificato di rivolgersi alla competente autorità ecclesiastica civile, senza del quale questa non potrà conchiudere il matrimonio.

§ 31. — *Matrimoni delle sotto parti e degli inservienti d'armata.*

Le sotto parti e gl'inservienti delle accademie militari non possono ammogliarsi in proporzione maggiore del quarto del loro stato complessivo; negli altri istituti militari di educazione le sotto parti e gl'inservienti non possono ammogliarsi.

I matrimoni dei sergenti di stato maggiore sono limitati alla metà, quelli delle sotto parti dell'amministrazione delle sussistenze al decimo dello stato concretale.

Il personale carcerario non è soggetto ad alcuna limitazione circa il numero dei matrimoni.

Il numero dei matrimoni delle sotto parti dell'artiglieria tecnica e nel personale delle autorità di costruzione viene determinato, a norma delle circostanze, dal generale d'artiglieria, e rispettivamente dall'ispettore generale del genio.

Del pari a tutte le altre sotto parti, alle quali per le precedenti disposizioni non viene limitato il numero dei matrimoni, e precisamente alle sotto parti nei confini militari ed agli inservienti d'armata, potrà concedersi dalla competente autorità il permesso di matrimonio senza limitazione di numero, ma però sotto rigorosa osservanza degli estremi richiesti nel § 3, lettera *b* e *c*.

§ 32. — *Matrimonio degli individui di riserva.*

I matrimoni degli individui di truppa di riserva sono di seconda classe. Il permesso di matrimonio dovrà chiedersi a quell'autorità militare, sotto la quale sarebbe lo sposo in caso di attività di servizio.

Un individuo ammogliato di prima classe che dallo stato attivo venisse passato nella riserva sarà da trasferirsi nella categoria degli ammogliati di seconda classe, e ritornerà in quella di prima classe in caso di richiamo in attività di servizio.

§ 33. — *Matrimonio degli impiegati ed inservienti che provengono dal civile.*

Gl'individui provenienti dallo stato civile per conferimento d'impiego o per contratto, come pure gl'inservienti assunti dallo stato civile, hanno d'uopo per contrarre matrimonio del permesso della competente autorità militare nel solo caso che si trovassero per le norme di giurisdizione sotto l'autorità giudiziaria militare, e questo permesso non potrà rifiutarsi quando concorrono i requisiti richiesti dal § 3, lettera *c*, e per gl'inservienti sia con tale matrimonio migliorata la loro condizione.

§ 34. — *Matrimonio degli invalidi nello stato patentale e di riserva.*

Per il matrimonio degli invalidi nello stato patentale e di riserva occorre l'adesione della competente autorità civile del luogo, ove l'invalido ha fissato il suo domicilio, non che il certificato di detta autorità che il matrimonio migliorerebbe le condizioni dell'invalido.

In caso che non vi fosse accordo tra l'autorità civile e militare sarà da provocarsi la decisione del comando generale provinciale.

Le spose per questo matrimonio non acquistano alcun diritto a sussistenza o provvedimento militare, e su di ciò si dovrà richiamare espressamente la speciale attenzione delle medesime prima della conchiusione del matrimonio.

Gl'invalidi militari, qui indicati, che volessero contrarre matrimonio mentre si trovassero in temporaneo servizio, potranno conseguire il permesso nel modo prescritto, ma sempre sotto la condizione che durante tale temporanea prestazione dovrà rimanere la sposa in sua casa senza essere d'aggravio all'erario.

N° 3643. — *Ordinanza circolare del Ministero della guerra. — Si pubblica la seconda edizione del Regolamento delle competenze d'attività e del trattamento di riposo per l'I. R. Armata di terra e di mare, da avere effetto col 1° gennaio 1864.*

10 *novembre* 1863.

Vedi a pag. 32.

Digitized by Google

N° 10701. — *Ordinanza circolare dell'I. R. Ministero della guerra. — Documenti da allegarsi alle istanze interposte per matrimonio dagli individui militari di truppa ad eccezione di quelli dei confini militari.*

31 *dicembre* 1863.

Essendosi rilevato che sussistono dei dubbi circa i documenti da unirsi alle istanze che vengono interposti per matrimonio dagli individui militari di truppa dal sergente in giù, o da una carica assimilata, e che dai corpi di truppa non si procede in argomento in modo uniforme, così d'intelligenza coll'I. R. ministero di Stato e colle cancellerie auliche, si è trovato d'indicare, mediante l'unito elenco, quei documenti che dovranno essere allegati a tali istanze secondo che trattasi di matrimonio di 1ª o di 2ª classe.

Siccome però potrebbero presentarsi dei casi nei quali per le speciali circostanze degli sposi oltre gl'indicati allegati ne occorressero degli altri, così avuto riguardo alle norme vigenti si crede di ricordare quanto segue:

1° Il permesso di matrimonio accordato dall'autorità militare non toglie gl'impedimenti che vi ostassero al matrimonio e non esonera l'autorità ecclesiastica militare dall'obbligo all'esatta osservanza delle relative vigenti prescrizioni. Perciò in ogni permesso militare di matrimonio dovrà sempre aggiungersi la clausola: *Observatis observandis et non obstante legali impedimento* (Ordinanza del consiglio aulico di guerra 22 dicembre 1800, n° 2059).

2° Ogni permesso militare di matrimonio senz'eccezione prima che sia consegnato alla parte dovrà sempre esser trasmesso coi relativi documenti alla competente autorità ecclesiastica militare per la corrispondente trattazione d'ufficio e per la completazione della medesima coll'attestato delle pubblicazioni (Rescritti circolari 30 agosto 1825, n° 2368, 14 aprile 1852, n° 1740 e 28 ottobre 1857, n° 82,181, sez. 6ª).

3° Se al matrimonio di un individuo militare ostasse un impedimento già noto e che non potesse essere rimosso, sarà senz'altro da licenziarsi l'istanza di matrimonio.

Se però l'impedimento già noto potesse essere rimosso mediante dispensa in questo caso dovranno richiedersi dalla parte tutti quei documenti che sono necessari per mettere in evidenza l'impedimento al matrimonio e così porre in grado la competente autorità ecclesiastica militare a cooperare per conseguire la dispensa.

Venendo denunziati impedimenti durante o dopo le pubblicazioni in questo caso si lascia alla responsabilità dell'autorità ecclesiastica militare di agire secondo le circostanze (Ordinanza del consiglio aulico di guerra 22 dicembre 1800, n° 2059).

4° Circa i permessi di matrimonio accordati agli ebrei militari dovrà l'autorità ecclesiastica militare regolarsi giusta le disposizioni contenute nella nota circolare del vicariato apostolico di campo, 7 aprile 1856, n° 131-341 (Rescritto 14 aprile 1856, n° 4726).

Mediante l'esatta osservanza delle premesse istruzioni si otterrà un uniforme procedimento in proposito e del pari si eviterà un inutile ritardo nella trattazione di simili istanze per difetto di documenti, come pure non esigerà la produzione di allegati non necessari e talvolta dispendiosi.

Si osserva infine che le presenti disposizioni non modificano punto le norme vigenti sul matrimonio dei militari di confine.

In assenza del Ministro della guerra
BARONE DI MERTENS
Luogotenente maresciallo.

ELENCO *dei documenti da allegarsi alle istanze per matrimonio degli individui militari di truppa dal sergente d'infanteria e di cavalleria in giù.*

Numero progressivo	Classe di matrim.	DENOMINAZIONE DEI DOCUMENTI
1 2	Per matrimoni di 1ª e 2ª classe.	Fede di battesimo, rispettivamente fede di nascita { dello sposo / della sposa
3		Attestato di condotta della sposa con certificato se sia nubile o vedova.
4		Consenso del padre, od in caso di morte del medesimo, della competente autorità tutoria, quando uno degli sposi sia in minore età.
5		Stato della sostanza o della dote della sposa.
6	Per matrimoni di 2ª classe	Stato della sostanza dello sposo.
7		Reversale di rinuncia della sposa a tutti i benefici militari durante la vita dello sposo come anche dopo la morte del medesimo e colla quale la sposa si obbliga di sottostare a tutte quelle limitazioni inerenti ad un matrimonio di 2ª classe.
8		Il consenso politico al matrimonio od un'attestazione d'ufficio che non occorra il medesimo trattandosi di soldati dei domini della corona indicati nel rescritto del comando superiore d'armata 23 settembre 1858, n° 8382 (1).
9	Per matrimoni di 1ª e 2ª classe.	Fede di morte dell'ultima moglie in caso che lo sposo sia vedovo.
10		Fede di morte dell'ultimo marito in caso che la sposa sia vedova.
11		Per gli esteri un certificato, debitamente legalizzato, della competente autorità di matrimonio constatante che contro il progettato matrimonio non vi ha ostacolo a norma delle leggi del paese.
12		Bollo per l'emissione del certificato militare delle pubblicazioni.

(1) Questi dominii della Corona sono: Boemia, Moravia, Slesia, Austria superiore ed inferiore, Salisburgo, Stiria, Tirolo e Voralberg, Carinzia, Carniola e litorale.

Digitized by Google

GOVERNO DEL REGNO D'ITALIA.

N. 3128. — *Regio decreto col quale si mandano pubblicare nelle provincie italiane liberate dalla occupazione austriaca le leggi ed i decreti relativi alla guardia nazionale.*

1° *agosto* 1866.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA-CARIGNANO

Luogotenente generale di S. M. Vittorio Emanuele II Re d'Italia.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Sulla proposizione del presidente del consiglio dei ministri, ministro dell'interno;
Veduto l'art. 18 del regio decreto 18 luglio 1866, n° 3064 (1);
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1° Saranno pubblicati ed avranno vigore nelle provincie italiane liberate dall'occupazione austriaca le leggi e i decreti reali infracennati sulla guardia nazionale:
Legge organica 4 marzo 1848, n° 675 (2);
Legge 27 febbraio 1859, n° 3243 (2); portante alcune modificazioni alla detta legge 4 marzo 1848;

Omissis

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Firenze, addì 1° agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOIA.

RICASOLI.

N. 3250. — *Regio decreto. — Si estendono e si pubblicano nella provincia di Verona, di Mantova e di Venezia i decreti fra i quali quello relativo all'istituzione della guardia nazionale, già promulgati per tutte le provincie italiane liberate dall'occupazione austriaca.*

10 *ottobre* 1866.

Inserto nella sezione 1ª — Pensioni civili, pag. 335.

(1) V. sezione I — Pensioni civili, pag. 332.
(2) Inserte nella Raccolta delle leggi sulle pensioni pei militari di terra delle provincie Sarde, pag. 60 e 163.

Digitized by Google

N° 3253. — *Regio Decreto col quale il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intiera esecuzione al trattato di Vienna per la cessione del Veneto e della provincia di Mantova al regno d'Italia.*

14 *ottobre* 1866.

Inserto nella sezione 1ª — Pensioni civili, pag. 339.

N. 3334. — *R. Decreto relativo ai militari nativi delle provincie della Venezia e di Mantova stati dimessi per motivi politici, non che alle loro vedove ed orfani.*

13 *novembre* 1866.

Inserto nella Raccolta delle leggi sulle pensioni militari del regno d'Italia.

N° 237. — *Nota del Ministero della guerra sulla corrispondenza dei gradi ed impieghi di bassa forza nei vari Corpi dell'Esercito austriaco con quelli nell'Esercito italiano.*

12 *dicembre* 1866.

A rimuovere ogni dubbio riguardo ai gradi ed impieghi che son devoluti ai militari di bassa-forza veneti e mantovani provenienti dal servizio nell'esercito dell'impero austriaco, questo ministero pubblica l'unita tabella, ove sono indicati per categoria i gradi e gli impieghi nei vari corpi dell'esercito austriaco, ed i corrispondenti gradi ed impieghi nell'esercito italiano.

Il Ministro
E. CUGIA.

Digitized by Google

TABELLA

INDICANTE LA CORRISPONDENZA DEI GRADI ED IMPIEGHI

nei vari Corpi dell'Esercito Austriaco

con quelli dell'Esercito Italiano.

Digitized by Google

ARMI E CORPI	A	B	C
Fanteria di linea	Feldwebel Fahnen-führer Reg. Tambour	Führer	Corporal Bat-tambour Bat-hornist
Cacciatori	Oberjäger Battaillons-hornist	Führer	Unterjäger
Cavalleria	Wachtmeister Stabs-trompeter Estandart-führer	Führer	Corporal Escad. trompeter
Artiglieria da campo e da costa .	Feuerwercker Regim. Trompeter	Führer Stabs-trompeter	Corporal Batterie-trompeter
Truppe del genio	Feldwebel Stabs-hornist	Führer	Corporal Bat-hornist
Corpo dei pionieri	Feldwebel	Führer	Corporal Bat-hornist
Artiglieria tecnica	Feuerwerker	Führer	Corporal Trompeter
Treno	Wachtmeister	Führer	Corporal Trompeter
Truppe di sanità	Feldwebel	Führer	Corporal
Personale per gli spedali di presidio e di campagna	Feldwebel	Führer	Corporal
Operai pel vestiario	Feldwebel	Führer	Corporal
Depositi stalloni	Wachtmeister	Führer	Corporal
Personale tecnico per i lavori e mestieri per — Magazzini viveri . . .	—	—	Unter-meister
Personale tecnico per i lavori e mestieri per — Vestiario	—	—	Unter-meister und 2 classe
Personale tecnico per i lavori e mestieri per — Razze di cavalli . .	—	—	—
Personale tecnico per i lavori e mestieri per — Esercito in generale .	—	Riemer	Buchsenmacher
Gendarmeria	Feldwebel	Führer	Corporal
Corpo di polizia militare . . .	Wachtmeister		

Tutti i graduati colonna A corrispondono a furiere nei
Id. B " a sergente
Id. C " a caporale
Id. D " a soldati di prima
Id. E F G H " a soldati semplici

Digitized by Google

D	E	F	G	H
Gefreiter	Zimmerleute Hornisten Tambours	Gemeine Fahr-gemeine		
Patrouille-führer	Zimmerleute Hornisten	Gemeine Fahr-gemeine		
—	—	Gemeine		
Vormeister Ober-kanonier Fahr-kanonier 1 el. Tragthier-führer 1 classe	—	Compagnie trompeter Unter-kanonier Fahr-kanonier 2 el. Tragthier-führer 2 classe		
Gefreiter Gemeine 1 classe Fahr-gemeine 1 el.	Hornisten	Gemeine 2 classe Fahr-gemeine 2 el.	Operai di compagnia e di squadrone	Attendenti
Ober-pionnier	Hornisten	Unter-pionnier Fahr-pionnier		
Vormeister Gemeine 1 classe	—	Gemeine 2 classe		
—	—	Gemeine		
Patrouille-führer	Hornisten Zimmerleute	Gemeine		
Ober-krankenwärter	—	Unter-krankenwärter		
Gefreiter	—	Gemeine		
—	—	Gemeine		
Geselle 1 classe	—	Geselle 2 classe		
Geselle 1 classe	—	Geselle 2 nnd 3 el.		
Ezikos	—	Führleute		
Béres	—	Lehrlinge		
—	—	Gemeine		

orpi di truppa o maresciallo d'alloggio pel RR. Carabinieri
" o brigadiere "
" o vice-brigadiere "
" o appuntati "
"

N. 3447. — *R. Decreto che manda pubblicare nelle provincie della Venezia e di Mantova la legge 25 maggio 1852, n° 1376 sullo stato degli uffiziali, e la legge 4 dicembre 1858, n° 3092 sull'avanzamento nell'armata di mare.*

14 *dicembre* 1866 (1).

N° 3448. — *R. Decreto che manda pubblicare nelle provincie della Venezia e di Mantova le leggi sull'avanzamento sulle pensioni e sulla riforma* (1).

14 *dicembre* 1866.

N. 3540. — *R. Decreto relativo ai cittadini delle provincie della Venezia e di Mantova requisiti od accettati nel servizio militare dal cessato governo austriaco ecc., dall'anno 1858 al 1866 inclusivo* (1).

17 *febbraio* 1867.

N. 4257. — *Legge che convalida il R. Decreto relativo ai militari delle provincie di Venezia e di Mantova privati d'impiego per causa politica* (1).

1° *marzo* 1868.

(1) Inserti nella Raccolta delle leggi sulle pensioni militari del Regno d'Italia.

Digitized by Google

INDICE ALFABETICO-ANALITICO

A

ABBANDONO del servizio militare. — Sortendo dal servizio per abbandono del medesimo il militare perde il diritto alla valutazione del servizio prestato prima . . . . . Pag. 51

ADIUTUM. — Gli allievi contabili retribuiti soltanto con *adiutum* non hanno titolo a pensione . . . . . » 107

ALLIEVI contabili militari provenienti dai furieri o dagli aiutanti contabili. — Trattamento loro spettante . . . . . » 107-109

ALLIEVO negli istituti militari d'educazione - servizio non utile in pensione §§ 281, 284 » 49-108

ALLOGGIO. — (V. Competenze di).

ALLONTANATI dal servizio per propria colpa. — V. Uffiziali.

AMMALATI. — V. Competenze.

AMMOGLIATI senza permesso. — V. Uffiziali.

ANZIANITA'. — (V. Soprapaga di).

APPLICATI in attivo servizio dallo stato d'armata o di pensione. — Misura delle competenze loro spettanti . . . . . » 35

ARMATA italiana. — Regolamento delle competenze di ritiro . . . . » 8

Austriaca di terra e di mare. — Regolamento delle competenze d'attività e di riposo . . . . . » 32

ARRESTATI. — V. Competenze per gli arrestati.

ARRESTO disciplinare o d'inquisizione. — Competenza agli individui in arresto » 36-64

ARRETRATI di competenza in danaro. — Disposizione generale . . . . » 74

ARRUOLATI al servizio militare sotto le bandiere dello Stato veneto s'intendono tutti i militi dipendenti dal governo provvisorio, il battaglione Lombardo, il battaglione Napoletano ed altri . . . . . » 20

ASSEGNI *agli individui* componenti il corpo dei zappatori pompieri . . » 9

D'alimentazione alle famiglie degli uffiziali, impiegati, parti e sotto parti militari ed inservienti d'armata rimasti prigionieri di guerra. . » 44

ASSETTO di guerra — (Importo di). . . . . » 42

ASSISTENTI negli Istituti di educazione. — Soprassoldo d'anzianità loro dovuta » 44

AUTORITA' e capi competenti a concedere permessi di matrimonio. — V. Matrimonio.

B

BASI per la commisurazione della pensione . . . . . » 47-102

Per gli uffiziali ecc. dalla 6 sino alla 12 classe delle diete fior. 210. — Per le sotto parti ed inservienti militari fior. 105 . . . . . » 48

Per gli allievi contabili . . . . . » 109

BATTAGLIONE *Napoletano e Lombardo.* — V. Arruolati.

Dei veterani nazionali. — Sua organizzazione . . . . . » 21

C

CAMPAGNE di guerra come valutate . . . . . Pag. 2-31-102
Ogni campagna è calcolata nella commisurazione della pensione per un anno in più al servizio ordinario . . . . . » 28-49
Quali epoche sono da ritenersi come campagna di guerra . . » 28
Provvedimenti relativi alle campagne degli anni 1848, 1849 e per quelle avvenire . . . . . » 31
L'anno 1859 in conseguenza della guerra, deve essere calcolato per doppio a senso del § 285 del regolamento delle competenze . » 102
Del 1866. -- V. Marina.
CANCELLERIA -- (Inservienti di). V. Inservienti.
CARATTERISTICA dello stipendio . . . . . » 33
CASE d'invalidi militari. — Distinzione degli individui aventi diritto allo stato di mantenimento nelle case d'invalidi militari ed alle relative competenze. -- Individui ricoverati nelle case invalidi -- competenze. -- Uffiziali ai quali fu conferita una piazza nelle case invalidi e vivono fuori di esse -- Competenze . . . . . » 55
V. anche Invalidi.
CAUZIONI da assicurarsi in causa di matrimonio . . . . . » 104-117-122
Dimostrazione delle rendite che occorrono per conseguire il permesso al matrimonio dagli uffiziali, parti ed impiegati militari . . . » 122
Importo della rendita da assicurarsi . . . . . » 122-123-124
Persone alle quali non incombe di garantire la rendita . . . » 124
Obbligo degli individui già ammogliati di assicurare la rendita . » 124
Modo di garantirla . . . . . » 124
Estinzione del vincolo di cauzione . . . . . » 124
Importo della rendita per cauzioni . . . . . » 122
CESSAZIONE della competenza di pensione . . . . . » 29
Dello stipendio . . . . . » 33
Delle competenze d'invalido . . . . . » 69
CITTADINI delle provincie della Venezia e di Mantova requisiti od accettati nel servizio militare del cessato governo austriaco dall'anno 1858 al 1866 inclusivo . . . . . » 134
CLASSE dei matrimoni degl'individui di truppa dal grado di sergente in giù » 125
COLLEGIO militare in Milano. — Istituito conforme a quello d'Asti . . » 110
COMMISURAZIONE della pensione . . . . . » 27
Basi per la medesima . . . . . » 47
COMPAGNIE disciplinari — misura delle competenze per i soldati comuni . » 40
COMPETENZE che gode l'invalido della I. R. armata . . . . . » 11
La competenza consiste nella paga in denari . . . . . » 11
Ammontare della competenza giornaliera . . . . . » 12-13
Dei pensionari chiamati in servizio provvisorio . . . . . » 30-52
Di pensionari in caso d'arresto disciplinare o d'inquisizione . . » 30
D'attività pei generali, uffiziali superiori, parti ed impiegati militari, sotto-parti militari ed inservienti d'armata . . . . . » 33

Digitized by Google

COMPETENZE della gendarmeria chiamata a prestar servizio in tempo di guerra. Pag. 34
Degl'individui posti in disponibilità . . . . . » 34
Degl'individui applicati come sopranumerari . . . . . » 35
Degl'individui applicati in attivo servizio dallo stato d'armata o di pensione » 35
Degl'individui in permesso per motivi di salute, di famiglia, o particolari » 36
Degl'individui di truppa della gendarmeria comandati all'armata . » 40
Degl'individui di truppa in permesso . . . . . » 40
Di militari in permesso per ottenere un impiego . . . . . » 41
Le competenze non soggiaciono ad alcun diffalco . . . . . » 41
Per casi e circostanze speciali di servizio . . . . . » 41
Degli individui in arresto . . . . . » 36-53
Ordinarie degl'individui di truppa.
Di paga e corrisponsione della stessa . . . . . » 37
Dei promossi . . . . . » 39
Dei degradati . . . . . » 39-65
Degli arrestati . . . . . » 39-65
Dei soldati comuni nelle compagnie disciplinari . . . . . » 40
Agli individui non appartenenti allo stato d'armata . . . . . » 44
Degl'individui di truppa che contrassero matrimonio di 1ª classe . » 45
Del trimestre funerario alle famiglie dei defunti militari . . . . » 45-58
D'alloggio per le famiglie dei defunti . . . . . » 46
Di trattamento di riposo. — Modi di provvedimento degli uffiziali superiori, delle parti militari, impiegati e sotto-parti militari, ed inservienti d'armata in caso d'incapacità a prestare servizio . . . . . » 47-102
Nello stato di pensione . . . . . » 47-102
Dei pensionari comandati a prestare provvisorio attivo servizio . » 52
Nello stato di mantenimento nelle case invalidi . . . . . » 55
Agli uffiziali che vivono fuori della casa invalidi . . . . . » 55
Dei dementi ricoverati negl'istituti dei pazzi ed assegnati alle case invalidi » 57
Per diversi casi di servizio e per speciali circostanze, norme . . » 57
Del trimestre funerario e del godimento dell'alloggio nelle case invalidi per le famiglie dei defunti . . . . . » 58
Per le famiglie dei dementi . . . . . » 58
Norme sul procedimento per la commisurazione delle competenze . » 115
Di trattamento di riposo per la truppa. — Variano secondo la classe dello stato di provvedimento in cui è collocato il militare . . » 58-103
D'individui di truppa trasferiti nello stato di mantenimento nelle case militari d'invalidi . . . . . » 59
Di paga . . . . . » 59
Di vitto . . . . . » 59
Di pane . . . . . » 59
D'alloggio . . . . . » 59
Di vestito . . . . . » 59
Di tabacco a fumare . . . . . » 59
Pei comandati . . . . . » 63
Per gli ammalati e dementi . . . . . » 63
D'individui trasferiti da una casa ad altra d'invalidi . . . . » 63
D'individui in permesso od in arresto . . . . . » 64
Dei mezzi di trasporto in caso di marcia . . . . . » 65

Digitized by Google

COMPETENZE degl'invalidi delle guardie e di corte;
Della gendarmeria;
Del corpo della guardia militare di polizia;
Della marina di guerra; i quali si trovano nello stato di mantenimento nelle case d'invalidi; Pag. 65
Di pane per la moglie e figli d'un invalido di truppa . . . . » 66
Alle mogli e figli ricoverati in istituti di mantenimento di militari invalidi » 67
Pei militari di truppa trasferiti nello stato patentale d'invalidi . . » 67
Paga *d'invalido patentale* . . . . . » 67
Decorrenza e cessazione delle competenze d'invalido . . . . » 69
D'invalidi patentali comandati a prestare temporaneo attivo servizio » 69-72
D'invalidi patentali trasferiti da una in altra casa . . . . . » 69
D'individui comandati a prestare servizio . . . . . » 72
D'individui che dallo stato di riserva fossero trasferiti nello stato patentale od in quello di mantenimento nelle case invalidi . . . . . » 72
D'individui nello stato di riserva destinati presso corpi di truppa . » 73
Per gli ammalati;
Per gli arrestati;
Per rinuncia al trattamento d'invalidi; » 73
D'invalidi patentali destinati in mantenimento presso corpi di truppa » 70
In caso di malattia . . . . . » 70
In caso d'arresto . . . . . » 71
Per rinuncia all'assegno patentale . . . . . » 71
D'individui nello *stato di riserva d'invalidi* . . . . . » 71
Misura dell'assegno patentale . . . . . » 71
Norme regolatrici . . . . . » 72
Disposizioni generali . . . . . » 73-74
Schema delle competenze di stipendio (allegato n° 1, § 2) . . » 75-79-83
Schema della paga per gl'individui militari di truppa (allegato 8) . » 87
Allegato 10 . . . . . » 91
Allegato 21 . . . . . » 92
Schema delle paghe e degli assegni patentali (allegato 26) . . » 93
Appendice 4° . . . . . » 96
COMPROMESSI politici. — Proclami relativi del conte Radetzki . . . » 22-23
I militari di qualunque grado privati d'impiego dal governo austriaco per titolo politico sono ristabiliti nei loro gradi ed ammessi al conseguimento di una pensione dal 1° gennaio 1860 . . . . . » 111
La pensione sarà ragguagliata al grado di cui il militare era rivestito all'epoca in cui cessò dal servizio . . . . . » 111
Il tempo trascorso dalla cessazione del servizio fino al giorno da cui decorre la pensione sarà computato come servizio effettivo . . . » 111
I militari che dopo essere stati dimessi ottennero una pensione dal governo austriaco cessano di godere tale assegno dal dì in cui comincierà ad essere loro corrisposta la nuova pensione — la liquidazione di codesta pensione sarà fatta colle leggi sulle pensioni militari italiane . » 111
I militari d'origine lombardi privati dal governo austriaco delle pensioni annesse alle decorazioni di cui erano insigniti sono ristabiliti nel godimento delle pensioni medesime dal 1° gennaio 1860 . . » 113

COMPROMESSI politici. — I militari nativi delle provincie della Venezia e di Mantova stati dimessi per motivi politici sono reintegrati nel loro grado ed ammessi al conseguimento di una pensione . . . . . Pag. 131
CONGEDO. — Il militare in congedo a tempo indeterminato deve ottenere il permesso al matrimonio . . . . . „ 16
Il militare che lascia il servizio per congedo perde il diritto alla commisurazione nella pensione del servizio prestato prima del congedo stesso „ 51
CORPO meccanico dell'arsenale di Venezia. — V. Operai.
CORREDO. Importo per i promossi ad ufficiali superiori, per i nominati cappellani d'ospedale di campo, sotto parti militari ed inservienti d'armata . . . „ 41
CORRISPONDENZA di grado. — V. Grado.

D

DECORRENZA della pensione . . . . . „ 29-31
Dello stipendio . . . . . „ 34
Della paga . . . . . „ 38
Della soprapaga . . . . . „ 38
Delle competenze . . . . . „ 69
DEGRADATI. — (V. Competenze dei)
DEMENTI ricoverati negli spedali. — Trattamento loro dovuto . . . „ 29-52-57
DESTITUZIONE in forza di giudicato di guerra. Il servizio anteriormente prestato non va commisurato nella pensione . . . . . „ 31
DIFFALCHI di pensione per debiti erariali o privati . . . . . „ 30-53
DIRITTI dei militari in permesso ed in riserva che ritornano al corpo . . „ 41
DIRITTO per essere ricoverati nelle case d'invalidi . . . . . „ 52
Negli ospedali militari . . . . . „ 52
Elettorale concesso dal governo veneto agli individui residenti in Venezia . . . . . „ 20
Alla competenza di pensione — chi lo abbia . . . . . „ 27
Ad essere ricoverati negli spedali militari . . . . . „ 30
Alla pensione quando e come si perde . . . . . „ 31-115
DISERZIONE. — Il servizio prestato prima della diserzione non è utile in pensione „ 2
DISPONIBILITÀ. — Cause che danno luogo alla disponibilità. — Misura della competenza dovuta agl'individui posti in disponibilità . . . „ 34
DISPOSIZIONI generali relative alle competenze degl'invalidi militari di truppa „ 73-74
DOCUMENTI. — V. Titoli.
DOMICILIO del pensionario. — È libera la scelta del domicilio entro lo Stato „ 30-52
Trasporto di domicilio o permesso di dimorare all'estero . . . „ 30-52-69

E

ENUMERAZIONE delle competenze dei generali, ufficiali di stato maggiore e superiori, parti militari, impiegati e sotto parti militari, inservienti d'armata „ 33
Delle competenze ordinarie degl'individui di truppa . . . . . „ 37
ESERCITO lombardo e guardia nazionale, legge organica . . . . . „ 17
Pensioni cui possono avere diritto gl'individui appartenenti all'uno od all'altro . . . . . „ 19
ESTERO — per dimorare all'estero occorre il superiore permesso . . „ 30

ETÀ da cui cominciano valutarsi gli anni di servizio per la pensione di ritiro Pag. 2
Gli orfani cessano di godere la pensione raggiunta l'età normale, cioè: sino ai 20 anni se maschi, e 18 se femmine (§ 16) . . . . „ 108
FAMIGLIE di militari defunti. — V. Competenze.

F

FERITE in guerra, misura della pensione dovuta ai feriti . . . . . „ 1
Calcolo delle ferite nella commisurazione della pensione . . . „ 29-49-102
L'aumento di 10 anni di servizio per ferite riportate avanti il nemico è da calcolarsi anche per quelli che per le stesse cause fossero classificati fra li mezzo invalidi . . . . . „ 50
FERITI. — V. Competenze.
FIGLI. — V. Orfani e vedove ed orfani.
Frequentanti nelle compagnie di scuola §§ 281, 284. Servizio non utile in pensione . . . . . „ 49-103

G

GENDARMERIA chiamata a prestare servizio in tempo di guerra. — Competenze „ 34
Individui comandati presso un'armata. — Competenze . . . . „ 40
Competenze d'invalidi di gendarmeria nelle case invalidi . . . „ 65
GOVERNO della repubblica francese . . . . . „ 1
Italiano . . . . . „ 8
Austriaco . . . . . „ 11
Provvisorio lombardo . . . . . „ 17
Provvisorio veneto . . . . . „ 19
Austriaco . . . . . „ 22-115
Sardo . . . . . „ 110
Del regno d'Italia . . . . . „ 129
GRADO. — Per ottenere la pensione del grado occorrono almeno due anni di servizio effettivo nello stesso grado . . . . . „ 2
Cui corrispondono nel regio esercito sardo i capi e guide di finanza, i fuhrer, i feldwebel ed i wachtmeister delle truppe austriache . „ 113
Corrispondenza dei gradi ed impieghi nei vari corpi dell'esercito austriaco con quelli nell'esercito italiano . . . . . „ 132-133
GRATIFICAZIONE ad individui chiamati a prestare servizio temporaneo . „ 43
Alle famiglie dei defunti dei militari. — Morendo in attività di servizio od in prigionia di guerra un individuo appartenente alle sotto-parti militari od inservienti d'armata alla famiglia superstite competono fiorini 50. — Alle famiglie di militari assistiti di paga che contrassero matrimonio di 1ª classe e che non si trovassero in congedo illimitato fiorini 30 . . . . . „ 45
La gratificazione dovrà concedersi il giorno posteriore alla morte del marito „ 45
Alle vedove ed orfani di militari nello Stato patentale d'invalido o di riserva d'invalido . . . . . „ 116
Del trimestre funerario per le famiglie dei pensionari che si rendono defunti — importo del medesimo tre mesi di pensione, ovvero 50 fior. secondo il caso §§ 297, 300 . . . . . „ 53-103

Digitized by Google

GRATIFICAZIONE per rinuncia alla pensione — è uguale all'importo di due annate di pensione §§ 300, 303 . . . . . Pag. 54-103
Per rinuncia al trattamento d'invalido . . . . . » 66
Alle famiglie d'invalidi di truppa morti nello Stato di mantenimento nelle case d'invalidi . . . . . » 67
Per rinuncia all'*assegno patentale* . . . . . » 71
GUARDIA nazionale lombarda -- legge organica . . . . . » 17
Pubblicazione della legge sulla guardia nazionale . . . . . » 110
Pensione cui possono avere diritto gl'invalidi dell'esercito attivo . » 19
Militare di polizia in Milano trattamento di ritiro . . . . . » 16
Trattamento d'invalido . . . . . » 65
Nazionale. -- Pubblicazione della relativa legge a Vicenza e territorio aggregato . . . . . » 130
GUARDIE civili venete. -- Come trattate in caso di ferite contratte nella difesa della patria . . . . . » 22

I

IMPIEGATI militari. -- Misura della pensione loro dovuta . . . . . » 48
INCAPACITÀ al servizio come constatata . . . . . » 27
Modi di provvedimento . . . . . » 47
INFERMITÀ che danno diritto a pensione . . . . . » 1
INSERVIENTI di cancelleria di gendarmeria. -- Come trattati se provenienti dagli invalidi, oppure dal civile o dall'armata . . . . . » 24
Se dal servizio militare attivo passano a quello civile sono da trattarsi secondo le norme civili . . . . . » 25
Gli individui militari invalidi che non passano immediatamente dal servizio militare al civile, sono da trattarsi come civili soltanto dopo 10 anni di servizio civile . . . . . » 26
D'armata. -- Misura della pensione di ritiro . . . . . » 48
INVALIDI. -- Misura del trattamento loro spettante. — Quando vi possono essere ammessi . . . . . » 3
Competenza loro dovuta . . . . . .
Gl'invalidi militari sono distinti in tre classi . .
Invalidi con patenti . . . . . .
Invalidi collocati nelle case d'invalidi . . . . » 11-12-13
Invalidi fuori delle case invalidi . . . . .
In che consiste la competenza . . . . .
Assegni per viveri, pane, legna, tabacco da fumare, uniforme ecc . » 13-14
Invalidi in servizio presso la gendarmeria in caso di inabilità al servizio come trattati . . . . . » 24-25
Nello stato patentale o di riserva occorre il permesso al matrimonio » 125
Diritto ad essere ricoverati nelle case d'invalidi . . . . . » 52
Competenze per lo stato di mantenimento nelle case degli invalidi militari » 55
Competenze d'individui trasferiti da una ad altra casa . . . . » 63
D'invalidi delle guardie di corte nello stato di mantenimento nelle case d'invalidi . . . . . » 65
Competenze di pane alla moglie e figli d'un invalido di truppa . » 66

INVALIDI. — Gratificazione per rinuncia al trattamento nella casa d'invalidi. Pag. 66
Gratificazione alle famiglie d'invalidi morti in stato di mantenimento nelle case di invalidi . . . . . » 67
Competenze pei militari trasferiti sullo stato *patentale di invalidi* . » 67
Paga d'invalido patentale-misura . . . . . » 67
Modo di pagamento delle competenze agli invalidi militari . » 68
Patentali. -- Competenze, paga, soprapaglie, epoche di pagamento delle medesime . . . . . » 67-68
Decorrenza e cessazione delle competenze . . . . . » 69
Competenze d'individui comandati a prestare temporaneo attivo servizio » 69
Id. d'invalidi che fossero trasferiti da una ad altra casa d'invalidi o presso corpi attivi o nello stato di riserva d'invalido . . . . . » 69
In caso fossero destinati in mantenimento presso corpi di truppa . » 70
In caso di malattia o *d'arresto* . . . . . » 70-71
Gratificazione per rinuncia all'assegno patentale . . . . » 71
Le competenze d'invalido non vanno soggette a diffalco . . . » 74
Disposizioni generali in punto ad arretrati di competenze in denaro . » 74
Nello stato di riserva. — V. Riserva d'invalidi.
INVITO agl'italiani e stranieri di prendere servizio militare sotto il governo della Venezia . . . . . » 19
ISTITUTI d'educazione. -- Soprassoldo d'anzianità ai professori ecc. . . » 44-102
Sergenti addetti agli istituti — loro trattamento in caso di pensione, § 279 » 102
Il servizio prestato negli istituti militari d'educazione come allievo o nelle compagnie di scuola come frequentante non è utile in pensione, §§281, 284 » 49-103

L

LEGGE francese sulle pensioni militari . . . . . » 1
Sull'organizzazione della difesa della patria emanata dal governo provvisorio di Milano . . . . . » 17
Sulla guardia nazionale pubblicata, nel veneto e nella Lombardia . » 110-130
Che convalida il R. decreto relativo ai militari delle provincie di Venezia e di Mantova privati d'impiego per causa politica . . . . » 134
Sulle pensioni militari e sulla riforma, pubblicate nelle provincie della Venezia e di Mantova il 14 dicembre 1866 . . . . . » 134
LICENZIAMENTO in via d'ufficio. -- Il servizio anteriormente prestato non è utile in pensione . . . . . » 51

M

MARINA di guerra. -- Gli uffiziali superiori ed inferiori sono trattati per la pensione di ritiro in base alle normali per l'armata di terra . . » 26 47
Regolamento delle competenze d'attività e di riposo . . . . » 32
Competenze d'invalido nelle case d'invalidi . . . . . » 65
Campagna del 1866. — V. Sez. III marina.
MASSIME fondamentali per la commisurazione della pensione . . . . » 27
Pel pagamento delle competenze . . . . . » 62
Fondamentali pel trattamento delle vedove ed orfani di generali, uffiziali ed impiegati militari . . . . . » 104

Digitized by Google

MATRIMONIO di 2ª classe negl'individui di truppa . . . . . Pag. 126
Trasferimento d'individui di truppa ammogliati dalla 2ª alla 1ª classe „ 126
D'individui che si trovano in permesso . . . . . „ 126
Delle sotto parti militari e degl'inservienti d'armata. . . . . „ 126
Degl'individui di riserva. . . . . „ 127
Degl'impiegati ed inservienti che provengono dal civile . . . . „ 127
Degli invalidi nello stato patentale o di riserva . . . . . „ 127
Documenti da allegarsi alle istanze per matrimonio . . . . . „ 128 129
Limitazione del numero dei matrimoni degli uffiziali, delle parti ed impiegati militari . . . . . „ 121
Dimostrazione delle cauzioni di matrimonio . . . . . „ 122
Importo della rendita annua da assicurarsi . . . . . „ 122
Persone alle quali non incumbe garantire la rendita. . . . . „ 122-123
Obbligo degli individui già ammogliati di assicurare la rendita . . „ 122-123
Modo di garantirla . . . . . „ 124
Estinzione del vincolo di cauzione . . . . . „ 124
Schiarimenti al n. 20 delle norme sui matrimoni . . . . . „ 124
Classe dei matrimoni degli individui di truppa dal grado di sergente in giù „ 125
Limitazione dei matrimoni di 1ª classe . . . . . „ 125
Eccezioni. . . . . „ 126
I militari in congedo a tempo indeterminato debbono riportare il permesso al matrimonio . . . . . „ 15-16
Competenze alle famiglie d'individui che contrassero matrimonio di 1ª classe „ 45
Norme relative ai matrimoni nell'I. R. armata compresi i rami d'amministrazione ai confini militari. . . . . „ 117
Permesso di matrimonio, § 1. . . . . „ 118
Conseguenze di conclusione di matrimonio senza permesso, § 1. . „ 118-119
Autorità e capi competenti a concedere permessi di matrimonio, § 2. „ 118-119
Norme fondamentali pei permessi . . . . . „ 120
MEDAGLIE. — V. Soprapaga e soprassoldo.
MERCEDE degli operai del corpo meccanico dell'arsenale di Venezia . . „ 23
MILITARI di qualunque grado d'origine *lombardi* privati d'impiego o della pensione annessa alle decorazioni loro per titolo politico dal governo austriaco, sono ristabiliti nei gradi loro ed ammessi al conseguimento della pensione che gli sia per competere a norma delle leggi sarde, ed al godimento delle pensioni per decorazione di cui furono privati . . „ 111-113
Nativi delle provincie della Venezia e di Mantova stati dimessi per motivi politici. . . . . „ 131
MILITI non giurati. — Feriti nella difesa della patria. — Come trattati . „ 22
MISURA della pensione per gli uffiziali, le parti militari, e gl'impiegati militari dalla 6ª sino alla 12ª classe delle diete . . . . . „ 48
Base della pensione 210 fiorini.
Per le sotto parti militari ed inservienti d'armata, la base è da ritenersi in 105 fiorini . . . . . „ 48
Delle cauzioni da assicurarsi in caso di matrimonio . . . . . „ 104
MODALITA' per il pagamento della pensione . . . . . „ 51

Digitized by Google

N

NORMALI italiche. — Sono conservate in vigore dal governo austriaco. — A chi possono essere applicate . . . . . Pag. 14
Di pensione per gl'II. RR. generali ed ufficiali dell'I. R. armata austriaca » 27
NORME *pei matrimoni* dell'I. R. armata. — V. Matrimonio.
Per la concessione delle gratificazioni per rinuncia a pensione . . » 56
Di competenza per diversi casi di servizio e per speciali circostanze. » 57
Di *procedimento* per la commisurazione delle competenze di riposo agli uffiziali generali, alle parti ed impiegati militari sino all'8ª cl. delle diete » 116
Sono da osservarsi le normali vigenti pei capitani sino al grado d'uffiziale . . . . . » 116
NOTIZIE sul trattamento delle vedove ed orfani d'individui dell'I. R. armata di terra e di mare . . . . . » 116

O

OPERAI civili feriti nella difesa della patria — Come trattati . . . . » 22
Del corpo meccanico dell'arsenale di Venezia. — I soli capi maestri e sotto maestri di nuovo ammessi in servizio, hanno diritto a pensione. » 23
Agli operai da accettarsi non compete provvigione che in caso d'invalidità derivante dal servizio . . . . . » 23
ORFANI di militari morti in battaglia od in seguito a ferite riportate in guerra, hanno diritto alla quota di soccorso eguale alla pensione che sarebbe spettata alla loro genitrice. — Cessano di godere il soccorso compiuti gli anni 20 di età . . . . . » 2
Di zappatori pompieri morti nell'esercizio delle loro funzioni, sono trattati in base alle leggi militari . . . . . » 10
D'uffiziali italiani ammogliatisi prima di essere ammessi in servizio. — Sono trattati in base alle normali austriache . . . . . » 15
In caso si maritassero le figlie, come trattate . . . . . » 16
Di guardie di polizia in Milano. — Trattamento loro spettante. . » 16
D'individui feriti in difesa della patria — Come trattati . . . . » 22
Di un uffiziale ammogliato in pensione e dopo richiamato in servizio hanno diritto alla pensione normale . . . . . » 105
Di generali, uffiziali ed impiegati militari. — Trattamento loro spettante » 104-106
Casi in cui possono essere provvisti d'assegno. . . . . » 106
Come commisurata la pensione di carattere . . . . . » 107
Il diritto alla pensione si conserva sino all'età di 20 anni pei maschi e 18 per le femmine, § 16 . . . . . » 108
Di madre straniera, possono godere la pensione all'estero nel caso che la loro madre ritornasse in patria § 16 . . . . . » 108
Casi eccezionali . . . . . » 108
Quando un'orfana avesse a maritarsi, come trattata, § 7. . . . » 108
Non contemplati negli articoli 6 e 11, saranno da trattarsi come gli orfani dei servi civili dello Stato . . . . . » 109
Di ex-militari nello stato patentale d'invalido. — Gratificazione loro dovuta » 116
Di militari nativi delle provincie della Venezia e di Mantova . . » 131

Digitized by Google

ORFANI di compromessi politici d'origine lombardi o di altre provincie che fanno parte dei dominii sardi — sussidio loro dovuto . . . . Pag. 112
OSPEDALI militari. — Diritto ad essere ricoverati negli spedali . . . . » 30
A chi compete . . . . . » 52

P

PAGA giornaliera degl'invalidi . . . . . » 12-13
Aggiunta alla paga. . . . . » 13-14
La paga è un assegno giornaliero in effettivo danaro in ragion del grado e si corrisponde anticipatamente ogni cinque giorni . . . . » 37
Misura della paga, schema allegato N° 8. . . . . » 38
Decorrenza e cessazione della paga . . . . . » 38
La paga sarà sempre da corrispondersi nell'importo fissato per quel corpo o per quel ramo d'amministrazione cui è addetto l'individuo di truppa. » 39
Ripristino della paga ad individui di ritorno dal permesso. — V. Competenze . . . . . » 41
D'invalido patentale. . . . . » 67
PAGAMENTO delle competenze. — V. Massime fondamentali per il.
Modo di pagamento delle competenze agli invalidi militari . . . » 68
PANE. — V. Competenze.
PASSAGGIO al servizio civile. — Norme . . . . . » 30-54
PAZZI. — V. Dementi.
PENSIONATI chiamati a prestare provvisorio servizio. — Competenze . . » 30-35-52
Militari. — Come possano prima di avere compiuti 10 anni di servizio civile ottenere pensione maggiore . . . . . » 115
PENSIONE. — Cosa s'intende per pensione . . . . . » 27
Chi abbia diritto alla competenza di pensione . . . . . » 27-102
Massime fondamentali per la commisurazione della pensione . . » 27-102
Decorrenza . . . . . » 29
Scadenza delle rate di pensione . . . . . » 29
Cessazione della pensione . . . . . » 51-29
PERDITA del diritto alla pensione . . . . . » 31
Modalità per il pagamento della pensione . . . . . » 51
PERMESSO al matrimonio. — D'obbligo per gl'individui in congedo per tempo indeterminato . . . . . » 15
Ai matrimoni nella I. R. armata. — V. Matrimonio.
Competenze degli individui in permesso.
Tassa per i permessi.
Permessi per un anno non soggetti a tassa . . . . . » 36-40-41
Ripristino della paga e competenze al ritorno al corpo . . . . » 41
D'individui di truppa in permesso . . . . . » 64
POMPIERI. — V. Zappatori pompieri.
PRATICANTE. — Il periodo d'esperimento per essere nominato praticante od alunno non è utile in pensione, §§ 281, 284 . . . . . » 49-103
PRESCRIZIONE. — I titoli alla pensione normale non vanno soggetti a prescrizione » 109
PRIGIONIA di Guerra. — Come calcolato il periodo di prigionia di guerra nella pensione . . . . . » 29

Digitized by Google

PRIGIONIA di guerra. — Assegno d'alimentazione alle famiglie dei prigionieri di guerra. — Come regolato . . . . . Pag. 44
Calcolo del periodo di prigionia di guerra nella commisurazione della pensione » 51
PROCLAMI suoi compromessi politici . . . . . » 22-23
PROFESSORI negli istituti d'educazione. — V. Soprassoldo d'anzianità.
PROMOSSI. — V. Competenze dei.
PUBBLICAZIONE di leggi. — V. Legge.

R

REGOLAMENTO delle competenze per gl'individui dell'armata italiana . . » 8
Delle competenze d'attività e del trattamento di riposo per l'I. R. armata austriaca di terra e di mare . . . . . » 32-102
RENDITE. — V. Cauzioni.
RICOVERO nelle case degl'invalidi e cura dei dementi . . . . . » 29
RIFORMA. — La misura del trattamento di riforma è in ragione della metà del massimo della pensione di ritiro del grado del militare riformato . » 2
RINUNCIA alla pensione. — Gratificazione per una volta tanto, 2 annate di pensione . . . . . » 34
Norme per la concessione di essa . . . . . » 36
Al trattamento nella casa d'invalidi . . . . . » 66
All'assegno patentale verso gratificazione . . . . . » 71
Al trattamento d'invalidi nello stato di riserva . . . . . » 72
Alla pensione per parte della vedova non pregiudica i figli . . » 106-107
Alla pensione verso gratificazione . . . . . » 30
RISERVA. — Individui di ritorno dalla riserva. — Competenze loro dovute . » 41
Diritti dei militari in riserva che ritornano al corpo . . . . » 41
D'invalidi. — Competenze. — Misura dell'assegno patentale . . . » 71
Soprapaghe. — Norme regolatrici per le competenze.
Competenze per gl'individui comandati a prestare servizio.
Competenze d'individui che dallo stato di riserva fossero trasferiti nello stato patentale od in quello di mantenimento nelle case militari d'invalidi » 72
Competenze d'individui nello stato di riserva d'invalidi in caso fossero destinati presso corpi di truppe . . . . . » 73
Competenze per gli ammalati . . . . . » 73
Per gli arrestati . . . . . » 73
Gratificazione per rinuncia al trattamento d'invalidi . . . . . » 73
RITENUTE. — Continuano ad essere fatte sui soldi di ritiro di tutti i militari » 3
Il soldo dei zappatori pompieri va soggetto a ritenuta per le pensioni » 10

S

SCADENZA delle rate di pensione . . . . . » 29
SCHEMA delle competenze. V. Tabelle.
SERGENTI addetti agli istituti quando e come sono da pensionarsi, § 279 . » 102
SERVIZIO utile nella commisurazione della pensione . . . . . » 28-48
Non utile . . . . . » 28-49-102
Uffiziali passati nel servizio civile . . . . . » 115

Digitized by Google

SERVIZIO. — Il servizio prestato prima dell'abbandono del servizio per congedo, licenziamento in via d'ufficio o destituzione in forza di giudicato non va calcolato nella pensione . . . . . Pag. 51
I servizi militari sono da calcolarsi anche in caso di passaggio in servizio civile, §§ 299, 302 . . . . . » 54-103
Cessa il diritto a pensione negli ufficiali passati in servizio civile ed ammogliati senza permesso . . . . . » 115
SOCCORSI e sussidi, provenienti da fondazioni e dalle tasse di privato soccorso esistenti presso case d'invalidi . . . . . » 66
Di pie fondazioni.
Per gravi ferite di Francesco I e per le guardie della Corona ungherese » 68
Epoche di pagamento agli invalidi patentali . . . . . » 68
SOLDO di ritiro. — Il soldo di ritiro è la ricompensa dei servizi militari.
Si acquista per anzianità di servizio, per ferite e per eventi della guerra » 1
Il soldo di ritiro può commutarsi con qualunque altro trattamento ma non col soldo d'attività . . . . . » 2
Soldo dei zappatori pompieri . . . . . » 9
SOPRANNUMERARI zappatori pompieri. — Non percepiscono soldo alcuno . » 10
Hanno diritto a tutte le competenze annesse al nuovo grado ed alla avuta carica . . . . . » 35
SOPRAPAGA personale agli ufficiali pensionati passati in servizio civile . » 54
Di servizio . . . . . » 61
Di sanità . . . . . » 61
In caso di marcia . . . . . » 61
Per la medaglia del valor militare . . . . . » 43-53-61-68
Di lavoro . . . . . » 61
Per gravi ferite . . . . . » 61-68
Di Francesco I . . . . . » 61 68
D'anzianità. — A chi è dovuta, misura della medesima, e quando vien corrisposta . . . . . » 38
Quando decorre e quando cessa . . . . . » 38
SOPRASSOLDO personale. — La concessione è riservata al sovrano . . » 42-102
È concesso a vita . . . . . » 43
D'anzianità pei capitani di fanteria e cavalleria notati per essere promossi maggiori . . . . . » 43
Il soprassoldo d'anzianità ascende a fiorini 120 all'anno pagabile insieme allo stipendio . . . . . » 43
In caso di riposo si valuta insieme allo stipendio per la pensione . » 43
Per la medaglia al valor militare. — Quando cessa il godimento di esso » 43-44
D'anzianità ai professori dell'accademia medico-chirurgica
Al direttore degli studi . . . . . } come regolata » 44
Ai professori . . . . . }
Agli assistenti nell'istituto veterinario . . . }
In caso di riposo va commisurato per la pensione . . . . . » 44-102
SOTTO PARTI militari. — Misura della pensione loro dovuta . . . . » 48
SPECCHIO delle pensioni. — V. Tabella.
STATO patentale d'invalido. — Competenze; paga; soprapaghe . . . . » 67-68
STIPENDIO. — È un assegno in denaro effettivo.
Sua caratteristica . . . . . » 32

. . . . . .

STIPENDIO. -- Decorrenza e cessazione dello stipendio. . . . . Pag. 33
Sequestro dello stipendio . . . . . » 36
SUSSIDIO d'educazione per i figli di uffiziali ed impiegati militari. — V. Vedove ed orfani.

T

TABACCO da fumare. — V. Competenze di.
TABELLA delle competenze di stipendio . . . . . » 75-79-83
Delle paghe . . . . . » 87-91-92-93-96
Del soldo di ritiro per anzianità di servizio . . . . . » 4
Del soldo di ritiro per ferite gravi . . . . . » 5
Del soldo di ritiro per infermità provenienti da ferite od eventi della guerra » 6
Pel trattamento di riforma . . . . . » 7
Dei gradi nei vari corpi dell'esercito austriaco in corrispondenza con quelli nell'esercito italiano . . . . . » 132-133
TASSA di carattere ed esazione della stessa . . . . . » 30-53
Per i permessi . . . . . » 36
Di servizio e misura della medesima . . . . . » 37
Di carattere e misura della medesima . . . . . » 37
TITOLI da presentarsi dalle vedove ed orfani pel conseguimento della pensione » 108
I titoli alla pensione normale non vanno soggetti a prescrizione . » 109
TRATTAMENTO di riposo dei militari sotto il governo provvisorio . . » 1
Degli uffiziali e zappatori pompieri . . . . . » 10
Di militari che prestarono servizio sotto il regno italico . . . . » 14
Della guardia militare di polizia in Milano . . . . . » 16
Degli operai del corpo meccanico dell'arsenale marittimo di Venezia » 23
Degli inservienti di cancelleria presso i reggimenti di gendarmeria . » 24-25
Degli ufficiali superiori delle I. R. armate austriache di terra e di mare » 26-32
Delle vedove e degli orfani . . . . . » 104
TRATTATO di Zurigo tra la Francia l'Austria e la Sardegna . . . . » 111
Di Vienna . . . . . » 131
TRIMESTRE funerario. -- Compete alla moglie e figli legittimi di un militare compreso in una delle classi delle diete, morto in attività di servizio. -- Esso consiste nell'importo di tre mesate dell'ultimo stipendio goduto dal marito. -- Provvedimenti relativi . . . . . » 45
Gratificazione per le famiglie dei pensionari . . . . . » 53-58
TRUPPA. -- Competenze di trattamento di riposo . . . . . » 58
Competenze di mantenimento nelle case militari d'invalidi . . » 59
Paga . . . . . } » 59
Vitto . . . . . }
Pane . . . . . }
Alloggio . . . . . } » 60
Vestito . . . . . }
Tabacco da fumare . . . . . }
Soprapaga di servizio di sanità . . . . . } » 61
In caso di marcia . . . . . }
Per la medaglia al valor militare . . . . . }
Di lavoro . . . . . } » 62
Per gravi ferite . . . . . }
Di Francesco I . . . . . }

Digitized by Google

U

UFFIZIALI *superiori*. — Quando possono essere ricoverati nelle case invalidi e come curati se dementi . . . . . Pag. 29
Misura della pensione di ritiro loro dovuta . . . . . » 48
Parti militari ed impiegati militari, misura della pensione . . » 48
Passati in servizio civile; ammogliati senza permesso; allontanati dal servizio per propria colpa; norme sulla cessazione del diritto a pensione » 115
Per gli uffiziali il di cui trasferimento nello stato di riposo e riservato al sovrano la pensione verrà commisurata conforme ai capitani di fanteria e di cavalleria fino al grado di ufficiali . . . . . » 115
Non obbligati a depositare la cauzione di matrimonio . . . » 105
Se un uffiziale si fosse ammogliato in pensione e dopo fosse stato richiamato in servizio i suoi figli e non la vedova hanno diritto a pensione » 105
Agli uffiziali pensionati passati in servizio civile dello Stato compete a titolo di soprapaga personale un terzo della pensione . . . » 54
Della casa invalidi i quali vivono fuori di essa . . . . . » 55

V

VEDOVE di militari morti in battaglia od in seguito a ferite riportate in guerra. — Se giustificano di essersi unite in matrimonio prima che il marito fosse rimasto morto o ferito, possono avere il 4° del massimo del soldo di ritiro del grado del marito se ufficiale, ed il 3° se bass'ufficiale » 2
Dei zappatori pompieri hanno diritto a pensione in base alle leggi e regolamenti militari . . . . . » 10
D'ufficiali italiani ammogliatisi prima di essere stati riammessi al servizio attivo. — Sono da trattarsi in base alle normali austriache . » 15
In caso passassero a seconde nozze e le figlie si maritassero come provvedute . . . . . » 16
Di guardie militari di polizia in Milano. — Trattamento loro dovuto » 16
Di guardie civiche di militi non giurati, e di *operai* civili feriti per la difesa della patria. — Come trattate . . . . . » 22
Di generali, uffiziali ed impiegati militari . . . . . » 105-106
Che sono capaci di pensione non ostante che il rispettivo marito non abbia depositata la cauzione di matrimonio . . . . . » 105
Non può ottenere pensione se per propria colpa intervenne sentenza di separazione dal marito . . . . . » 105
Come commisurata la pensione di carattere . . . . . » 105
Nel caso che ad un ufficiale in riposo venisse conferito il grado superiore, alla vedova di lui non compete che l'assegno del grado da ultimo coperto dal marito in attività di servizio. — *Eccezioni* . . » 106
La rinuncia alla pensione per parte della vedova non può pregiudicare i figli . . . . . » 106-107
La pensione normale per le vedove ed il normale sussidio d'educazione per i figli è da concedersi senza alcun riguardo al patrimonio . » 107
La pensione di cui possa essere provvista una vedova di un cavaliere dell'ordine militare teresiano, non vuol essere dedotta dalla pensione di carattere . . . . . » 107

Digitized by Google

VEDOVE. -- Non influisce sul giudizio e capacità a pensione ciò che le vedove ed orfani avessero a percepire a carico di privati istituti di mantenimento Pag. 108
L'istanza per pensione vuol esser prodotta in forma di tabella (§ 15) . „ 108
Il diritto alla pensione nella vedova si conserva vita durante e sino a che non passi a seconde nozze (§ 16) . . . . . „ 108
Caso di passaggio a seconde nozze come trattata (§ 18) . . . . „ 108
Entrando in un monastero dedicato alla pubblica istruzione, continuerà a godere la pensione (§ 19) . . . . . „ 108
Caso di matrimonio con un uffiziale come sono provvedute (§ 19) . „ 108
Di un individuo che dallo stato di pensione militare fosse passato a servizio civile o fosse morto prima di avere compiuto 10 anni di servizio civile compete la pensione militare . . . . . „ 109
Se il marito fosse morto dopo 10 anni di servizio civile qual pensione le compete . . . . . „ 109
Vedove e figli di dementi o prigionieri di guerra trattamento loro dovuto „ 109
Quelle non contemplate negli articoli 6, 11 saranno da trattarsi come le vedove dei servi civili dello Stato . . . . . „ 109
Notizie sul trattamento delle vedove ed orfani d'individui appartenenti al gruppo dell'I. R. armata di terra e di mare . . . . . „ 116
Di ex-militari nello stato patentale d'invalido o di riserva d'invalido. — Gratificazione loro dovuta . . . . . „ 116
Di compromessi politici. -- Di militari d'origine lombardi che fanno parte dei dominii del regno sardo, provvisti di pensione dal governo austriaco hanno ragione al 4° della pensione stessa . . . . . „ 112
Di militari come sopra i quali già avessero al dì della loro morte acquistato diritto alla giubilazione, avranno una pensione eguale al 4° di quella che sarebbe spettata al marito . . . . . „ 112
Di militari nativi delle provincie di Venezia e di Mantova . . „ 131
VESTITO -- (V. Competenze di).
VETERANI nazionali. -- Disposizioni sul riordinamento del battaglione . „ 21
VICENZA. -- V. Guardia nazionale.
VITTO. -- V. Competenze.
VIVERI assegnati agli invalidi. -- In che consistono . . . . . „ 13-14

Z

ZAPPATORI pompieri. -- Organico della compagnia . . . . . „ 8
Soldo degli ufficiali, sott'ufficiali e comuni . . . . . „ 9
Quando possono ottenere pensione e misura della medesima . . „ 10

Digitized by Google